

**CODICE DI PROCEDURA CIVILE
DELLO STATO DELL'ERITREA**

2015

Publicato nel 2015

Stampato presso Sabur Printing Services

CODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL LO STATO DELL'ERITREA

Il governo dell'Eritrea ha incaricato il ministero della Giustizia di redigere un codice di procedura civile per lo Stato dell'Eritrea. Tè

Il Ministero, al quale è affidata la redazione dei codici di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 4, punto 5, della nota legale 14/1993, ha avviato il processo di redazione riunendo un gruppo di esperti internazionali nel campo della procedura civile per lavorare in tandem con un comitato nazionale per la riforma della legge composto da professionisti legali eritrei. Il Comitato per la riforma della legge è stato incaricato di preparare un progetto di codice che fosse conciso, accessibile e coerente con i valori e le aspirazioni del popolo eritreo. Innumerevoli incontri, corrispondenze e studi sia del diritto e della pratica consuetudinaria in Eritrea che dell'esperienza di altre nazioni sono culminati nella produzione di un progetto preliminare di codice di procedura civile.

A seguito della presentazione della bozza, il Ministero della Giustizia ha convocato i principali soggetti interessati al fine di sollecitare commenti e suggerimenti sulla bozza del documento. Questo è stato seguito da una serie di incontri che hanno coinvolto giudici, pubblici ministeri, avvocati, docenti di diritto e altri professionisti del diritto prima di essere presentati per la discussione e il contributo a vari incontri consultivi.

Dalla fase iniziale del processo di redazione fino a questa forma finale, sono stati compiuti sforzi incessanti e continui per garantire che il meccanismo per la gestione delle controversie civili sia equo, ordinato ed efficiente. È nell'interesse della società in generale e delle parti di una controversia in particolare assicurarsi che i loro casi siano risolti senza inutili ritardi. Il *codice di procedura civile dello Stato dell'Eritrea*, quindi, mira a raggiungere l'uniformità, la prevedibilità e la certezza nell'amministrazione della giustizia.

Fawzia Hashim
Ministro della Giustizia
Asmara, Eritrea
15 maggio 2015

PRELUDIO

Il *codice di procedura civile dello Stato dell'Eritrea* fornisce il meccanismo attraverso il quale le persone accedono ai tribunali per la corretta determinazione e applicazione dei loro diritti e doveri. Regola il processo che i tribunali dovrebbero seguire nel giudicare le controversie civili e commerciali.

Il Codice, come mezzo per raggiungere la giustizia sostanziale, incorpora regole e principi al fine di garantire la giustizia sia sostanziale che procedurale nel processo giudiziario. A tal fine, il presente Codice prevede un trattamento paritario ed equo delle parti in una controversia, mettendo in atto disposizioni che offrano opportunità ragionevoli ed eque in ogni fase del processo. Mira a disciplinare il processo contenzioso in misura tale da lasciare poco o nessun margine all'arbitrarietà nell'esercizio della discrezionalità giudiziaria, garantendo così equità e giustizia.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE DELLO STATO DELL'ERITREA

LIBRO I - QUESTIONI PRELIMINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Arte. 1. - Applicazione.	1	Arte. 2. - Interpretazione.	1	Arte. 3. - Scopo.....	4
art. 4. - Accesso alla giustizia.	4	Arte. 5. - Indipendenza e Imparzialità del Giudice.	4	Arte. 7. - Diritto di essere sentito.....	5
art. 8. - Udienza pubblica.	6	Arte. 9. - Transazioni.....	6	art. 10. - Tempo ragionevole.	7
Arte. 11. - Voto di maggioranza in seduta plenaria.	7	Arte. 12. - Delega.....	7	art. 13. - Ricusazione.....	8
art. 14. - Procuratore Generale.	8				

TITOLO II - TEMPO

Arte. 15. - Fissazione e calcolo dei termini.	9	Arte. 16. - Significato di 'Anno', 'Mese' e 'Giorno'.....	9	Art. 17. - Scadenza del Termine9	Art. 18. - Informatica.	9
Arte. 19. - Rispetto del termine.	10	Arte. 20. - Proroga del termine.	10	Arte. 21. - Ritardi 11	art. 22. - Nuovo termine 11	art. 23. - La Corte può concedere termine e rinvio
Udienza.....	11	art. 24. - Effetto del rinvio 12	art. 25. - Scopo del rinvio non eseguito.....	13		

TITOLO III - DIRITTO ESTERO L'art.

26. - Principio.	13	Arte. 27. - Materiali rilevanti 13	art. 28. - Assistenza 13	art. 29. - Ulteriori misure 14
-----------------------	----	--	--------------------------------	--------------------------------------

TITOLO IV - PENDENZA, PRIORITÀ E GIUDICATA	RES
Arte. 30. - Pendenza.	14
Arte. 31. - Priorità.	14
Arte. 32. - Cosa giudicata.	15

LIBRO II - LA PROCEDURA CIVILE IN GENERE

TITOLO I - FORO COMPETENTE

<i>Capo 1. - Giurisdizione internazionale</i>	16
Art. 33. - Ambito di applicazione.	16
Art. 34. - Foro dell'imputato.	16
Art. 35. - Giurisdizione pattuita.	16
Art. 36. - Concorso o Accettazione di Giurisdizione da parte di Convenuto.	18
Art. 37. - Competenza in materia particolare.	18
Art. 38. - Filiali.	19
Art. 39. - Molteplicità dei difensori.	19
Art. 40. - Controdomande.....	19
Art. 41. - Foro Necessitatis.....	19
Art. 42. - Provvedimenti cautelari e cautelari.	20
<i>Capo 2. - Giurisdizione nazionale e competenza materiale</i>	20
Art. 43. - Principio.	20
Art. 44. - Competenza dei tribunali comunitari.	20
Art. 45. - Competenza dei tribunali regionali.	21
Art. 46. - Competenza dell'Alta Corte.	21
Art. 47. - Competenza pecuniaria.	22
Art. 48. - Pretese plurime.	23
Art. 49. - Pretese non pecuniarie.	23
<i>Capo 3. - Competenze nazionali e locali</i>	23
Art. 50. - Principio.	23
Art. 51. - Convenuto residente all'estero.	24
Art. 52. - Cause contro lo Stato.	24
Art. 53. - Cause contro ente.	25
Art. 54. - Cause relative a patrimoni.	25
Art. 55. - Cause in materia di contratti.....	25
Art. 56. - Cause relative a beni immobili.	26
Art. 57. - Beni immobili ubicati all'interno del Competenza di diversi tribunali.....	27

Arte. 58. - Cause per danno a persone o cose	27 art.
59.-Diverse cause di azione.	27 Arte. 60. -
Domanda accessoria e domanda riconvenzionale.....	28 art. 61. -
Cambio di sede	28 <i>Capo 4.</i> -
<i>Competenza in controversia</i>	29 Art. 62. - Scelta del foro.
	29

TITOLO II - PARTI

<i>Capo 1. - Disposizioni generali</i>	31 Art. 31 63. - Ambito di applicazione.	31 Arte. 64. -
Titoli	31 art. 65. -	
Rappresentanti legali.	31 Arte. 66. - Parte	
Rappresentante	32 Art. 67. - Citare i soci in nome della ditta.	32 Arte. 68. - Divulgazione dei nominativi dei soci.....
	33 Art. 33 69. - Citazione in giudizio di una persona che esercita un'attività in nome	
Altro che suo.	33 Arte. 70. - Semi	
tra Partner.	34	
<i>Capo 2 - Agenti, animatori e interpreti</i>	34 Art. 71. -	
Principio.	34 Arte. 72. - Agenti in genere.	34 Arte. 73. -
Leader.	34 Arte. 74. - Soggetti abilitati ad agire per il Governo.....	35 art. 75. - Cause contro dipendenti pubblici.
	35 Arte. 76. - Agente di Membro delle Forze Armate	36 Art. 36 77. - Agente del Detenuto
	36 Art. 78. - Agente per accettare il servizio.	37
	Arte. 79. - Interpretare.	37 <i>Capo 3.</i>
	- <i>Pluralità delle parti e pretese</i>	38 Art. 80. - Costitutrice di cause
	38 art. 81. - Domande riunite per recupero di immobili	
	Proprietà.	38
	Arte. 82. - Reclami da o contro Esecutore testamentario, Amministratore, Fiduciario o erede	
	38 Art. 83. - Parte attrice.	39 Arte. 84. -
	Partecipazione dei convenuti	39

Arte. 85. - Obbligo di adesione alle parti	40	
Arte. 86. - Sentenza pro o contro una o più parti.		41
Arte. 87. - Partecipante di Terzi.		41
Arte. 88. - Misericorde e mancato riscontro.		42
Arte. 89. - Intervento di terzi.		42
Arte. 90. - Consolidamento delle cause.	43	
Arte. 91. - Prove separate	44	
Arte. 92. - Azione di gruppo e azione pubblica.		44
<i>Capitolo 4. - Sostituzione, addizione e successione</i>	44	
Arte. 93. - Sostituzione e aggiunta di parti.	44	
Arte. 94. - Perdita della qualità di parte	45	
Arte. 95. - Sostituzione.	45	
Arte. 96. - Successione.	46	
Arte. 97. - Diritto di querela in caso di morte del partner	46	
Arte. 98. - Questioni relative ai legali rappresentanti	47	
Arte. 99. - Morte o perdita di capacità dopo l'udienza	47	
Arte. 100. - Insolvenza.....	47	
Arte. 101. - Effetto dell'abbattimento o del licenziamento.	48	
<i>Capitolo 5. - Comparsa delle parti, mancata comparizione, giudizio in contumacia e opposizione</i>	48	
Arte. 102. - Aspetto Non è necessario essere di persona	48	
Arte. 103. - Comparsa di uno dei vari querelanti o Convenuti	49	
Arte. 104. - Aspetto dei soci.	49	
Arte. 105. - Facoltà di esigere la comparsa di determinati Persone	49	
Arte. 106. - Parti a comparire in udienza; Nessuna delle parti Aspetti	50	
Arte. 107. - Mancata comparizione dell'imputato	50	
Arte. 108. - Effetto dello sciopero.....	51	
Arte. 109. - Ulteriore comparizione dell'imputato	51	
Arte. 110. - Mancata comparizione dell'attore.	52	
Arte. 111. - Effetti del licenziamento.	52	
Arte. 112. - Mancata comparizione di più parti.	52	
Arte. 113. - Mancata comparsa di terzi.	53	
Arte. 114. - Mancata comparizione della parte	53	
Arte. 115. - Opposizione al giudizio contumaciale.	53	

LIBRO III - SERVIZIO, DICHIARAZIONI E PROVE

TITOLO I - SERVIZIO

<i>Capo 1. - Emissione e notificazione dell'atto di citazione all'imputato</i>	
55 Art. 116. - Emissione di atti di citazione.	
55 Art. 117. - Modalità di servizio.	55 Art.
118. - Servizio alle persone giuridiche e ai soci.	56 Art.
119. - Notifica all'agente o all'attore	57 art.
120. - Notifica a un familiare dell'imputato.....	58 Art.
121. - Imputato irrepibile	58 Art.
122. - Riconoscimento di servizio.	58 Art.
123. - Approvazione dei tempi e delle modalità del servizio. ...	59 Art.
124. - Servizio sostitutivo.	59 Art.
125. - Funzionario in servizio	60 Art.
126. - Limiti territoriali del servizio.	60 Art.
127. - Notifica al convenuto all'estero.	61 <i>Capo</i>
<i>2. - Emissione e notificazione della citazione in giudizio</i>	
61 Art. 128. - Spese di testimonianza.	61 Art.
129. - Compensi aggiuntivi.....	61 art.
130. - Modalità e prova della notificazione	62 art.
131. - Testimone all'estero: atto rogatorio	63
<i>Capitolo 3. - Notificazioni processuali diverse dall'atto di citazione e di altri atti</i>	
	64
Arte. 132. - Applicazione per analogia.....	64

TITOLO II - RICORSI

<i>Capo 1. - Disposizioni generali</i>	65
133. - Causa avviata con atto di citazione.	65 Art.
134. - Registro delle cause.	65 Art.
135. - Corrispettivi brevi.	65 Art.
136. - Inquadatura del vestito.	65 Art.
137. - Contenuto della memoria	66 art.
138. - Condizione precedente.	67 Art.
139. - Fatto Nuovo	67 Art.
139. 140. - Nuovo motivo o nuovo addebito.	67 Art.
141. - Diniego di concretezza.	68 Art.
142. - Diniego di contratto.	68

Arte. 143. - Effetti dell'atto da dichiarare.....	68 art. 144. -
Stato d'animo	68 Art. 145. -
Avviso	69 art. 146. - Contratto
implicito o relazione.	69 Arte. 147. - Presunzioni
legali	69 Art. 148. - Modifica della
memoria	69 art. 149. - Ulteriori
informazioni.....	70 art. 150. - Supplica da
firmare.	70 Arte. 151. - Dichiarazione di
veridicità.....	71 <i>Capo 2. - Memoria di domanda</i>
<i>e di difesa</i>	72 Art. 152. - Contenuto della
citazione	72 art. 153. -
Allegati	73 art. 154. -
Sollievo da dichiarare.	74 Arte. 155. -
Identificazione dell'oggetto.	74 Arte. 156. - Indicazioni
sull'importo del credito.....	74 art. 157. - Pretesa Relativa
alle Quote Periodiche.....	75 Art. 158. - Istituzione,
esecuzione o cessazione di	
Giusto.	75
Arte. 159. - Rigetto della citazione del cancelliere.....	76 Art. 76 art. 160. -
Ammissione della memoria del cancelliere. .	76 artt. 161. - Rigetto della
citazione in giudizio.	76 Arte. 162. - Effetti del
rigetto.....	77 art. 163. - Notificazione della
dichiarazione di reclamo.	78 Arte. 164. - Contenuto
della memoria difensiva	78 art. 165. - Negazione
evasiva.	79 Arte. 166. - Particolari
della Compensazione.	79 Arte. 167. - Difesa
o Compensazione Fondata su Separato	
Motivi.	80 Arte. 168. -
Domanda riconvenzionale della convenuta.	80 Arte.
169. - Esame della memoria difensiva	80 Art. 170. - Ulteriori
memorie.....	81 art. 171. - Avviso di ammissione
documenti.....	81
<i>Capitolo 3. - Prima Udienza</i>	81
artt. 172. - Esame delle parti.	81
Arte. 173. - Sentenza sulle ammissioni.	82 Arte.
174. - Risparmio.	82 Arte.
175. - Eccezioni preliminari	83 Art. 175. 176.
- Decisione sull'opposizione	84

Arte. 177. - Inquadramento delle questioni	84
Art. 177. 178. - Questioni definite.....	85
art. 179. - Materiali da cui i problemi possono essere inquadrati. ..	85 Arte.
180. - Il tribunale può esaminare testimoni o documenti prima dei problemi di inquadratura.	86
86 Arte. 181. - Controversia sull'importo della pretesa.	86
Arte. 182. - Potere di rettificare e cancellare le questioni 86 art. 183. - Le questioni di fatto o di diritto possono essere poste in Forma dei problemi.	87
Arte. 184. - Sentenza sul patto eseguito a buon fine Fede.....	87 Arte. 185. -
Parti non controverse.	88 Arte. 186. - Parti in causa.
88 Arte. 187. - Omessa produzione di prove.	89

TITOLO III - PROVE

<i>Capo 1. - Disposizioni generali.</i>	90
188. - Obbligo di prova.	90
Arte. 189. - Avviso giudiziario.....	90
art. 190. - Ammissione.	90
Arte. 191. - Onere della prova.	90
Arte. 192. - Mezzi e valutazione delle prove.	91
Arte. 193. - Prova presuntiva.	91
Arte. 194. - Principi generali di ricevibilità.....	91
art. 195. - Migliore prova	92
Art. 196. - Privilegio.	92
Arte. 197. - Obiezioni alle prove	93
<i>Capo 2. - Prove documentali</i>	93
Art. 198. - Prova scritta.	93
Arte. 199. - Strumenti	94
art. 200. - Atti pubblici.....	94
Art. 201. - Copie di atti autentici.	94
Arte. 202. - Aspetto di autenticità.	94
Arte. 203. - Valore probatorio delle dichiarazioni in autentico e Strumenti privati.	95
Arte. 204. - Firma su atto privato.	95
Arte. 205. - Prova contraria.	95
Arte. 206. - Libri commerciali.	96

Arte. 207. - Registri e carte nazionali.	96	Arte.
208. - Atti penali.	96	
<i>Capitolo 3. - Produzione, sequestro e restituzione del documentario</i>		
<i>Prove</i>		
97 Arte. 209. - Quando le prove documentali devono essere prodotte... 97 Art. 210. - Ingiunzioni giudiziarie di produrre atti.	97	Arte. 211. - Rifiuto di atti irrilevanti o inammissibili.....
98 Art. 98 art. 212. - Visti agli atti.	98	Arte. 213. - Visto sulle copie
99 Art. 99 214. - Approvazioni su atti respinti.	100	Arte. 215. - Registrazione degli Ammessi e Restituzione dei Respinti Documentazione.....
	100	
Arte. 216. - Il tribunale può ordinare l'archiviazione di qualsiasi documento.....		
100 art. 217. - Restituzione dei documenti ammessi.		
100 Arte. 218. - Il tribunale può mandare a verbale.....		
101 art. 219. - Comunicazione preliminare degli atti 101 art. 220. - Gli elementi di prova.....	102	<i>Capitolo 4.</i>
- <i>Prove testimoniali</i>	102	Art. 221. - Offerta di prove da parte dei testimoni.
	102	Arte. 222. - Esame preliminare dei testimoni
	103	art. 223. - Forma delle domande.
	103	Arte. 224. - Assenza di contraddittorio
	103	art. 225. - Obbligo di testimoniare
	104	Art. 226. - Soggetti presenti.
	104	Arte. 227. - Controprova.
	104	Arte. 228. - Notifiche di testimoni.
	104	Arte. 229. - Mancato rispetto della citazione da parte del testimone.....
	105	Art. 230. - Rifiuto della parte a deporre
	105	art. 231. - Testimone che si rifiuta di testimoniare o produrre Prove
	106	Arte. 232. - Testimone impossibilitato a presenziare.
	107	Arte. 233. - Partecipazione al giudizio
	107	art. 234. - Esclusione dei testimoni.
	107	Arte. 235. - Richiamata dei testimoni.....
	107	Art. 236. - Testimoni aggiuntivi.....
	108	

Arte. 237. - L'Alta Corte interviene su istanza di stranieri Tribunale.....	
108 <i>Capo 5. - Perizie</i>	109 Art. 238.
- Nomina di esperti.....	109 art. 239. - Rifiuto e sostituzione.
- Periti e spese.	109 Arte. 240. - Periti e 109 Arte. 241. - Relazione
scritta.....	110 art. 242. - Compenso e Rimborso
Spese.	111
<i>Capitolo 6. - Indagini o visite locali</i>	111 Art. 243.
- Indagine o visita locale.....	111
<i>Capitolo 7. - Affidavit</i>	112
Arte. 244. - Potere di disporre la prova mediante atto di notorietà.	112
Arte. 245. - Assistenza del Deponente	112
Art. 246. - Materie nelle quali si limitano le dichiarazioni giurate. 113 art. 247. - Giuramento o affermazione	113
<i>Capo 8. - Fornitura della prova</i>	113 Art.
248. - Ordinanza per altre prove.	113 Arte. 249.
- Riapertura dell'udienza.	114
Arte. 250. - Dichiarazione e produzione delle prove	114 art.
251. - Prove in presenza di più questioni	115 art. 252.
- Modo di testimoniare.	115 Arte. 253. - Prove orali in udienza
115 art. 254. - Ulteriori questioni giudiziali.....	116 art. 255. - Potere di interrogare immediatamente il testimone.
116 Arte. 256. - Il tribunale può richiamare ed interrogare testimoni	116 art. 257. - Rifiuto della parte a deporre
116 art. 258. - Perizie	116 art. 259. -
Registrazione delle prove	117 art. 260. -
Registrazione degli addebiti	117 art. 261. -
Prove registrate da altro tribunale.	117 Arte. 262. -
Mostre.	118

LIBRO IV – GIUDIZIO, COSTO E CESSAZIONE DI ABITI

TITOLO I - SENTENZA

<i>Capo 1. - Disposizioni generali</i>	119 263. -
Sentenza pronunciata	119 art. 264. - Pronuncia di giudizio in pubblica udienza.....
	119

Arte. 265. - Forma e pronuncia del giudizio.....	119 art. 266. -
Contenuto della sentenza.....	120 art. 267. - Le
questioni da decidere ei fondamenti giuridici...	121 Art. 121 art. 268. -
Copie della sentenza.	122
<i>Capitolo 2. - Irregolarità ed errori</i>	122
Arte. 269. - Principio.	122
Arte. 270. - Correzione degli errori.	122 Arte.
271. - Domanda di annullamento del procedimento	
irregolare	123 art. 272. -
Decisione sull'istanza.	123 Arte. 273. -
Ricorso.....	124 Art. 274. - Convalida
degli atti.	124

TITOLO II - COSTI

<i>Capo 1. - Disposizioni generali</i>	125 275. -
Spese.....	125 art. 276. -
Nota spese.	126 Arte. 277. -
Tassazione della cambiale.....	126 Art. 126 278.
- Oneri compensativi.	127 Arte. 279. -
Impugnazione.....	128 <i>Capo 2.</i> -
<i>Garanzia delle spese</i>	128 Art. 280. -
Quando può essere richiesta la garanzia delle spese	
dall'Attore	128
Arte. 281. - Effetti della mancata prestazione di garanzia	129
<i>Capitolo 3. - Le cause dei poveri</i>	129
Art. 282. - Le cause possono essere istituite dai poveri.	129
Arte. 283. - Contenuto della domanda.....	130
art. 284. - Esame del ricorrente.	130 Arte. 285. -
Rigetto del richiedente	130 Art. 130 286. -
Prove di pauperismo	131 art. 287. -
Procedimento in udienza	131 Art. 288. -
Procedimento ad istanza accolta.	132 Arte. 289. - Validità del
certificato.	132 Arte. 290. - Revoca dello stato
di indigenza.	132 Arte. 291. - Spese in caso di
successo del povero	133 Art. 133 292. - Prerogativa delle
domande successive	133 art. 293. - Povero che
diventa possessore di mezzi 133 art. 294. -	
Costi.....	133

TITOLO III - CESSAZIONE DELLE CAUSE E PAGAMENTO IN TRIBUNALE

<i>Capo 1. - Compromesso</i>	134 Art. 295. -
Principio.	134 Art. 296. -
Stipulazione del patto di compromesso.	134 art. 297. -
Contenuto dell'accordo compromissorio.....	134 art. 298. -
Trascrizione del patto compromissorio.	135 <i>Capo 2. - Recesso e</i>
<i>Abbandono</i>	135 Art. 135 299. -
Principio.	135 Art. 300. -
Estinzione della causa dell'azione.	136 <i>Capo 3. -</i>
<i>Versamento in tribunale</i>	136 Art. 301. - Deposito
da parte del convenuto di somma a soddisfazione della	
pretesa.....	136 art.
302. - Caparra accettata a soddisfazione in parte.....	137 art. 303. -
Caparra Accettata a Pieno Soddisfazione.	137

LIBRO V - PROCEDURA SPECIALE E MISURE PROVVISORIE O INTERLOCUTORIE TITOLO I - PROCEDURE RAPIDE

<i>Capo 1. - Procedura di recupero crediti</i>	138 304. -
Ricorso.	138 Art. 305. - Decisione
sull'istanza.	138 Art. 306. -
Servizio.	139 Art. 307. -
Ricusazione.....	139 <i>Capo 2. -</i>
<i>Procedura accelerata</i>	140 Art. 308. -
Ambito di applicazione.	140 Art. 309. -
Istituzione del procedimento.	140 Art. 310. -
Rigetto della domanda	141 art. 311. -
Decisione sull'istanza.	141
Art. 312. - Ordini consequenziali.	142
Art. 313. - Rilascio del certificato.	142
Art. 314. - Ricorso	143

TITOLO II - PROCEDURE SPECIALI

<i>Capo 1. - Interrogante</i>	143
Art. 315. - Definizione.....	143 art.
316. - Atto di citazione in giudizio interpleader	143 art. 317. -
Pagamento di cosa pretesa in tribunale.....	144

Arte. 318. - Convenuto querela attore	144 art.
319. - Procedimento in prima udienza.	144
Arte. 320. - Gli agenti e gli inquilini non possono istituire cause legali.	145 Arte. 321.
- Deposito in cancelleria.	145 <i>Capo 2.</i> -
<i>Casi particolari</i>	146 Art. 322. -
Convocazione delle riunioni.	146 Arte. 323.
- Integrazioni.....	146 art. 324. - Annullamento della delibera.
147 Arte. 325. - Istanze per espulsione, licenziamento o Rimozione.	147
Arte. 326. - Scioglimento di società di persone o di ente. ...	148 Arte. 327.
- Fusione delle dotazioni.	148 Arte. 328. - Opposizione al matrimonio.
148 Arte. 329. - Istanze annullabili Rifiuto.	149

TITOLO III - RIMEDI PROVVISORI

<i>Capo 1. - L'arresto prima del giudizio</i>	149 Art.
330. - Garanzia dell'apparenza.	149 Arte. 331. -
Importo della cauzione	150 art. 332. -
Domanda di fideiussione da assolvere.....	151 art. 333. - Rifiuto di prestare garanzia
151	
<i>Capitolo 2. - Pignoramento prima del giudizio</i>	152
Arte. 334. - Cauzione per la produzione dei beni.....	152 art. 335. -
Pignoramento dei beni.	153 Arte. 336. -
Esecuzione ed effetti del pignoramento.....	153 <i>Capo 3.</i> -
<i>Ingiunzioni temporanee</i>	154 art. 337. - Quando può essere concessa l'ingiunzione provvisoria....
154 art. 338. - Ingiunzione a vietare la ripetizione o la continuazione della violazione.....	155 art. 339. -
Inosservanza dell'ingiunzione.	155 Arte. 340. - Avviso alla controparte.
156 Arte. 341. - L'ordine può essere revocato, variato o annullato... 156 art. 342. - Ingiunzione ad Ente Impegnativo nei suoi confronti Ufficiali.	156
<i>Capitolo 4. - Ordinanze cautelari</i>	156
Art. 343. - Vendita provvisoria.....	156
art. 344. - Detenzione, conservazione e ispezione.....	156

Arte. 345. - Avviso alla controparte.	157	Arte.
346. - Sospensione della vendita.....	157	art.
347. - Deposito in giudizio.....	158	art.
348. - Altri ordini	158	Capitolo 5. - <i>Nomina dei curatori</i>
159	Art. 349. - Quando può essere nominato il curatore.....	159
art. 350. -	Compensi.	160
Arte. 351. - Doveri del curatore	160	art. 352. - Esecuzione degli obblighi dei curatori
160		
<i>Capitolo 6. - Apposizione di sigilli e formazione degli inventari</i>	161	
Arte. 353. - Principio.	161	Arte.
354. - Domanda di apposizione di sigilli.	161	Arte.
355. - Registri.....	161	art. 356. - Divieto di apporre sigilli su determinati beni.
162	Arte. 357. - Testamenti e altri documenti.	162
Arte. 358. - Rimozione dei sigilli.	163	Arte. 359. -
Inventario.....	163	

LIBRO VI - APPELLO, REVISIONE STRAORDINARIA, OPPOSIZIONE E REVISIONE DI TERZI

TITOLO I - RICORSO

<i>Capo 1. - Sentenze soggette ad appello</i>	165	Art.
360. - Principio.	165	Arte.
361. - Giurisdizione d'appello.	165	Arte.
362. - Giurisdizione d'appello speciale della Suprema Corte.	166	Art.
363. - Ricorsi incidentali.	166	Arte.
364. - Motivi di appello.....	167	Capo 2. - <i>Forma e tempi dell'impugnazione</i>
167	Art. 365. - Atto di appello e atto di appello.....	167
Art. 167 art. 366. - Contenuto della memoria di appello	168	art. 367. - Motivi di ricorso.
169	Arte. 368. - Fatti e argomenti nuovi.	169
Arte.	369. - Rigetto o modifica del memorandum.	170
Arte. 370. - Pluralità di attori o convenuti.....	171	art. 371. - Registro dei ricorsi
171	art. 372. - Ricorso fuori termine.	171
Arte. 373. - Domanda di impugnazione fuori termine.	172	art. 374. - Decisione sull'istanza.
172		

Arte. 375. - Non impugnabile.	
172 <i>Capo 3. - Sospensione del procedimento e dell'esecuzione</i>	
173 Art. 376. - Sospensione in primo grado	
173 art. 377. - Sospensione d'appello.	173
Arte. 378. - Soggiorno del presidente del tribunale.	
173 Arte. 379. - Condizioni per Ordinare Soggiorno.	
173 Arte. 380. - Garanzia per ordine di esecuzione.	
174 <i>Capo 4. - Dibattimento di appello</i>	175
Art. 381. - Sommario rigetto del ricorso.	175 Arte.
382. - Fissazione dell'udienza e diritto di replica.....	175 art. 384. -
Procedura dell'udienza.	176 Arte.
385. - Rinvio della causa da parte della corte d'appello.....	
177 art. 386. - Sentenza agli atti.	177 Arte.
387. - Rinvio in giudizio di seguito.	178
Arte. 388. - Eccezioni al giudizio di primo grado.....	178 Art.
178 art. 389. -Ulteriori prove.	178 Arte.
390. - Modalità di assunzione delle prove aggiuntive.....	179
art. 391. - Pronuncia di giudizio.	179 Arte. 392. -
Competenze della corte d'appello.....	180 art. 393. -
Domanda di restituzione.	180

TITOLO II - REVISIONE STRAORDINARIA L'art.

394. - Ricorso.	181 Arte. 395.
- Rimedio	181

TITOLO III - OPPOSIZIONE DI TERZI

Arte. 396. - Chi può proporre opposizione.	
182 Arte. 397. - Forma di opposizione.	
182 Arte. 398. - Effetti dell'opposizione	183

TITOLO IV - REVISIONE

Arte. 399. - Motivi di revisione.....	183 Art.
400. - Tempo di revisione.	184
Arte. 401. - Foro competente.	184
Arte. 402. - Forma e contenuto della domanda.	185 Arte.
403. - Riapertura del procedimento.	185 Arte. 404.
- Sospensione del procedimento.	185
Arte. 405. - Revisione della sentenza	185

LIBRO VII - APPROVVIGIONAMENTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO

TITOLO 1 - ESECUZIONE DEI DECRETI PROVOCATI

ERITREA

<i>Capo 1. - I tribunali esecutivi dei decreti.....</i>	186
406. - Principio.	186 Arte.
407. - Trasferimento del decreto	186 art.
408. - Procedura in caso di trasferimento.	187 Arte.
409. - Potere del giudice a cui è trasferito il decreto.	188 artt. 410. -
Questioni da determinare dal giudice dell'esecuzione Decreto.....	188
Arte. 411. - Sospensione dell'esecuzione.
188 Arte. 412. - Vincolante.	189 <i>Capo</i>
<i>2. - Istanza e procedimento esecutivo</i>	189 Art. 414. - Costituzione e contenuto della domanda.
189 Arte. 415. - Particolari della domanda di pignoramento	191 art. 416. - Istanza esecutiva del cotitolare del decreto.
191	
Arte. 417. - Domanda di Esecuzione da parte del cessionario di Decreto.....	192 Art.
418. - Escussione della responsabilità della fideiussione.
192 Arte. 419. - Morte del debitore giudiziale	193 art.
420. - Esecuzione per prescrizione	193 art. 421. -
Procedimento di ricezione della domanda di Esecuzione	194
Arte. 422. - Ordine di esecuzione.	194
Arte. 423. - Obiezione del Giudizio debitore.	194 Arte.
424. - Esame del giudizio debitore.	195 Arte. 425. - Sentenza debitore incapace di pagare.
195 Arte. 426. - Dove può essere emesso mandato di cattura.	195 Arte. 427. - Dati dell'ordine di cattura.....
196 art. 428. - Dove può essere disposta la carcerazione.....	196 art. 429. -
Scarcerazione.	196 Arte. 430. - Effetto del fermo o della scarcerazione.
197	

TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE

<i>Capo 1. - Disposizioni generali</i>	198 Art. 432. -
Decreto di versamento di denaro	198

Arte. 433. - Modalità di pagamento del denaro.	198
Arte. 434. - Versamento stragiudiziale a decretante	198
Arte. 435. - Esecuzione in caso di decreti incrociati	199
Arte. 436. - Esecuzione in causa di domande riconvenzionali ai sensi della stessa Decreti.....	200
Arte. 437. - Decreto per beni mobili specifici.	201
Arte. 438. - Decreto di adempimento specifico o ingiunzione. ...	201
Arte. 439. - Decreto di esecuzione di atto o di vidimazione di atto negoziabile.....	202
Arte. 440. - Decreto per i beni immobili.....	202
Arte. 441. - Distribuzione dei beni.	203
<i>Capo 2. - Pignoramento dei beni</i>	203
Arte. 442. - Beni non pignorabili.	203
Arte. 443. - Pignoramento per importo dovuto non determinato	204
Arte. 444. - Pignoramento di beni mobili diversi da Prodotti agricoli.	205
Arte. 445. - Pignoramento dei prodotti agricoli.....	205
Arte. 446. - Disposizioni in materia di prodotti agricoli ex art Attaccamento.....	206
Arte. 447. - Pignoramento di beni non in possesso Sentenza-debitore	207
Arte. 448. - Pignoramento di azioni mobiliari.....	208
Arte. 449. - Pignoramento dello stipendio.	208
Arte. 450. - Pignoramento di titoli negoziabili.....	209
Arte. 451. - Pignoramento di beni in custodia giudiziale o di pubblico ufficiale	209
Arte. 452. - Pignoramento di beni immobili.....	210
Arte. 453. - Eliminazione del pignoramento dopo l'adempimento di Decreto.....	210
Arte. 454. - Ingiunzione di pagamento di monete o banconote a soggetto avente diritto	211
Arte. 455. - Determinazione del pignoramento	211
<i>Capitolo 3. - Indagine su reclami e eccezioni</i>	211
Arte. 456. - Istruttoria su crediti pignoratizi.....	211
Arte. 457. - Decisione su reclamo o opposizione	212
Arte. 458. - Mantenimento del pignoramento con riserva di Ingombro.	212

Arte. 459. - Cause per accertare il diritto al pignoramento. ...	213
<i>Capitolo 4. - La vendita in genere.....</i>	<i>213</i>
Arte. 460. - Ordinanza di vendita di beni pignorati.	213
Arte. 461. - Bando di vendita all'asta.	214
Arte. 462. - Domanda di Vendita.	214
Arte. 463. - Modo di fare i bandi.	215
Arte. 464. - Tempo di vendita.....	215
Arte. 465. - Sospensione della vendita.	216
Arte. 466. -Seconda Asta.....	216
Arte. 467. - Acquirente inadempiente responsabile del danno sulla rivendita.	216
Arte. 468. - Decreto di non fare offerte per immobili senza permesso.....	217
Arte. 469. - Restrizione all'offerta o all'acquisto da parte degli Ufficiali.	218
<i>Capo 5. - Vendita di beni mobili</i>	<i>218</i>
Arte. 470. - Vendita di prodotti agricoli.	218
Arte. 471. - Disposizioni speciali relative alle coltivazioni... ..	219
Arte. 472. - Strumenti negoziabili e azioni.	219
Arte. 473. - Irregolarità per non inficiare la vendita.	219
Arte. 474. - Consegna di beni mobili e azioni.....	220
Arte. 475. - Cessione di titoli negoziabili e Azioni.	220
<i>Capo 6. - Vendita di beni immobili.....</i>	<i>221</i>
Arte. 477. - Rinvio della vendita per abilitare il giudizio- debitore per aumentare l'importo del decreto.	221
Arte. 478. - Deposito dell'Offerente.	222
Arte. 479. - Tempo di pagamento integrale del denaro d'acquisto.....	222
Arte. 480. - Procedura in mora di pagamento.....	222
Arte. 481. - Offerta di preferenza del co-partecipante.....	223
Arte. 482. - Istanza per messa a riposo.	223
Arte. 483. - Istanza per revocazione di vendita a causa dell'art Irregolarità o frode.	223
Arte. 484. - Istanza di vendita per accantonamento Ove n Interesse vendibile.....	224
Arte. 485. - Quando la vendita diventi assoluta o venga accantonata. .	224
Arte. 486. - Consegna dei beni occupati in giudizio- debitore.....	225

Arte. 487. - Consegna dei beni occupati dal conduttore.....	225
<i>Capo 7. - Resistenza alla consegna del possesso.....</i>	<i>225</i>
Arte. 488. - Resistenza o ostacolo al possesso di Proprietà immobiliare.	225
Arte. 489. - Resistenza o impedimento da parte del debitore del giudizio. . 226 artt. 490. - Resistenza od Ostruzione per <i>Bona Fide</i> Ricorrente	226
Arte. 491 - Espropriazione da parte del titolare del decreto o dell'acquirente... 226 art. 492. - Disposizioni non applicabili al cessionario <i>lite</i> pendente.....	
227 art. 493. - Ordini conclusivi soggetti a regolare causa.	227
<i>Capo 8. - Esecuzione delle sentenze straniere.....</i>	<i>227</i>
Arte. 494. Principio.....	227 Art.
495. Forma della domanda.....	228 art.
496. - Presupposti per l'accoglimento della domanda.	228
Arte. 497. - Procedimento.....	
228 Art. 498. - Decisione	229

LIBRO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Arte. 499. - Poteri disciplinari.	230 Arte.	
500. - Pena sommaria per taluni delitti.....	230 art. 501. - Regolamento.....	230

PREAMBOLO

CONSIDERATO che la corretta determinazione dei diritti e dei doveri richiede l'esistenza di norme procedurali ben definite che disciplinino il processo contenzioso;

CONSIDERATO indispensabile l'emanazione di un diritto processuale che soddisfi le esigenze e gli standard della giustizia;

CONSIDERANDO che l'emanazione del diritto processuale è auspicabile per garantire una determinazione equa e uniforme di diritti e doveri; E

CONSIDERANDO che la determinazione dei diritti e dei doveri previsti dal diritto sostanziale è subordinata e resa inutile a meno che le norme di procedura civile messe in atto non siano efficaci, efficienti, convenienti e di facile utilizzo;

ORA, QUINDI, viene emesso come segue.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE DELLO STATO DELL'ERITREA

LIBRO I - QUESTIONI PRELIMINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Arte. 1. - Applicazione.

- (1) Questo codice può essere citato come *codice di procedura civile dello Stato dell'Eritrea* ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta delle leggi eritree.

- (2) Il *codice di procedura civile dello Stato dell'Eritrea* si applica a tutti i procedimenti in controversie civili e commerciali di competenza dei tribunali comunitari, dei tribunali regionali, dell'Alta Corte e della Corte Suprema.

Arte. 2. - Interpretazione.

- (1) In questo Codice, a meno che il contesto non richieda diversamente,
 - (A) "**affidavit**" indica una dichiarazione di fatti per iscritto legalmente giurata o affermata come vera dal dichiarante;

 - (B) "**parere concorrente**" significa un parere separato che esprime accordo con un altro parere, ma per un motivo diverso;

 - (C) "**tribunale**" indica un tribunale istituito dalla legge;

 - (D) **per "decreto"** si intende l'espressione formale di ogni pronuncia pregiudiziale o definitiva che, per quanto concerne il giudice pronunciante,

determina definitivamente i diritti delle parti in merito a tutte o parte delle questioni controverse nella causa;

- (e) **“titolare del decreto”** indica qualsiasi persona a favore della quale è stato emesso o approvato un decreto, o è stato emesso un ordine eseguibile, e include il cessionario di un decreto;

- (G) **"ufficiale dell'esecuzione"** indica qualsiasi giudice, funzionario di qualsiasi tribunale o qualsiasi altra persona autorizzata dalla legge a eseguire sentenze;

- (G) **“tribunale straniero”** significa un tribunale esterno Eritrea;

- (H) **“sentenza straniera”** significa la sentenza di un tribunale straniero;

- (io) **sostenitore del governo** include:
 - (io) qualsiasi funzionario nominato dal governo per svolgere tutte o alcune delle funzioni imposte da questo Codice sull'avvocato del governo; E

 - (ii) qualsiasi difensore che agisca sotto le direttive del difensore del governo;

- (J) **“sentenza”** indica la dichiarazione resa da un tribunale che esprime la decisione del tribunale su una questione e, per maggiore certezza, include qualsiasi decisione, decreto o ordinanza del tribunale;

- (K) **“debitore della sentenza”** indica qualsiasi persona contro la quale è stata emessa una sentenza o è stato emesso un ordine eseguibile;
- (1) **“legge”** comprende proclami, decreti, ordinanze e qualsiasi legislazione sussidiaria emanata in base ad essi;
- (m) **"rappresentante legale"** : qualsiasi persona che rappresenta legalmente una persona disabile o il patrimonio di una persona deceduta;
- (n) per **“utili medi”** dei beni si intendono quei profitti che la persona indebitamente detentrica di tali beni ha effettivamente ricevuto o avrebbe potuto riceverne con ordinaria diligenza, unitamente agli interessi su tali profitti, ma non devono includere gli utili dovuti a migliorie apportate da tale persona;
- (o) **"ordine"** significa l'espressione formale di qualsiasi decisione di un tribunale che non sia un decreto;
- (P) per **“persona disabile”** si intende qualsiasi persona non capace ai sensi di legge;
- (Q) **"difensore"** indica un avvocato e include qualsiasi persona autorizzata a comparire e patrocinare per qualcun altro;
- (R) **“prescritto”** significa prescritto dai regolamenti ai sensi del presente Codice;
- (S) **“processo”** indica qualsiasi atto giudiziario o ordine emesso all'inizio o nel corso del procedimento;

- (T) **“cancelliere”** indica il cancelliere o l'assistente del cancelliere di un tribunale e comprende qualsiasi cancelliere incaricato dal cancelliere di svolgere in tutto o in parte le funzioni di un cancelliere;
- (u) **"quota in una società per azioni o società"** include azioni, azioni obbligatorie, obbligazioni o obbligazioni.

- (2) Se non diversamente richiesto dal contesto, i termini di genere maschile includono il genere femminile e *il vizio versato*.

Arte. 3. - Scopo.

L'obiettivo di questo Codice è quello di consentire al tribunale e alle parti di promuovere la giustizia sostanziale e procedurale e di garantire una risoluzione giusta, rapida ed efficiente delle controversie civili e commerciali.

Arte. 4. - Accesso alla giustizia.

Le disposizioni del presente Codice non pregiudicano il diritto di ogni persona ad avere accesso a un tribunale per la tutela e l'esercizio dei suoi diritti.

Arte. 5. - Indipendenza e Imparzialità del Giudice.

I giudici sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e non si sottomettono ad altra autorità se non quella della Costituzione e della legge.

Arte. 6. - Uguaglianza davanti alla Corte.

Il procedimento dinanzi al tribunale si svolge sulla base della parità delle parti. Il tribunale assicurerà che tutte le parti godano ugualmente dei diritti e osservino ugualmente i doveri, stabiliti nel presente Codice, senza distinzione di razza, nazionalità, lingua,

sesto, origine etnica, colore, proprietà, posizione ufficiale, stato sociale o economico, luogo di residenza, religione, credo o opinioni politiche.

Arte. 7. - Diritto di essere ascoltato.

(1) Ciascuna parte ha il diritto di essere ascoltata dinanzi a un tribunale.

(2) Il diritto di essere ascoltato include:

(A) il diritto di ciascuna parte di presentare e spiegare il caso mediante la presentazione di prove e argomenti ammissibili;

(B) il diritto di ciascuna parte di avere accesso a tutte le dichiarazioni, i documenti e le altre informazioni presentate al tribunale in merito alla causa dalle parti avversarie o in altro modo; E

(contro) il diritto di contraddire le dichiarazioni, i documenti e le altre informazioni fornite al tribunale dalle parti avversarie in causa o in altro modo.

(3) Quando la prova deve essere resa in una lingua diversa dal tigrino, deve essere interpretata da un interprete ufficiale o da qualsiasi altra persona che il tribunale può nominare a tale scopo, e qualsiasi persona così nominata deve prima di interpretare la prova prestare giuramento o affermazione nella forma prevista dalla legge.

(4) Il tribunale garantisce che non venga presa alcuna decisione fino a quando i requisiti del diritto di ciascuna parte di essere ascoltati non siano pienamente soddisfatti.

Arte. 8. - Udienza pubblica.

- (1) La regola generale è che tutte le udienze sono pubbliche.
- (2) La natura pubblica delle udienze giudiziarie non richiede che il tribunale prenda disposizioni speciali per l'accoglienza del pubblico.
- (3) Il tribunale, d'ufficio o su richiesta delle parti, può ordinare che un'udienza, o parte di essa, si svolga *a porte chiuse* se ritiene che:
 - (A) la pubblicità vanificherebbe l'oggetto dell'udienza;
 - (B) l'udienza riguarda la sicurezza nazionale dell'Eritrea;

(contino) si tratta di informazioni riservate e la pubblicità danneggerebbe tale riservatezza;
 - (D) l'udienza *a porte chiuse* è necessaria per tutelare la privacy delle parti o di altre persone, come bambini e pazienti;
 - (e) il tribunale lo ritenga necessario nell'interesse dell'ordine pubblico o dell'amministrazione della giustizia.
- (4) L'udienza, o parte di essa che si tiene *a porte chiuse*, deve essere condotta in conformità con questo Codice.

Arte. 9. - Transazioni.

Al fine di raggiungere un accordo tra le parti, il giudice può richiedere in qualsiasi fase del procedimento la comparizione personale delle parti o, qualora la parte sia la

Governo o ente, l'aspetto personale di qualsiasi persona da parte del governo o dell'ente che ha l'autorità di vincolare la parte a un accordo.

Arte. 10. - Tempo ragionevole.

- (1) Il tribunale assicura che, per quanto possibile e in armonia con l'esigenza di fare giustizia, ogni caso sia trattato rapidamente. Su richiesta o d'ufficio il giudice ordina alla parte di astenersi dal provocare ingiustificato ritardo.

La parte che non si attiene alle ordinanze del tribunale al riguardo può essere condannata per oltraggio alla corte o soggetta ad altre sanzioni, come la preclusione delle tardive argomentazioni.

- (2) Il tribunale emette una sentenza entro un termine ragionevole tempo.

Arte. 11. - Voto di maggioranza in seduta plenaria.

- (1) Le questioni in una causa esaminata in seduta plenaria devono essere risolte a maggioranza. Nessun giudice può astenersi.

- (2) Il giudice che non è d'accordo con la decisione di un altro giudice seduto nella stessa causa può scrivere e presentare un'opinione dissenziente o concordante e deve essere rilasciata contemporaneamente ai motivi di la maggioranza.

Arte. 12. - Delegazione.

Qualora il presente codice, una sentenza, un decreto o un'ordinanza del tribunale richieda o consenta al tribunale di compiere un atto di carattere formale o amministrativo, il tribunale può delegare a un cancelliere il potere di compiere tale atto. L'ufficiale giudiziario può consultare il giudice delegato prima di compiere l'atto.

Arte. 13. - Ricusazione.

- (1) Su istanza di qualsiasi parte coinvolta nel caso, o di propria iniziativa, qualsiasi giudice designato a conoscere questioni nelle fasi preliminari, processuali o di appello di un caso deve recusare se stesso in qualsiasi procedimento in cui:
- (A) ha un interesse personale;
 - (B) è un parente di qualsiasi persona coinvolta;
 - (contro) ha avuto un precedente coinvolgimento sostanziale nel caso; o
 - (D) per qualsiasi altra ragione la sua indipendenza o imparzialità nel procedimento potrebbe essere ragionevolmente messa in discussione.
- (2) Se un giudice decide di non ricusarsi ai sensi del presente articolo, tale decisione è soggetta a ricorso immediato, prima della prosecuzione del procedimento, dinanzi al tribunale che si occuperà dell'impugnazione della causa dopo la sentenza. Nel caso in cui il giudice sia un Giudice della Corte Suprema, l'appello sarà giudicato da altri Giudici della Corte Suprema.

Arte. 14. - Procuratore Generale.

Quando ha motivo di ritenere che l'interesse pubblico sia leso, il procuratore generale può intervenire in qualsiasi causa in qualsiasi fase del procedimento.

TITOLO II - TEMPO

Arte. 15. - Fissazione e calcolo dei termini.

Il periodo di tempo per fare qualsiasi cosa in relazione al procedimento in tribunale è fissato, se non stabilito dalla legge, dal tribunale tenuto conto di tutte le circostanze della causa.

Arte. 16. - Significato di 'Anno', 'Mese' e 'Giorno'.

In questo Codice, in una sentenza, decreto o ordinanza del tribunale, "anno", "mese" o "giorno" indicano rispettivamente un anno solare, un mese solare e un giorno solare.

Arte. 17. - La fine del periodo di tempo.

- (1) Il periodo di tempo, calcolato in anni, scade nel mese corrispondente e nella data corrispondente dell'ultimo anno del periodo.
Calcolato in mesi, il termine scade alla data corrispondente dell'ultimo mese del periodo. Se la scadenza del termine, calcolato in mesi, cade in un mese che non ha una data corrispondente, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese corrispondente.
- (2) L'atto processuale può essere eseguito fino alle ventiquattro ore dell'ultimo giorno del periodo di tempo.

Arte. 18. - Informatica.

- (1) Un periodo di tempo, calcolato come numero di giorni, è calcolato in giorni liberi.
- (2) "Giorni liberi" significa che, nel calcolo del numero di giorni, non si tiene conto del giorno in cui inizia il periodo e si comprende il giorno in cui termina il periodo.

- (3) Un periodo specificato di cinque giorni o meno non include i sabati, le domeniche o i giorni festivi.
- (4) Quando il periodo specificato per compiere qualsiasi atto presso l'ufficio del tribunale termina in un giorno in cui l'ufficio è chiuso, tale atto deve essere eseguito in tempo il giorno successivo in cui l'ufficio del tribunale è aperto. Se il termine termina in un giorno in cui condizioni meteorologiche o altre condizioni meteorologiche hanno reso inaccessibile l'ufficio del tribunale, l'atto deve essere compiuto tempestivamente il primo giorno dopo che è cessata l'inaccessibilità.
- (5) Ogni volta che una parte ha il diritto o è tenuta a compiere un atto entro un termine prescritto dopo la notifica di un avviso o di un documento, e l'avviso o il documento gli viene notificato per posta, sette giorni devono essere aggiunti al termine prescritto.

Arte. 19. - Rispetto del termine.

- (1) Un termine si considera rispettato se lo scopo per il quale tale termine è stato fissato è stato raggiunto prima della sua scadenza.
- (2) Quando sorge una controversia sull'osservanza di un termine, la parte che sostiene che tale termine sia stato rispettato deve provare la sua affermazione.

Arte. 20. - Proroga del termine.

Salvo espressa disposizione contraria, il periodo di tempo stabilito dalla legge non può essere abbreviato o prorogato. Tuttavia una proroga può essere concessa dal tribunale a sua discrezione

- (A) se ne viene fatta richiesta prima della scadenza del termine originariamente previsto o prorogato da precedente ordinanza; o

- (B) se una richiesta è stata presentata dopo la scadenza del termine specificato e l'omissione era scusabile.

Arte. 21. - Ritardo.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, tutto ciò che dovrebbe essere fatto, ma non è stato fatto prima della scadenza di un termine, non può essere fatto successivamente e, se fatto successivamente, è privo di effetto.

Arte. 22. - Nuovo limite di tempo.

- (1) Tutto ciò che avrebbe dovuto essere fatto, ma non è stato fatto prima della scadenza di un termine, può essere fatto successivamente quando, su richiesta, il tribunale fissa un nuovo termine.

- (2) In base a questo non può essere fissato un nuovo termine Articolo a meno che il ricorrente non dimostri al giudice che gli è stato impedito di osservare il termine per:
 - (A) circostanze di *forza maggiore* o altri motivi imperativi;
E

 - (B) la domanda è proposta entro quindici giorni dal momento in cui tali fatti non gli impediscono più di osservare il termine.

- (3) Un nuovo termine non può essere fissato se una domanda adduce errore, dimenticanza, onere di affari o circostanze simili che non equivalgono a *forza maggiore*.

Arte. 23. - Il Tribunale può concedere termini e rinviare l'udienza.

- (1) In qualsiasi momento, se il richiedente dimostra una causa sufficiente, il tribunale può concedere tempo alle parti

o ad uno di essi e rinviare l'udienza della causa per il tempo necessario.

- (2) L'udienza è aggiornata se l'adozione della decisione è subordinata al completamento di altri procedimenti civili o penali.
- (3) All'aggiornamento dell'udienza, il tribunale fissa un giorno per la continuazione della causa e può adottare l'ordine che ritiene opportuno in relazione alle spese causate dall'aggiornamento, a condizione che quando l'udienza delle prove è iniziata, l'udienza della causa, per quanto possibile, sarà continuata di giorno in giorno fino a quando tutti i testimoni non saranno stati esaminati e interrogati.
- (4) Nessun rinvio è concesso quando uno degli avvocati delle parti non si presenta senza preavviso entro un termine ragionevole.
- (5) Se un'udienza è stata aggiornata *sine die*, il tribunale emette una nuova citazione alle parti e ai testimoni.

Arte. 24. - Effetto dell'addizione.

- (1) All'aggiornamento dell'udienza, il tribunale emette l'ordine necessario per garantire che lo scopo per il quale è stato concesso l'aggiornamento sia raggiunto.
- (2) Durante la sospensione del procedimento non decorrono i termini previsti dalla legge o fissati dal tribunale, a condizione che tale sospensione si consideri non avvenuta se, a causa del fatto che l'attore non ha perseguito diligentemente la sua richiesta in tribunale, il caso rimane sospeso per un periodo di due anni.

Arte. 25. - Scopo del rinvio non eseguito.

- (1) Quando lo scopo per il quale è stato concesso l'aggiornamento non è stato realizzato per un motivo imputabile a una delle parti, il tribunale può procedere, nonostante tale mancanza, a decidere la causa immediatamente alla ripresa del procedimento.
- (2) Quando lo scopo per il quale è stato concesso l'aggiornamento non è stato realizzato per un motivo non imputabile a nessuna delle parti, può essere concesso un ulteriore aggiornamento.

TITOLO III - DIRITTO ESTERO

Arte. 26. - Principio.

Qualora sia applicabile il diritto sostanziale straniero, il tribunale determina l'esistenza e il contenuto di tale diritto straniero in conformità con la sua interpretazione e applicazione nella corrispondente giurisdizione straniera.

Arte. 27. - Materiali Rilevanti.

Per determinare la legge straniera nel modo più accurato e affidabile possibile, il tribunale può prendere in considerazione qualsiasi materiale o fonte pertinente, comprese le testimonianze, presentate o meno da una parte o ammissibili secondo le regole della prova.

Arte. 28. - Assistenza.

Ai fini della determinazione del diritto straniero sostanziale, il giudice può invocare:

- (A) l'assistenza degli organi autorevoli dell'
Stato dell'Eritrea e della giurisdizione estera interessata;

(B) l'assistenza delle parti; o

(contro) i servizi di esperti.

Arte. 29. - Provvedimenti aggiuntivi.

Se l'esistenza o il contenuto del diritto straniero sostanziale non possono essere determinati, si applica il diritto eritreo a meno che, entro i limiti del diritto internazionale privato eritreo, le parti esprimano la loro scelta per un altro diritto straniero accertabile o per Disposizioni uniformi internazionali di diritto privato o per alcuni principi generali di diritto privato.

TITOLO IV - PENDENZA, PRIORITÀ E

RIS GIUDIZIATA

Arte. 30. - Pendenza.

- (1) Nessun tribunale può processare alcuna causa in cui la questione in questione era o è anche in discussione in una causa civile precedentemente istituita tra le stesse parti, o tra parti contro le quali esse o una di esse possono rivendicare, litigando sotto lo stesso titolo, se tale causa è pendente in qualsiasi tribunale dell'Eritrea avente giurisdizione in materia.
- (2) Se all'estero è già pendente una causa sulle stesse cause tra le stesse parti, il tribunale eritreo può sospendere il procedimento se si prevede che il tribunale straniero renda riconoscibile la decisione nello Stato dell'Eritrea entro un termine ragionevole.

Arte. 31. - Priorità.

- (1) Una causa civile non può essere istituita in più di una corteo.

- (2) Se una causa può essere intentata in più di un tribunale, il tribunale in cui è stata depositata per la prima volta la domanda è competente e la causa è pendente in quel tribunale.

Arte. 32. - Cosa giudicata.

- (1) Nessun tribunale può giudicare qualsiasi causa in cui la questione direttamente e sostanzialmente in questione sia stata direttamente e sostanzialmente in discussione in una precedente causa tra le stesse parti, o tra parti sotto le quali esse o una di esse rivendicano, litigando sotto lo stesso titolo, ed è stata ascoltata e definitivamente decisa.
- (2) Qualsiasi questione che avrebbe potuto e dovuto costituire motivo di difesa o di attacco nella causa precedente sarà ritenuta direttamente e sostanzialmente in questione in tale causa.
- (3) Qualsiasi rimedio richiesto nella causa precedente che non sia stato espressamente concesso dalla sentenza emessa in tale causa sarà, ai fini del presente articolo, considerato come rifiutato.
- (4) Quando le persone litigano in buona fede in relazione a diritti pubblici o privati rivendicati in comune per se stesse e per altri, tutte le persone interessate a tali diritti saranno considerate, ai fini del presente articolo, pretese nei confronti delle persone che stanno litigando.

LIBRO II - LA PROCEDURA CIVILE IN GENERE

TITOLO I - FORO COMPETENTE

Capo 1. - Giurisdizione internazionale

Arte. 33. - Ambito di applicazione.

Salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale o di un trattato di cui lo Stato dell'Eritrea è parte, la giurisdizione dei tribunali eritrei in materia civile e commerciale internazionale è definita dal presente capo.

Arte. 34. - Foro dell'imputato.

- (1) Salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni del diritto eritreo, la competenza spetta ai tribunali eritrei se l'imputato ha la residenza abituale nello Stato dell'Eritrea.
- (2) Quando il convenuto è una società o un'altra persona giuridica, la giurisdizione spetta ai tribunali eritrei se il convenuto ha la sua sede principale di attività, o altrimenti esercita attività, nello Stato dell'Eritrea. La sede principale dell'attività sarà l'ubicazione della sede centrale come designata nel suo statuto, a meno che non sia dimostrato che la sede principale della sua attività è altrove.

Arte. 35. - Competenza per convenzione.

- (1) Se le parti hanno concordato che i tribunali dello Stato dell'Eritrea avranno giurisdizione per risolvere qualsiasi controversia che sia sorta o possa sorgere in relazione a un particolare rapporto giuridico riguardante crediti pecuniari, i tribunali eritrei avranno giurisdizione esclusiva.

- (2) Se le parti hanno concordato che un tribunale straniero sia competente a risolvere qualsiasi controversia che sia sorta o possa sorgere in relazione a un particolare rapporto giuridico riguardante crediti pecuniari, tale tribunale avrà giurisdizione esclusiva.
- (3) Un accordo di giurisdizione è valido nella forma se è stato stipulato o confermato:
- (A) per iscritto;
 - (b) con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che renda le informazioni accessibili in modo da poter essere utilizzate per successive consultazioni;
 - (c) secondo un uso regolarmente osservato dalle parti; o
 - (D) secondo un uso di cui le parti erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che è regolarmente osservato dalle parti di contratti della stessa natura nel particolare commercio o commercio in questione.
- (4) In materia di contratti di cui al presente capo, la clausola attributiva di competenza giurisdizionale ha forza giuridica solo se stipulata dopo che la controversia è sorta.
- (5) Un accordo sulla giurisdizione deve essere considerato come un contratto in sé, e un tribunale può determinare la validità dell'accordo separatamente dalla determinazione di ogni altra questione.

Arte. 36. - Contestazione o accettazione della giurisdizione del convenuto.

- (1) Un tribunale eritreo può esercitare la giurisdizione se il convenuto procede nel merito senza contestare la giurisdizione.
- (2) Il convenuto ha il diritto di contestare la giurisdizione entro e non oltre il momento in cui offre la prima difesa scritta nel merito ai sensi del presente Codice.

Arte. 37. - Competenza in materia particolare.

Un querelante può anche intentare un'azione in un tribunale eritreo in casi relativi a:

- (1) un contratto per la fornitura di beni, se l'Eritrea è il luogo in cui i beni sono stati forniti o dovrebbero essere forniti, in tutto o in parte;
- (2) un contratto per la prestazione di servizi, se l'Eritrea è il luogo in cui i servizi sono stati forniti o dovrebbero essere forniti, in tutto o in parte;
- (3) un contratto per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, se l'Eritrea è il luogo in cui l'adempimento dell'obbligazione principale ha avuto luogo o avrebbe dovuto avvenire, in tutto o in parte;
- (4) un contratto di fornitura di beni e/o di prestazione di servizi concluso da una persona fisica per uno scopo che può essere considerato estraneo alla sua attività imprenditoriale o professionale, se l'Eritrea è sia il luogo in cui tale persona fisica ha la sua residenza abituale sia il luogo in cui detta persona fisica ha compiuto i passi necessari per la conclusione del contratto;

- (5) un contratto individuale di lavoro, se l'Eritrea è il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro;
- (6) un illecito civile, se l'Eritrea è il luogo in cui l'evento dannoso si è verificato o rischia di verificarsi;
- (7) diritti reali su beni immobili o locazioni di beni immobili, se l'Eritrea è il luogo in cui è situato il bene immobile.

Arte. 38. - Filiali.

I tribunali eritrei sono competenti se una succursale, agenzia o qualsiasi altro stabilimento del convenuto è situato nello Stato dell'Eritrea, a condizione che la controversia riguardi direttamente l'attività di tale succursale, agenzia o stabilimento.

Arte. 39. - Molteplicità dei difensori.

Un tribunale eritreo avente giurisdizione sulla base di uno dei precedenti articoli del presente capo sarà competente anche nei confronti di qualsiasi coimputato se il collegamento tra le diverse domande al momento della loro proposizione è sufficientemente stretto da richiedere la giustizia in un processo congiunto.

Arte. 40. - Controdeduzioni.

Il tribunale eritreo dinanzi al quale è pendente un'originaria pretesa è altresì competente per ogni pretesa accessoria e riconvenzionale, nonché per ogni azione di garanzia o cauzione connessa alla originaria pretesa, ovvero in ogni altro giudizio di terzi connesso alla originaria pretesa.

Arte. 41. - Forum Necessitatis.

Se la legge dello Stato dell'Eritrea non prevede altrimenti la giurisdizione internazionale in Eritrea in una questione particolare e i procedimenti all'estero sono impossibili o sarebbero irragionevoli,

la giurisdizione internazionale può spettare ai tribunali eritrei se il caso è sufficientemente collegato alla sfera legale eritrea da rendere giusto e ragionevole il giudizio nei tribunali eritrei.

Arte. 42. - Provvedimenti provvisori e cautelari.

Un tribunale eritreo può ordinare misure provvisorie o cautelari per proteggere, in via provvisoria, qualsiasi pretesa, domanda accessoria o domanda riconvenzionale anche se non è competente a pronunciarsi sul merito della domanda, domanda accessoria o domanda riconvenzionale.

Capo 2. - Giurisdizione nazionale e materia

Arte. 43. - Principio.

- (1) Ogni causa deve essere processata da un tribunale competente a processarla ai sensi delle disposizioni del presente Capitolo e, salvo diversa disposizione, deve essere istituita presso il tribunale del grado più basso competente a processarla.
- (2) Ogni appello sarà giudicato dal tribunale competente a giudicarlo secondo le disposizioni del presente Codice.

Arte. 44. - Competenza dei giudici comunitari.

Salvo espressa disposizione contraria, i tribunali *comunitari* sono competenti a giudicare tutte le cause:

- (1) non per quanto riguarda i beni immobili, dove l'importo in questione non supera i 100.000 Nakfas; E
- (2) per quanto riguarda i beni immobili, dove l'importo in questione non supera i 150.000 Nakfa.

Arte. 45. - Competenza dei tribunali regionali.

Salvo espressa disposizione contraria, i tribunali regionali lo faranno hanno giurisdizione per processare tutte le cause:

- (1) non riguardanti beni immobili, se l'importo in questione è compreso tra 100.001 e 500.000 Nakfas; E
- (2) per quanto riguarda i beni immobili, dove l'importo in questione è compreso tra 150.001 e 1.000.000 Nakfas.

Arte. 46. - Competenza dell'Alta Corte.

(1) L'Alta Corte avrà giurisdizione per giudicare tutto segue:

- (A) non riguardanti i beni immobili, se l'importo in questione supera i 500.000 Nakfas; E
- (B) per quanto riguarda i beni immobili, se l'importo in questione supera 1.000.000 Nakfas.

(2) L'Alta Corte ha giurisdizione esclusiva su provare tute riguardanti:

- (A) la costituzione, lo scioglimento e la liquidazione degli organi sociali;
- (B) atti negoziali, diritto fallimentare e marittimo;
- (contro) polizze assicurative;
- (D) marchi, brevetti e diritti d'autore;
- (e) esproprio e proprietà;

- (G) la responsabilità dei dipendenti pubblici per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio; E
 - (G) nazionalità.
- (3) In tutti i casi l'Alta Corte decide sulle domande per l'esecuzione di sentenze straniere e lodi arbitrali.

Arte. 47. - Competenza pecuniaria.

- (1) Un tribunale ha giurisdizione pecuniaria quando l'importo o il valore dell'oggetto della causa è, il giorno dell'avvio della causa, entro i limiti per quel tribunale come stabilito nel presente Capitolo.
- (2) Nel determinare se ha giurisdizione pecuniaria, il tribunale deve guardare all'importo indicato nella dichiarazione di reclamo.
- (3) Qualora una causa sia stata intentata in un tribunale competente ai sensi delle disposizioni del presente Capitolo, tale tribunale rimarrà competente nonostante l'importo o il valore dell'oggetto della causa aumenti o diminuisca a causa di cambiamenti nelle circostanze economiche.
- (4) Se una parte della domanda è ammessa in qualsiasi momento prima della produzione delle prove e l'importo o il valore dell'oggetto della causa è di conseguenza ridotto, il tribunale può processare la causa o, di propria iniziativa, può ordinare il trasferimento della causa a un tribunale subordinato che abbia giurisdizione pecuniaria per quanto riguarda l'importo rimanente.

Arte. 48. - Pretese plurime.

- (1) Se uno o più attori hanno unito nella stessa causa diverse azioni contro lo stesso convenuto o gli stessi convenuti congiuntamente, la giurisdizione del tribunale, tranne nei casi in cui le cause sono state riunite ai sensi dell'articolo 107, si basa sull'importo o sul valore delle rivendicazioni complessive.

- (2) Se nella stessa causa sono avanzate diverse rivendicazioni, alcune delle quali sono principali e alcune accessorie, o se nella causa sono avanzate rivendicazioni alternative, la giurisdizione del tribunale dipende dall'importo o dal valore della richiesta principale più elevata.

- (3) In caso di domanda riconvenzionale, la giurisdizione del tribunale dipende dall'importo o dal valore della domanda più alta, qualunque essa sia. Se l'importo o il valore della domanda più elevata eccede la competenza del tribunale dinanzi al quale è stata proposta la domanda principale, il tribunale rinvia la causa al tribunale competente.

Arte. 49. - Pretese non monetarie.

Salvo espressa disposizione contraria, qualora l'oggetto di una causa non possa essere espresso in denaro, tale causa sarà giudicata dal tribunale regionale competente per territorio.

Capo 3. - Giurisdizione nazionale e locale

Arte. 50. - Principio.

- (1) Salvo quanto previsto dal presente Capo o da altre specifiche disposizioni di legge, ogni causa è promossa davanti al tribunale del luogo in cui

l'imputato è un residente abituale, esercita affari o lavora personalmente per guadagno.

- (2) Una causa contro i convenuti congiunti può essere istituita presso il tribunale di uno qualsiasi dei luoghi in cui uno degli imputati risiede, svolge attività commerciali o lavora personalmente a scopo di lucro.

Arte. 51. - Convenuto residente all'estero.

- (1) Nel caso in cui il convenuto risieda, svolga un'attività commerciale o lavori personalmente all'estero, la causa deve essere istituita presso il tribunale dell'Eritrea scelto dall'attore, a meno che non si tratti di beni immobili che il convenuto possiede in Eritrea, nel qual caso la causa deve essere istituita presso il tribunale del luogo in cui si trova tale proprietà.
- (2) Se il convenuto è uno straniero che non risiede, svolge attività commerciali o lavora personalmente a scopo di lucro in Eritrea, ma il convenuto possiede beni mobili o immobili in Eritrea, la causa può essere istituita presso il tribunale del luogo in cui si trovano tali beni.

Arte. 52. - Cause contro lo Stato.

Le azioni contro lo Stato o un dipartimento o ente della Pubblica Amministrazione possono, a discrezione dell'attore, essere promosse davanti al tribunale del luogo in cui:

- (1) l'attore risiede, esercita affari o lavora personalmente per guadagno;
- (2) il contratto a cui si riferisce la causa è stato stipulato o doveva essere eseguito; o
- (3) si è verificato il fatto che fa sorgere la responsabilità.

Arte. 53. - Cause contro una persona giuridica.

- (1) L'azione contro l'organizzazione aziendale è promossa presso il tribunale del luogo ove si trova la sede principale, ovvero del luogo ove si trova la succursale avverso la quale è promossa l'azione.
- (2) Le cause contro un'associazione, comitato, fondo o fondo devono essere istituite presso il tribunale del luogo in cui tale associazione, comitato, fondo o fondo è stato costituito, o quando tale comitato di associazione, fondo o fondo deve essere registrato per legge, in tale luogo di registrazione.
- (3) Le cause relative alla responsabilità di un funzionario di un ente possono essere istituite in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Arte. 54. - Cause relative a patrimoni.

Le cause relative a una successione in liquidazione sono promosse presso il tribunale del luogo in cui la successione è stata aperta.

Arte. 55. - Cause in materia di contratti.

- (1) Le cause relative ai contratti possono essere promosse, a discrezione dell'attore, davanti al tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso o del luogo in cui doveva essere eseguito, a meno che nel contratto non sia indicato altro luogo.
- (2) Le cause relative a un contratto di trasporto devono essere istituite in conformità con le disposizioni del codice marittimo o del codice commerciale prescritte in tali materie.

- (3) Le azioni legali relative a un contratto di assicurazione possono essere intentate presso il tribunale del luogo in cui è situata o registrata in Eritrea la sede principale della compagnia di assicurazioni interessata, o nel luogo in cui si trova l'oggetto assicurato.
- (4) Le azioni relative a pegno, deposito o cauzione possono essere promosse davanti al tribunale del luogo in cui si trova il bene oggetto della causa.

Arte. 56. - Cause relative a beni immobili.

- (1) Salvo espressa disposizione contraria, tute per:
 - (A) il recupero di beni immobili con o senza rendita o mesne utili;
 - (B) la partizione di beni immobili;
 - (C) (contro) la determinazione di qualsiasi altro diritto a, o interesse per beni immobili; o
 - (D) risarcimento danni a beni immobili;

deve essere istituita presso il tribunale del luogo in cui si trovano tali beni.

- (2) Nell'azione per ottenere il risarcimento o il risarcimento del danno ai beni immobili detenuti da o per conto del convenuto, quando il risarcimento richiesto può essere interamente ottenuto mediante l'obbedienza personale del convenuto, tale azione può essere promossa o presso il tribunale del luogo in cui si trova tale bene o nel luogo in cui risiede il convenuto.

Arte. 57. - Beni immobili ricadenti nella giurisdizione di Tribunali diversi.

- (1) Una causa relativa a beni immobili situati nella giurisdizione di diversi tribunali può essere istituita in uno qualsiasi di questi tribunali.
- (2) Laddove si sostenga che non è chiaro in quale giurisdizione locale del tribunale si trovi un bene immobile, uno qualsiasi di tali tribunali può, se accertato che vi è motivo di presunta incertezza, registrare una dichiarazione in tal senso e può quindi tentare qualsiasi causa riguardante tale proprietà. La sua sentenza avrà lo stesso effetto che se la proprietà fosse situata entro i limiti locali della sua giurisdizione.
- (3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano a meno che, per quanto riguarda l'oggetto della causa, l'intera richiesta rientri nella giurisdizione materiale di tale tribunale.

Arte. 58. - Cause per danno a persone o cose.

- (1) L'azione per il risarcimento dei danni alle persone o alle cose mobili può essere promossa davanti al tribunale del luogo ove tali danni sono avvenuti, ovvero a norma dell'articolo 50.
- (2) Le azioni legali relative agli abbordi in mare sono istituite secondo le disposizioni del Codice della Navigazione.

Arte. 59.-Diverse cause di azione.

Quando un'azione è basata su più cause di azione sorte in luoghi diversi, l'azione può essere promossa in uno qualsiasi dei tribunali aventi giurisdizione in ragione di una di tali cause di azione.

Arte. 60. - Domanda accessoria e domanda riconvenzionale.

- (1) Una domanda accessoria o una domanda riconvenzionale deve essere depositata presso il tribunale competente a giudicare la domanda principale, laddove tale tribunale abbia giurisdizione sostanziale per giudicare tale domanda accessoria o domanda riconvenzionale.
- (2) Tale tribunale rimane competente a giudicare una domanda riconvenzionale nonostante la domanda principale sia ritirata, cancellata o respinta.

Arte. 61. - Cambio di sede.

- (1) Ogni volta che viene fatto comparire dinanzi all'Alta Corte, in qualsiasi momento prima del giudizio, su richiesta di una delle parti che:

(A) un processo equo e imparziale non può essere tenuto in nessun tribunale ad esso subordinato;

(B) è probabile che sorga una questione di diritto di insolita difficoltà; o

(contro) un ordine ai sensi del presente articolo tenderà alla convenienza generale delle parti o dei testimoni, o è opportuno ai fini della giustizia,

l'Alta Corte può ordinare, non suscettibile di appello, che la causa sia giudicata da qualsiasi tribunale non altrimenti autorizzato ai sensi delle disposizioni del presente capo a processarla, ma avente oggetto

giurisdizione per processarlo, o può ordinare che sia trasferito a giudizio da solo.

- (2) Ogni volta che viene fatto apparire al Supremo Corte in qualsiasi momento prima della sentenza, su richiesta di una delle parti, che vi sono buone ragioni per cui a

causa pendente in qualsiasi divisione dell'Alta Corte dovrebbe essere processata da un'altra divisione dell'Alta Corte, la Corte Suprema può ordinare che tale causa sia processata da tale divisione dell'Alta Corte come da essa stabilita.

Capo 4. - Competenza controversa

Arte. 62. - Scelta del foro.

- (1) Quando le parti hanno concordato che un tribunale diverso da quello legalmente competente abbia giurisdizione locale per risolvere la controversia che è sorta o che potrebbe sorgere tra di loro, il tribunale prescelto avrà giurisdizione esclusiva, a condizione che una delle parti invochi l'accordo.
- (2) Il comma 1 non si applica quando una delle parti dell'accordo è una persona fisica che non agisce nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale.
- (3) Un accordo secondo cui un tribunale diverso dal tribunale legalmente competente avrà oggetto giurisdizione non è valida se il reclamo supera 500 Nakfas, la controversia riguarda un contratto di lavoro o un contratto in cui una delle parti è una persona fisica che agisce nell'esercizio di un'impresa o di una professione, a meno che:
 - (A) è la suddetta persona fisica che presenta il reclamo;
E
 - (B) l'accordo per scegliere un tribunale diverso da quello legalmente competente è concluso dopo che la controversia è sorta.
- (4) Un accordo di giurisdizione deve essere provato per iscritto.

- (5) Gli accordi di giurisdizione devono essere considerati e decisi come un accordo separato. Pertanto, il giudice avrà il potere di decidere sulla validità del contratto principale cui si riferisce l'accordo di giurisdizione.

- (6) Nulla nel presente articolo deve essere interpretato in modo da consentire alle parti di concordare una modifica della giurisdizione in materia dei tribunali come prescritto dalla legge e, per maggiore certezza, le parti possono concordare solo in merito al luogo in cui il procedimento sarà ascoltato.

TITOLO II - PARTI

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Arte. 63. - Ambito di applicazione.

- (1) Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente codice.
- (2) Nell'applicare le disposizioni del presente capo ai ricorsi, le parole "ricorrente" e "convenuto" includono "attore" e "convenuto" a seconda dei casi.

Arte. 64. - Qualifiche.

- (1) Qualsiasi persona legalmente capace può farne parte seguito.
- (2) Nessuna persona può essere querelante a meno che non abbia un interesse sufficiente nell'oggetto della causa.
- (3) Nessuno può essere imputato a meno che l'attore non adduca qualche pretesa nei suoi confronti.
- (4) Le norme del presente articolo non limitano in alcun modo l'unione delle parti consentita dal presente codice.

Arte. 65. - Rappresentanti legali.

- (1) Una persona disabile può fare causa o essere citata in giudizio attraverso il suo rappresentante legale.
- (2) Se una persona disabile non è rappresentata dal suo rappresentante legale, il procedimento è sospeso fino alla nomina di un rappresentante legale in conformità con le pertinenti disposizioni del codice civile.

- (3) Fatti salvi gli articoli seguenti, gli organi sociali possono essere rappresentati in conformità con le disposizioni pertinenti del codice civile o commerciale.
- (4) La rappresentanza in materia marittima è quella prevista dal Codice della Navigazione.
- (5) In tutte le cause relative a beni amministrati da un trustee, esecutore o amministratore, quando la causa è tra le persone beneficiarie di tali beni e una terza persona, il trustee, esecutore o amministratore rappresenterà le persone così interessate e non sarà necessario renderle parti in causa a meno che il tribunale non lo disponga.

Arte. 66. - Partito rappresentativo.

- (1) Se più persone hanno lo stesso interesse in una causa, una o più di tali persone possono citare in giudizio o essere citate in giudizio o possono essere autorizzate dal tribunale a difendere per conto o a beneficio di tutte le persone interessate, se il tribunale è convinto che tutte le persone interessate acconsentano a essere rappresentate.
- (2) Qualsiasi persona per conto o a beneficio della quale è intentata o difesa una causa ai sensi del comma (1) può chiedere al tribunale di essere parte in tale causa.

Arte. 67. - Citare i soci in nome della ditta.

Due o più persone che rivendicano o sono responsabili come soci e svolgono attività in Eritrea possono agire in giudizio o essere citate in giudizio a nome della società in cui tali persone erano soci al momento del verificarsi della causa dell'azione. Qualsiasi parte in causa può in tal caso chiedere al tribunale di ottenere una dichiarazione dei nomi e degli indirizzi delle persone che erano in quel momento partner in

tale ditta, da fornire e verificare nel modo che il tribunale può indicare.

Arte. 68. - Divulgazione dei nomi dei soci.

- (1) Se una causa è intentata dai soci a nome della loro società, i querelanti o il loro difensore devono, su richiesta scritta di o per conto di qualsiasi convenuto, dichiarare immediatamente per iscritto i nomi e i luoghi di residenza di tutte le persone che costituiscono la società per conto della quale è intentata la causa.
- (2) Se i querelanti o il loro difensore non soddisfano qualsiasi richiesta fatta ai sensi del presente articolo, tutti i procedimenti nella causa possono, su richiesta a tal fine, essere sospesi nei termini che il tribunale può stabilire.
- (3) Se i nomi dei soci sono dichiarati ai sensi del presente articolo, la causa si svolgerà nello stesso modo e seguiranno le stesse conseguenze sotto tutti gli aspetti, come se fossero stati citati come querelanti nella dichiarazione di citazione, a condizione che tutto il procedimento continui comunque a nome della società.

**Arte. 69. - Citazione in giudizio di una persona che esercita un'attività in nome
Altro che suo.**

Chiunque svolga un'attività commerciale con un nome diverso dal proprio può essere citato in giudizio in tale nome come se fosse una ragione sociale. Qualsiasi disposizione del presente Codice che si applichi alle azioni intentate da o contro imprese e persone che esercitano attività in nome diverso dal proprio si applicherà nella misura in cui la natura della causa lo consenta.

Arte. 70. - Semi tra Partner.

Qualsiasi disposizione del presente Codice che si applichi alle azioni promosse da o contro imprese e persone che esercitano attività in nome diverso dal proprio si applicherà alle azioni legali tra un'impresa e uno o più dei suoi soci e alle cause tra imprese che hanno uno o più soci in comune.

Capitolo 2 - Agenti, capi e interpreti

Arte. 71. - Principio.

Qualsiasi atto richiesto o consentito da una parte in un tribunale può essere compiuto dalla parte in persona o da un rappresentante legale, agente o patrocinante che sia in grado di rispondere a qualsiasi questione materiale relativa alla causa.

Arte. 72. - Agenti in genere.

Gli agenti che agiscono per conto di una parte sono:

- (A) il coniuge, la madre, la figlia, la sorella, il fratello, il figlio, il padre, la nonna o il nonno di tali parti che compaiono senza compenso; o
- (B) persone che esercitano attività commerciali in nome e per conto di soggetti non residenti nei limiti territoriali della giurisdizione del tribunale in materia connessa a tali attività commerciali
solo se nessun altro agente è espressamente autorizzato agire per conto di tali soggetti.

Arte. 73. - Leader.

- (1) Nessun difensore deve agire per conto di una persona in qualsiasi tribunale a meno che non sia stato nominato a tale scopo da tale persona o dal suo agente riconosciuto o da qualche

altra persona legalmente autorizzata a procedere a tale nomina.

(2) L'autorità descritta nel presente articolo, o una sua copia, deve essere depositata insieme alle memorie della causa e rimane in vigore fino alla risoluzione con il permesso del tribunale con una scrittura firmata e depositata dal cliente o dall'attore, o fino alla morte del cliente o dell'attore, o fino alla conclusione di tutti i procedimenti nella causa per quanto riguarda il cliente.

(3) Ai fini del sub-articolo (2) qualsiasi domanda o ricorso presentato in relazione a una causa sarà considerato un procedimento nella causa.

Arte. 74. - Persone autorizzate ad agire per il governo.

Le persone autorizzate ad agire per conto del governo in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario sono considerate agenti dai quali qualsiasi atto ai sensi del presente codice può essere compiuto per conto del Governo.

Arte. 75. - Cause contro dipendenti pubblici.

(1) Laddove il Governo intraprenda la difesa di una causa contro un funzionario pubblico, il difensore del governo, dopo essere stato autorizzato ad agire, si applicherà al tribunale e su tale richiesta il tribunale farà registrare una nota della sua autorizzazione.

(2) Nel caso in cui nessuna richiesta ai sensi del comma (1) sia presentata dall'avvocato del governo entro il giorno fissato nell'avviso di comparizione e risposta dell'imputato, il caso procede come in una causa tra parti private.

Arte. 76. - Agente di Membro delle Forze Armate.

- (1) Un membro delle forze armate che è parte in una causa e non può ottenere un permesso per perseguire o difendere la causa in persona, può autorizzare un'altra persona ad agire per suo conto.
- (2) L'autorizzazione deve essere scritta e firmata dalla parte che la rilascia in presenza di:
 - (A) il suo ufficiale in comando, o il successivo ufficiale subordinato, se la parte è essa stessa l'ufficiale in comando; o
 - (b) quando la parte presta servizio come personale militare, il capo o altro ufficiale superiore dell'ufficio in cui è impiegato.
- (3) L'autorizzazione deve essere controfirmata da tale comandante o altro ufficiale e depositata presso il tribunale e, una volta depositata, la controfirma sarà una prova sufficiente che l'autorizzazione è stata debitamente eseguita e che la parte che l'ha rilasciata non ha potuto ottenere un congedo per agire di persona.
- (4) Qualsiasi persona autorizzata ai sensi del comma (1) può condurre la causa di persona o nominare un difensore per perseguire o difendere la causa.

Arte. 77. - Agente di prigionieri.

- (1) Un detenuto che è parte in una causa e non può ottenere il permesso di condurre la causa di persona, può autorizzare qualsiasi persona ad agire al suo posto.
- (2) L'autorizzazione deve essere scritta e firmata dal detenuto che la rilascia in presenza di

il soprintendente che controfirma l'autorizzazione, che deve essere depositata presso il tribunale.

- (3) I sub-articoli 76 (3) e (4) si applicano alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

Arte. 78. - Agente per accettare il servizio.

- (1) Oltre ai mandatari di cui agli articoli precedenti, può essere nominato mandatario chiunque risieda nella giurisdizione del tribunale per accettare la notificazione del processo.
- (2) Tale nomina deve essere fatta per iscritto, firmata dal mandante e depositato in tribunale.

Arte. 79. - Interpretare.

- (1) Se necessario, il tribunale può nominare un interprete per eseguire una traduzione per conto di una parte e prima di raccomandare una traduzione, l'interprete presta giuramento o dichiarazione.
- (2) Le parti possono suggerire al tribunale i nomi degli interpreti, ma nessuna parte può essere nominata interprete anche se possiede una conoscenza sufficiente della lingua necessaria per la traduzione.
- (3) L'interprete è obbligato a tradurre in modo completo, corretto e tempestivo e può porre domande per chiarire o aiutare la traduzione.

Capitolo 3. - Molteplicità delle parti e pretese

Arte. 80. - Partecipante alle cause.

- (1) Salvo diversa disposizione, l'attore può riunire nella stessa causa più cause contro lo stesso convenuto o convenuti.

- (2) I querelanti che hanno cause in cui sono interessati congiuntamente contro lo stesso convenuto, o gli stessi convenuti congiuntamente, possono riunire tali cause nella stessa causa.

Arte. 81. - Domande riunite per recupero di beni immobili.

Nessuna causa è cumulabile con una causa per il recupero di beni immobili, ad eccezione:

- (A) rivendicazioni per profitti mesne o arretrati di affitto rispetto a tale proprietà o parte di essa;

 - (B) richieste di risarcimento danni per violazione di qualsiasi contratto in base al quale tale proprietà o parte di essa è detenuta; o
- (contro) domande in cui il provvedimento richiesto si basa sullo stesso motivo di azione.

Arte. 82. - Reclami da o contro Esecutore testamentario, Amministratore, Fiduciario o Erede.

Nessuna pretesa di o nei confronti di una persona che agisce in qualità di esecutore testamentario, amministratore, curatore o erede può essere unita a pretese di o contro di lui personalmente a meno che queste ultime pretese non siano sorte con riferimento al patrimonio in relazione al quale egli è esecutore testamentario, amministratore, fiduciario o erede.

Arte. 83. - Parte attrice.

Tutte le persone che chiedono il risarcimento in relazione alla stessa operazione o serie di operazioni, in solido, in solido o in via subordinata, possono essere costituite in un'azione come parte civile quando, se tali persone hanno intentato cause separate, sorgerebbe una questione comune di diritto o di fatto.

Arte. 84. - Accompagnatore dei convenuti.

- (1) Tutte le persone contro le quali si chiede il risarcimento, in solido, in solido o in via subordinata, possono essere costituite come convenuti qualora, qualora fossero intentate azioni separate contro tali persone, sorgerebbe una questione comune di diritto o di fatto.
- (2) Nel caso in cui una causa riguardi proprietà amministrative da più fiduciari, esecutori o amministratori, tutte queste persone devono essere costituite parti in causa contro uno o più di essi.
- (3) Se l'attore fa causa per il recupero di beni immobili liberi da occupanti, tali occupanti, qualunque sia il loro titolo, saranno tutti parti in causa.
- (4) Se l'attore è in dubbio sulla persona da cui ha diritto al risarcimento, può riunire due o più imputati in modo che la questione su quale, se del caso, degli imputati sia responsabile e in che misura, possa essere determinata.
- (5) Non sarà necessario che ogni convenuto sia interessato a tutti i risarcimenti richiesti in qualsiasi causa contro di lui.

Arte. 85. - Partecipazione obbligatoria delle Parti.

- (1) Una persona il cui socio non priverà il tribunale della giurisdizione sull'oggetto della causa sarà unita come parte in causa se:
 - (A) in assenza della persona non può essere concessa piena riparazione tra coloro che sono già parti, o
 - (B) la persona rivendica un interesse relativo all'oggetto della causa e si trova in una posizione tale che la disposizione della causa in assenza della persona potrebbe compromettere o impedire la capacità della persona di proteggere tale interesse o esporre una delle persone già parti a un rischio sostanziale di incorrere in obblighi doppi, multipli o altrimenti incoerenti a causa dell'interesse rivendicato.
- (2) Se la persona non è stata convocata, il tribunale ordina che la persona sia costituita in parte. Se la parte unita si oppone alla sede e la contestazione di quella parte renderebbe impropria la sede dell'azione, quella parte sarà esclusa dall'azione.
- (3) Una memoria che afferma una richiesta di risarcimento deve indicare i nomi, se noti all'attore, di tutte le persone descritte nel comma (1) che non sono unite, e le ragioni per cui non sono unite.

Arte. 86. - Sentenza pro o contro una o più parti.

In deroga all'articolo 91, la sentenza può essere pronunciata:

- (A) per uno o più dei querelanti che potrebbero essere ritenuti aventi diritto al risarcimento, per il risarcimento a cui lui o loro potrebbero avere diritto; o
- (B) nei confronti di uno o più dei convenuti ritenuti responsabili, secondo le rispettive responsabilità.

Arte. 87. - Partecipante di Terzi.

- (1) Laddove un imputato affermi di avere diritto al contributo o alla garanzia da parte di qualsiasi persona che non sia parte della causa, può nella sua memoria difensiva mostrare la causa per cui la terza parte è tenuta a fornire il contributo o la garanzia e l'entità di tale responsabilità, e presentare domanda al tribunale per ordinare che tale persona sia parte in giudizio.
- (2) Se la domanda è accolta, al terzo deve essere notificata una copia della domanda e della difesa e, dopo essere stato chiamato a comparire nel giorno stabilito dal tribunale, sarà considerato nella stessa posizione di un imputato.
- (3) Il reclamo tra il convenuto e il terzo deve essere processato nel modo indicato dal tribunale.
- (4) Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia nel caso in cui un convenuto pretenda di avere diritto al contributo o alla garanzia di qualsiasi altro convenuto nella causa, a meno che ciò non pregiudichi l'attore nei confronti di qualsiasi convenuto nella causa.

- (5) Quando viene fatta valere una domanda riconvenzionale nei confronti di un attore, l'attore può far intervenire una terza parte in circostanze che ai sensi di questa regola autorizzerebbero un convenuto a farlo.

Arte. 88. - Misericorde e mancato riscontro.

- (1) Nessuna causa può essere soppressa solo a causa del misjoin o del mancato connubio delle parti, e il tribunale può in ogni causa trattare la questione controversa per quanto riguarda i diritti e gli interessi delle parti effettivamente dinanzi ad esso.
- (2) Qualsiasi obiezione a causa di un errore di conciliazione o di non conciliazione delle parti deve essere sollevata al più presto possibile e, in tutti i casi in cui le questioni sono risolte, durante o prima di tale conciliazione, a meno che il motivo di obiezione non sorga successivamente. Ogni eccezione non sollevata si intenderà rinunciata.

Arte. 89. - Intervento di terzi.

- (1) Qualsiasi persona sufficientemente interessata a una causa tra altre parti può intervenire in essa in qualsiasi momento prima del giudizio. L'intervento è ammesso qualora sia fondato su un diritto conferito dalla legge o qualora il ricorrente abbia un interesse connesso all'azione delle parti originarie e il ricorrente si trovi in una situazione tale che la disposizione dell'azione possa pregiudicare o impedire la capacità del ricorrente di tutelare tale interesse, a meno che l'interesse del ricorrente non sia adeguatamente rappresentato dalle parti esistenti.
- (2) L'intervento deve essere effettuato depositando una memoria separata contenente tutti i motivi che giustificano l'intervento di tale persona.

- (3) Se l'intervento è consentito, all'interveniente deve essere notificata una copia della domanda e della difesa e il procedimento è sospeso fino a quando alle parti non sia stata notificata una copia della dichiarazione dell'interveniente.
- (4) Se per un motivo imputabile all'interveniente, la sua dichiarazione non viene notificata entro il termine stabilito dal tribunale, si considera che abbia ritirato il suo intervento.

Arte. 90. - Consolidamento delle cause.

- (1) Se due o più cause o appelli sono pendenti tra le stesse parti presso lo stesso tribunale, in cui sono coinvolte le stesse o simili questioni di diritto o di fatto, il tribunale può, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, ordinare la riunione di tale procedimento nei termini che ritiene opportuni.
- (2) Se due o più cause o appelli sono pendenti tra le stesse parti in tribunali diversi, in cui sono coinvolte questioni di diritto o di fatto identiche o simili, o se due o più cause pendenti tra le stesse parti in tribunali diversi sono così strettamente connesse da non poter essere adeguatamente processate separatamente, ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento prima che le prove siano prese in uno di tali tribunali, richiedere un'ordinanza che tale procedimento sia riunito.
- (3) Un ricorso ai sensi del comma (2) deve essere presentato all'Alta Corte, se i procedimenti sono pendenti in tribunali che sono tutti subordinati ad esso, o alla Corte Suprema quando uno o più dei tribunali in cui il procedimento è pendente è una divisione dell'Alta Corte in circuito.

- (4) Un ricorso ai sensi del comma (2) deve essere presentato all'Alta Corte, se il procedimento è pendente in tribunali che sono tutti subordinati ad esso, o alla Corte Suprema quando uno o più dei tribunali in cui il procedimento è pendente è una divisione dell'Alta Corte in circuito.

Arte. 91. - Prove separate.

Quando più di una causa è presentata in una causa, o quando sono coinvolte più parti, il tribunale può ordinare processi separati ogni volta che sembra che le domande non possano essere processate o risolte insieme senza inutili costi, ritardi, pregiudizi o inconvenienti.

Arte. 92. - Azione di gruppo e azione pubblica.

L'azione di gruppo o l'azione pubblica in materia di clausole vessatorie possono essere promosse ai sensi delle disposizioni del codice civile per tali cause.

Capitolo 4. - Sostituzione, addizione e successione

Arte. 93. - Sostituzione e aggiunta di parti.

- (1) Se il tribunale ritiene che una causa sembra essere stata intentata a nome di una persona sbagliata come querelante, può ordinare in qualsiasi momento che un'altra persona sia sostituita o aggiunta come querelante alle condizioni che stabilirà.
- (2) In qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e nei termini da essa fissati, il tribunale può ordinare che il nome di qualsiasi parte erroneamente unita nella causa sia cancellato e che sia aggiunto il nome di qualsiasi persona che avrebbe dovuto essere unita come attore o convenuto, ma nessuna persona può essere aggiunta come attore o imputato

convenuto ai sensi di questo sub-articolo senza il suo
concorda.

- (3) In caso di aggiunta di un attore o convenuto, la dichiarazione di citazione e, se già depositata in tribunale, la memoria difensiva, a meno che il tribunale non disponga diversamente, deve essere modificata di conseguenza e una copia della stessa deve essere notificata al nuovo attore o convenuto e, se il tribunale lo ritiene opportuno, all'attore o al convenuto originale.

Arte. 94. - Perdita della qualità di parte.

- (1) Quando una parte perde la capacità di essere parte in una causa, il tribunale, su richiesta, sostituisce un rappresentante legale.
- (2) Tutti gli atti compiuti prima della costituzione in causa del legale rappresentante lo vincolano nella misura in cui avrebbero vincolato la parte stessa.
- (3) Se entro un anno dalla perdita di capacità, non viene presentata alcuna domanda ai sensi del comma 1, la causa deve essere archiviata per quanto riguarda quella parte e il tribunale può attribuirle le spese che potrebbe aver sostenuto.

Arte. 95. - Sostituzione.

- (1) Quando un agente, difensore o rappresentante legale per qualsiasi motivo non è più in grado o autorizzato ad agire per conto della parte, la parte può sostituirlo con un altro.
- (2) Di propria iniziativa, il tribunale può ordinare in qualsiasi momento la sostituzione di un agente, difensore, interprete o rappresentante legale se tale persona si comporta male davanti al tribunale o agisce in modo improprio su

per conto del partito. In caso di sostituzione di un agente, il tribunale deve ricevere il consenso dell'interessato.

Arte. 96. - Successione.

- (1) Se, per causa di morte della parte, fusione, cessione del credito o trasferimento del debito, una delle parti risolve il rapporto giuridico che è contestato in giudizio, il giudice, su domanda, sostituisce a tale parte il suo successore legale, indicandolo nel proprio giudizio di causa. Tale successione è ammissibile in qualsiasi fase del procedimento.
- (2) Tutti gli atti compiuti nel processo prima che il successore legale entri in causa saranno vincolanti per lui nella misura in cui avrebbero vincolato la parte sostituita.
- (3) Se entro un anno dalla morte di una parte non viene presentata alcuna domanda ai sensi del comma 1, la causa deve essere archiviata per quanto riguarda quella parte e il tribunale può attribuirle le spese che potrebbe aver sostenuto.

Arte. 97. - Diritto di querela per morte del socio.

- (1) Se due o più persone possono citare in giudizio o essere citate in giudizio a nome di un'impresa e una di queste persone muore, sia prima dell'istituzione che durante la pendenza di una causa, non è necessario unirsi al rappresentante legale del defunto come parte della causa.
- (2) Nulla nel comma (1) limiterà o pregiudicherà in altro modo i diritti che il rappresentante legale del defunto può avere:

- (A) chiedere di essere parte in giudizio; o
- (B) far valere qualsiasi pretesa nei confronti del sopravvissuto o dei superstiti.

Arte. 98. - Questioni relative ai legali rappresentanti.

Il tribunale determina se una persona è il legale rappresentante di una persona che ha perso la sua capacità di stare in causa e il tribunale può nominare un amministratore ad *litem* per rappresentare il patrimonio.

Arte. 99. - Morte o perdita di capacità dopo l'udienza.

Tra la conclusione dell'udienza e la pronuncia della sentenza non vi sarà alcuna riduzione per incapacità di costituirsi in causa e la sentenza avrà la stessa forza ed effetto come se fosse stata pronunciata prima che si verificasse la perdita della capacità.

Arte. 100. - Insolvenza.

- (1) L'insolvenza di una parte in qualsiasi causa che il cessionario o il curatore fallimentare potrebbe portare avanti a vantaggio dei suoi creditori, non causerà l'estinzione della causa, a meno che tale cessionario o curatore non rifiuti di continuare la causa o a meno che per qualsiasi motivo speciale il tribunale disponga diversamente, per garantire i relativi costi.
- (2) Qualora il cessionario o il curatore fallisca o si rifiuti di continuare la causa e di fornire tale garanzia entro il termine così ordinato, la controparte può chiedere l'archiviazione della causa a causa dell'insolvenza della parte, e il tribunale può emettere un'ordinanza che respinge la causa e assegna alla controparte il costo che ha sostenuto per essere recuperato dal patrimonio della parte.

- (3) Nessuna disposizione del presente articolo si applica ai procedimenti in esecuzione di sentenze, decreti o ordinanze.

Arte. 101. - Effetto dell'abbattimento o del licenziamento.

- (1) Se una causa si riduce o viene archiviata ai sensi delle disposizioni del presente Capitolo, nessuna nuova causa può essere intentata sulla stessa causa di azione.
- (2) Un rappresentante legale o un successore legale o il cessionario o il curatore nel caso di una parte insolvente, può richiedere un'ordinanza per annullare l'abbattimento o il licenziamento entro sei mesi dalla data dell'abbattimento o del licenziamento.
- (3) Laddove sia dimostrato che al ricorrente è stato impedito per qualsiasi motivo sufficiente di continuare la causa, il tribunale annulla la riduzione o il licenziamento nei termini delle spese o altrimenti che ritiene opportuno.

Capitolo 5. - Comparsa delle parti, Mancata comparizione, _____
Sentenza in contumacia e opposizione _____

Arte. 102. - Aspetto Non è necessario essere di persona.

- (1) Qualsiasi atto in qualsiasi tribunale non deve essere compiuto da una parte di persona, ma può essere fatto in conformità con questo titolo a meno che il tribunale non disponga che sia essenziale per la corretta determinazione della causa che l'atto sia compiuto personalmente dalla parte.
- (2) L'assenza di una delle parti durante l'esercizio delle funzioni assegnate dal tribunale a qualsiasi persona, come un commissario, un investigatore locale, un esperto o qualsiasi funzionario che esegue un'ordinanza del tribunale non preclude a tale persona l'esercizio delle sue funzioni.

Arte. 103. - Comparsa di uno dei numerosi attori o convenuti.

Ciascuno di due o più attori o convenuti può essere autorizzato da qualsiasi altro di loro ad agire per conto di un altro in qualsiasi causa e tale autorizzazione deve essere in forma scritta, firmata dalla parte che la fornisce e depositata nel caso.

Arte. 104. - Aspetto dei soci.

- (1) Quando le persone sono citate come partner a nome della loro azienda, devono comparire individualmente a proprio nome, ma tutti i procedimenti successivi continuano a nome dell'azienda.
- (2) Se la citazione è notificata a una persona che ha il controllo o la direzione della società, non è necessaria alcuna comparizione da parte sua, a meno che non sia socio della società citata.
- (3) Qualsiasi persona così notificata può presentarsi con protesta negando di essere un socio, ma tale comparizione non preclude all'attore di notificare altrimenti una citazione alla società e ottenere un giudizio contro la società in contumacia quando nessun socio è comparso.

Arte. 105. - Potere di esigere la comparizione di determinate persone.

- (1) In qualsiasi fase della causa, il tribunale può richiedere la presenza personale del segretario o di qualsiasi amministratore o altro funzionario principale di una persona giuridica che sia in grado di rispondere a questioni materiali relative alla causa.
- (2) In ogni caso in cui il difensore del governo non sia accompagnato da alcuna persona da parte del Governo che potrebbe essere in grado di rispondere al materiale

questioni relative alla causa, il tribunale può anche richiedere la presenza di tale persona.

Arte. 106. - Parti a comparire in udienza; Nessuna delle parti appare.

- (1) Nel giorno fissato per l'udienza della causa, le parti si presenteranno in tribunale di persona o dai rispettivi agenti o difensori e la causa sarà quindi ascoltata.
- (2) Se nessuna delle parti si presenta quando la causa è convocata per l'udienza, il tribunale emette un'ordinanza che il causa essere cancellato, in caso di ricorso, che il ricorso è rigettato.
- (3) Le disposizioni del comma (2) non si applicano quando una parte che non è stata tenuta a comparire personalmente non si presenta ma compare il suo agente o difensore.

Arte. 107. - L'imputato non si presenta.

- (1) Quando l'attore compare e l'imputato non si presenta quando la causa è convocata per l'udienza:
 - (A) se è dimostrato che la citazione è stata regolarmente notificata, la causa è discussa *in contraddittorio*;
 - (B) se non è provato che la citazione sia stata regolarmente notificata, il tribunale dispone una seconda citazione da notificare al convenuto;
 - (contro) se è dimostrato che la citazione è stata notificata all'imputato ma non in tempo utile per consentirgli di comparire nel giorno ivi fissato, il tribunale può sospendere l'udienza; E

(D) se è dimostrato che la citazione non è stata notificata all'imputato o ad uno dei più imputati per negligenza o colpa dell'attore, il giudice può rinviare l'udienza o disporre la cancellazione della causa nei confronti dell'imputato non notificato o, in caso di appello, il rigetto dell'appello nei confronti dell'imputato non notificato.

(2) Non sarà emesso alcun ordine di cancellazione della causa o di rigetto del ricorso ai sensi del comma (1) (d) se, sebbene la citazione non sia stata notificata all'imputato o al convenuto, l'imputato o il convenuto si presenti di persona o per mezzo di un agente o difensore quando la causa o l'appello è convocata per l'udienza.

Arte. 108. - Effetto del colpo.

(1) Se una causa viene annullata ai sensi degli articoli 106 (2) e 107 (1) (d), l'attore può intentare una nuova causa dietro pagamento delle spese processuali complete.

(2) Qualora l'attore dimostri al tribunale che vi era una causa sufficiente per la sua mancata comparizione, il tribunale può emettere un'ordinanza che dispensa dal pagamento delle spese processuali e aggiungere un giorno per procedere con la causa.

Arte. 109. - Successiva comparizione dell'imputato.

Se il tribunale ha aggiornato l'udienza della causa *ex parte* e l'imputato, durante o prima di tale udienza, si presenta e mostra una buona causa per la sua precedente mancata comparizione, può, nei termini delle spese o altrimenti stabiliti dalla corte, essere ascoltato in risposta alla causa come se fosse comparso il giorno fissato per la sua comparizione.

Arte. 110. - Mancata comparizione dell'attore.

Se il convenuto si presenta e l'attore non si presenta quando la causa è chiamata a dibattimento, il tribunale emette un'ordinanza per archiviare la causa, a meno che il convenuto non ammetta la domanda o parte di essa, nel qual caso il tribunale emette una sentenza contro il convenuto su tale ammissione e, se solo una parte della domanda è stata ammessa, respinge la causa in quanto si riferisce al resto.

Arte. 111. - Effetti del licenziamento.

- (1) Se una causa è respinta in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 110, o un ricorso è respinto ai sensi degli articoli 106, paragrafo 2, 107, paragrafo 1, lettera d) e 110, l'attore non può intentare una nuova causa per lo stesso motivo di azione.

- (2) Nulla nel comma (1) impedisce all'attore di richiedere un'ordinanza di annullamento del licenziamento entro un mese da tale licenziamento, e se soddisfa il tribunale che vi era una causa sufficiente per la sua mancata comparizione, il tribunale emette un'ordinanza che annulla il licenziamento nei termini che ritiene opportuni per le spese o altro, e fissa un giorno per procedere con la causa.

- (3) Nessun ordine può essere emesso ai sensi del sub-articolo (2) a meno che l'avviso della domanda non sia stato notificato alla controparte.

Arte. 112. - Mancata comparizione di più parti.

- (1) In caso di mancata comparizione da parte di uno o più di più attori, il tribunale può, su richiesta dell'attore o degli attori che compaiono, consentire che la causa proceda allo stesso modo come se tutti gli attori fossero comparsi, o emettere l'ordine che ritiene opportuno.

- (2) Se uno o più di più imputati, sebbene debitamente notificati, non si presentino, la causa procede e il tribunale, al momento della pronuncia della sentenza, emette l'ordine che ritiene opportuno nei confronti degli imputati che non sono comparsi.

Arte. 113. - Mancata comparsa di terzi.

- (1) Se un terzo debitamente chiamato a comparire non si presenta senza un motivo sufficiente per contestare la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto per conto del quale è stata emessa la citazione, o la propria responsabilità nei confronti del convenuto, si presume che ammetta la validità della sentenza emessa nei confronti di tale convenuto e la propria responsabilità di contribuire o garantire, a seconda dei casi, nella misura richiesta dal convenuto.
- (2) Se la sentenza è ordinata contro il convenuto, il convenuto ha diritto, dopo aver soddisfatto tale sentenza o, in caso di accoglimento di una domanda in tal senso, prima di soddisfare tale sentenza, a giudicare il terzo nella misura del contributo o della garanzia richiesta dal convenuto.

Arte. 114. - Mancata comparizione della parte.

L'attore o il convenuto a cui è stata ordinata la comparizione personale e non vi si presenta senza giustificato motivo sono soggetti a tutte le disposizioni degli articoli precedenti applicabili rispettivamente all'attore e al convenuto che non si presentano.

Arte. 115. - Opposizione al giudizio contumaciale.

- (1) Entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza di un giudizio in contumacia emesso ai sensi del presente Capitolo, o dopo il giorno in cui questo giudizio

gli è stata notificata personalmente, qualunque sia la data successiva, il convenuto può chiedere al giudice presso il quale è stata emessa la sentenza di rispondere.

- (2) La domanda per opporsi alla sentenza contumaciale deve essere notificata all'attore originale che lo farà ha diritto di replica.
- (3) Se l'imputato dimostra al tribunale che la citazione non gli è stata regolarmente notificata, o che gli è stato impedito per un motivo sufficiente di comparire quando la causa è stata convocata per l'udienza o per depositare la sua difesa o replica, il tribunale emette un'ordinanza per accogliere l'opposizione contro la sentenza contumaciale nei termini di spese, pagamento in tribunale o altro che riterrà opportuno, e fisserà un giorno per procedere con la causa. Quando la sentenza è tale da non poter essere annullata solo nei confronti di tale imputato, può essere annullata anche nei confronti di tutti o di uno qualsiasi degli altri imputati.
- (4) Il fatto che il ricorrente fosse assente al momento in cui è stata emessa la sentenza in contumacia non è una causa sufficiente ai sensi del comma precedente.
- (5) In caso di ripresa del procedimento dopo che l'opposizione è stata accolta, la domanda di opposizione alla sentenza contumaciale è considerata equivalente a una memoria difensiva.
- (6) Dal momento della domanda di opposizione all'art la sentenza contumaciale è stata depositata presso il tribunale ed è stata debitamente notificata all'attore originario, l'esecuzione della sentenza contumaciale è sospesa.
- (7) I commi da (1) a (6) si applicano anche alle sentenze contumaciali in appello.

LIBRO III - SERVIZIO, DICHIARAZIONI E PROVE

TITOLO I - SERVIZIO

Capitolo 1. - Emissione e notificazione della citazione al convenuto

Arte. 116. - Emissione di atti di citazione.

- (1) Quando una causa è stata debitamente avviata in conformità con questo libro, una citazione deve, salvo diversa disposizione, essere emessa al convenuto per comparire e rispondere al reclamo in un giorno specificato in esso. Tale citazione non può essere emessa quando il convenuto è comparso alla presentazione della domanda e ha ammesso la domanda dell'attore.
- (2) La citazione ordina al convenuto di produrre tutti i documenti menzionati nell'elenco allegato alla memoria difensiva.
- (3) La citazione informa il convenuto che il caso procederà sulla base della dichiarazione di reclamo se non si presenta o se si presenta senza la sua dichiarazione di difesa.
- (4) Ogni citazione deve essere nella forma prescritta dalla legge e deve essere firmata da o per conto di un giudice o del cancelliere e recare il sigillo del tribunale.

Arte. 117. - Modalità di servizio.

- (1) Salvo disposizione contraria, la citazione sarà notificata all'imputato dal tribunale e il tribunale può autorizzare qualsiasi persona, successivamente indicata come l'ufficiale in servizio, a farlo per suo conto.
- (2) Il tribunale può ordinare la notifica con qualsiasi mezzo, a condizione che tale mezzo metta il destinatario in a

posizione di poter accertare in tempo utile il contenuto della citazione.

- (3) Fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, la citazione deve essere notificata, per quanto possibile, personalmente al convenuto.
- (4) Salvo diversa disposizione o disposizione del giudice, ove vi siano più difensori, la citazione è notificata a ciascun imputato.

Arte. 118. – Servizio alle persone giuridiche e ai soci.

- (1) La citazione è notificata di persona a un ente:
 - (A) lasciandolo al segretario oa qualsiasi amministratore o altro dirigente principale della persona giuridica; oro
 - (B) lasciandola o inviandola per posta indirizzata alla persona giuridica presso la sua sede legale o, in mancanza di sede legale, presso il luogo in cui la persona giuridica svolge la propria attività.
- (3) La citazione viene notificata di persona su una società di persone in cui i partner vengono citati in giudizio a nome della loro azienda lasciandola con:
 - (A) uno o più dei partner, o
 - (B) qualsiasi persona che, al momento della prestazione, detenga il controllo o la direzione dell'impresa di persone presso la sua sede principale.

- (4) In caso di società sciolta per conoscenza dell'attore prima dell'inizio della causa, l'atto di citazione deve essere notificato lasciando la sede del curatore o la sua residenza abituale.

Arte. 119. - Servizio su Agente o Leader.

- (1) Se il convenuto ha un agente autorizzato ad accettare la notificazione, la notificazione, a meno che il tribunale non disponga diversamente, deve essere effettuata all'agente e deve essere efficace quanto la notificazione al convenuto in persona.
- (2) Laddove in una causa per ottenere un risarcimento o un indennizzo per un torto a beni immobili, e la citazione non può essere notificata di persona al convenuto mentre questo convenuto non ha un agente autorizzato ad accettare il servizio per suo conto, la notifica può essere effettuata a qualsiasi agente del convenuto responsabile della proprietà.
- (3) In una causa relativa a qualsiasi affare o lavoro contro una persona che non risiede nei limiti territoriali della giurisdizione del tribunale da cui è emessa la citazione, la notifica a qualsiasi dirigente o agente, che al momento della notifica, svolge personalmente tale attività o lavoro per tale persona entro tali limiti, si considera notificata alla persona. Ai fini del presente comma, il comandante di una nave è considerato l'agente dell'armatore o del noleggiatore.
- (4) Se un difensore è autorizzato ad accettare il servizio per conto del convenuto, la citazione può, a meno che il tribunale non disponga diversamente, essere notificata a quel difensore o lasciata presso l'ufficio di tale difensore e deve

essere efficace quanto la notifica all'imputato in persona.

- (5) Nelle cause contro il Governo, l'atto di citazione deve essere notificato all'avvocato del governo o, se tale difensore non è stato nominato, in qualsiasi altro modo indicato dal tribunale.

Arte. 120. - Notifica a un familiare del convenuto.

Se in una causa il convenuto non può essere trovato, e non ha un agente autorizzato ad accettare la notificazione per suo conto, la notificazione può essere effettuata a qualsiasi persona di età e discrezione adeguate che, al momento della notificazione, sia residente con lui.

Arte. 121. - Imputato irreperibile.

Qualora l'ufficiale in servizio, dopo aver usato tutta la dovuta e ragionevole diligenza, non riesca a trovare l'imputato, e non vi sia alcun agente abilitato ad accettare la notificazione, né altra persona cui possa essere notificata, l'ufficiale in servizio o la persona deve restituire la citazione al tribunale da cui è stata emessa, unitamente a un atto di notorietà sui fatti che gli hanno impedito di notificarla. Si applicano le disposizioni del presente capo in materia di servizio sostitutivo.

Arte. 122. - Riconoscimento di servizio.

- (1) Se la citazione è notificata di persona al convenuto, a un agente, a un difensore o ad un'altra persona per conto del convenuto, la persona a cui è notificata la citazione deve firmare l'avviso di notifica sull'originale

convocazioni.

- (2) Se tale persona rifiuta di firmare l'accettazione, si applica l'articolo 121, ma il tribunale può, se lo ritiene opportuno, stabilire che tale persona ha

stato debitamente notificato e dispensato dagli obblighi di cui all'articolo 124, paragrafo 2.

- (3) Se la citazione è notificata al convenuto, al suo agente o difensore, un avviso che pretende di essere firmato dal convenuto, dall'agente, dall'attore o un'approvazione da parte di un impiegato delle poste che il convenuto o l'agente ha rifiutato di prendere in consegna può essere considerato dal tribunale che ha emesso la citazione come prova prima facie della *notificazione*.

Arte. 123. - Approvazione dei tempi e delle modalità del servizio.

Se l'atto di citazione è stato notificato ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, l'ufficiale in servizio o qualsiasi altra persona autorizzata a tal fine dal tribunale vista o allega o fa annotare o fa allegare all'atto di citazione originario o all'atto di citazione, una dichiarazione indicante l'ora e il modo in cui l'atto di citazione è stato notificato, nonché il nome e l'indirizzo dell'eventuale persona, identificando la persona notificata e testimone della consegna o della consegna dell'atto di citazione.

Arte. 124. - Servizio sostitutivo.

- (1) Se il tribunale ritiene che vi sia motivo di ritenere che il convenuto stia evitando la notificazione o che per qualsiasi altra ragione la citazione non può essere notificata in modo ordinario, ordina che la citazione sia notificata apponendo una copia della stessa in un punto ben visibile del tribunale e anche su una parte cospicua della casa, se presente, in cui si sa che il convenuto ha risieduto per l'ultima volta o ha svolto attività o ha lavorato personalmente per guadagno, o in qualsiasi altro modo, comprese le pubblicazioni su alcuni giornali, come ritiene è in forma.
- (2) Se una citazione viene restituita ai sensi dell'articolo 121, il tribunale può, su richiesta dell'attore, emettere una nuova citazione e ordinare sostituito

servizio ai sensi del comma (1). Quando la domanda dell'attore non è stata presentata entro tre mesi da tale dichiarazione, si applica l'articolo 107, paragrafo 1, lettera d).

- (3) La notificazione sostitutiva per ordine del tribunale è efficace come se fosse stata fatta al convenuto personalmente.
- (4) Se la notificazione è sostituita dall'ordinanza del tribunale, il tribunale fissa il termine per la comparizione del convenuto secondo quanto richiesto dal caso.

Arte. 125. - Ufficiale in servizio.

- (1) Se una citazione viene consegnata o inviata a qualsiasi persona per la notifica come menzionato nella Sezione 117, tale persona sarà tenuta a notificarla, se possibile, e a restituirla sotto la sua firma, con il riconoscimento scritto del convenuto, e tale firma sarà considerata prova della notifica.
- (2) Qualora, per qualsiasi motivo, la notifica sia impossibile, la citazione deve essere restituita al tribunale con una dichiarazione completa di tale motivo e delle misure adottate per garantire la notifica, e tale dichiarazione sarà considerata prova di mancata notifica.

Arte. 126. - Limiti territoriali del servizio.

- (1) Una citazione può essere inviata dal tribunale da cui è emessa o da uno dei suoi funzionari o per posta a qualsiasi tribunale avente giurisdizione nel luogo in cui il convenuto risiede o è probabile che si trovi.
- (2) Il tribunale a cui viene inviata una citazione ai sensi del sub L'articolo (1) procede, al suo ricevimento, come se fosse stato emesso da tale tribunale e restituisce la citazione al tribunale di emissione, unitamente a

il verbale, se del caso, dei suoi procedimenti al riguardo.

Arte. 127. - Notifica al convenuto all'estero.

Se l'imputato risiede fuori dall'Eritrea e non ha n agente in Eritrea autorizzato ad accettare il servizio, il servizio deve essere indirizzato al convenuto nel luogo in cui risiede e inviato a lui per posta o, se la sua residenza non è nota, l'avviso della citazione deve essere dato mediante pubblicazione è quel giornale che circola in Eritrea come il tribunale può indicare.

Capitolo 2. - Emissione e notificazione delle citazioni in giudizio

Arte. 128. - Spese di testimonianza.

- (1) La parte che richiede la citazione dei testimoni può, prima che la citazione dei testimoni sia concessa, ed entro un periodo di tempo da fissare, deve pagare in tribunale una somma di denaro che sembra al tribunale sufficiente per coprire le spese di viaggio e altre spese del testimone per la partecipazione al tribunale.
- (2) Nel determinare l'importo dovuto ai sensi del comma 1, il tribunale può, nel caso di qualsiasi persona chiamata a deporre in qualità di perito, concedere una ragionevole remunerazione per il tempo impiegato sia nella deposizione sia nell'esecuzione di qualsiasi lavoro necessario per la causa.
- (3) La somma così versata in tribunale deve essere consegnata al testimone in quel momento, nel modo e nella misura stabilita dal tribunale.

Arte. 129. - Pagamento aggiuntivo.

- (1) Se al tribunale sembra che la somma versata in tribunale non sia sufficiente a coprire tali spese

o una ragionevole remunerazione, il tribunale può ordinare al testimone di versare tale ulteriore somma che risulti necessaria a tal fine.

- (2) Se un testimone deve essere presente in tribunale per più di un giorno, il tribunale può ordinare alla parte su istanza della quale è stato citato di pagare in tribunale una somma sufficiente a coprire le spese del suo alloggio per tale ulteriore periodo.
- (3) In caso di mancato pagamento ai sensi del presente articolo, il giudice può ordinare la riscossione di tale somma mediante pignoramento e vendita dei beni mobili della parte che ha ricevuto l'atto di citazione o assolvere la persona citata senza richiederli di testimoniare, oppure può ordinare sia il prelievo che la liberazione.

Arte. 130. - Modalità e Prova di Servizio.

- (1) Ogni citazione notificata ai sensi del presente capitolo deve essere notificata il più vicino possibile allo stesso modo di una citazione a un difensore. Si applicano le disposizioni del Capo precedente relative alla prova della notificazione, ferme restando le disposizioni del presente Codice sulla prova testimoniale.
- (2) La citazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'esame, i fatti per i quali devono essere fornite prove e le conseguenze della mancata comparizione. Qualsiasi documento particolare che deve essere prodotto dal testimone deve essere descritto nella citazione con ragionevole accuratezza.
- (3) La parte interessata deve convocare il testimone un tempo sufficiente prima dell'orario specificato nella citazione per la presenza del testimone, per consentire un tempo ragionevole per la preparazione e per

recarsi nel luogo in cui è richiesta la sua presenza.

Arte. 131. - Testimone all'estero: rogatoria.

- (1) Se una parte desidera ottenere la prova di un testimone residente fuori dall'Eritrea, l'Alta Corte può ordinare l'emissione di una lettera di richiesta alle autorità giudiziarie del paese in cui si trova il testimone proposto.
- (2) Una lettera di richiesta è una richiesta a un'autorità giudiziaria di un paese straniero di prendere la prova di quella persona o di farla prendere.
- (3) Se il governo di un paese straniero consente a una persona di esaminare una persona in quel paese, l'Alta Corte può emettere un'ordinanza che nomina un esaminatore speciale a tale scopo.
- (4) Una persona può essere esaminata ai sensi del presente articolo sotto giuramento o affermazione o in conformità con qualsiasi procedura consentita nel paese in cui deve aver luogo l'esame.
- (5) Se l'Alta Corte ordina il rilascio di una lettera di richiesta, la parte che ha richiesto l'ordine deve depositare i seguenti documenti e una traduzione degli stessi:
 - (A) una bozza di lettera di richiesta;
 - (B) una dichiarazione delle questioni rilevanti per il procedimento; E
(contro) un elenco di domande o l'oggetto delle domande da porre alla persona da esaminare.

- (6) L'Alta Corte può ordinare alla parte che richiede l'ordinanza per l'emissione di una lettera di richiesta, di pagare una somma di denaro che l'Alta Corte nel caso in questione ritenga sufficiente a coprire i costi sia della lettera di richiesta stessa sia degli onorari e delle spese dell'esaminatore del tribunale come previsto dal sub-articolo (3).

Capitolo 3. - Notificazione del processo diverso dall'atto di citazione e di altri atti

Arte. 132. - Applicazione per analogia.

Salvo diversa disposizione o disposizione del giudice, le disposizioni del capo 1 del presente titolo si applicano per analogia a tutti i processi diversi dalla citazione ea tutti gli altri atti che, ai sensi del presente codice, devono essere notificati a una oa ciascuna delle parti.

TITOLO II - RICORSI

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Arte. 133. - Causa avviata con atto di citazione.

- (1) Salvo quanto previsto dal presente Codice in materia di ricorsi e petizioni, ogni causa deve essere instaurata mediante deposito di atto di citazione nella cancelleria del tribunale.

- (2) Ogni dichiarazione di reclamo deve essere conforme alle regole contenute in questo libro.

Arte. 134. - Registro delle cause.

Salvo quanto previsto dall'articolo 159, il cancelliere fa annotare gli estremi di ogni causa nel registro delle cause civili. Tali registrazioni sono numerate ogni anno secondo l'ordine in cui sono pervenute le dichiarazioni di reclamo.

Arte. 135. - Corrispettivi brevi.

- (1) Nessuna dichiarazione di reclamo può essere ricevuta ai sensi dell'articolo 160 se non dopo il pagamento delle spese giudiziarie prescritte.

- (2) Le spese processuali prescritte devono essere pagate anche al momento del deposito di una memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale.

Arte. 136. - Inquadratura del vestito.

- (1) Per quanto possibile, ogni causa deve essere formulata in modo tale da fornire un fondamento per la decisione finale sugli argomenti in controversia e per prevenire ulteriori controversie che li riguardano.

- (2) Ogni causa includerà l'intera pretesa dell'attore a meno che non rinunci intenzionalmente a qualsiasi parte della sua pretesa in modo da portare la causa sotto la giurisdizione di qualsiasi tribunale.
- (3) Un querelante che ometta di intentare causa in relazione a, o rinunci intenzionalmente, a qualsiasi parte della sua pretesa, non potrà successivamente intentare causa in relazione alla parte così omessa o rinunciata.
- (4) Una persona avente diritto a più di un rimedio in relazione alla stessa causa di azione può citare in giudizio per tutti o parte di tali provvedimenti, ma se omette, salvo autorizzazione del tribunale, di citare in giudizio per tutti questi provvedimenti, non potrà successivamente citare in giudizio per alcun provvedimento così omesso.

Arte. 137. - Contenuto della memoria.

- (1) Per memoria si intende una memoria, una memoria difensiva, una domanda riconvenzionale, una memoria d'appello, un emendamento alla stessa, una domanda o un'istanza e qualsiasi altro documento di origine o depositato in risposta alla stessa.
- (2) Ogni memoria deve essere scritta con inchiostro, stampata o dattiloscritta su carta e deve contenere solo una dichiarazione in forma concisa dei fatti materiali su cui fa affidamento per la sua richiesta o difesa.
- (3) Ogni volta che possono essere necessari dettagli oltre a quelli menzionati nel suddetto Modulo appropriato, tali dettagli devono essere indicati nella memoria, con date e elementi se necessario.
- (4) Le somme e i numeri devono essere espressi in lettere e cifre e se una somma è espressa in valuta estera, deve essere indicato il suo controvalore in valuta eritrea.

- (5) Quando il tribunale determina che una parte del procedimento, a causa di un'insufficiente conoscenza della legge, non è apparentemente in grado di soddisfare questi requisiti, può notificare a entrambe le parti la sua conclusione e concedere alla parte inadempiente un breve ritardo per completare la sua dichiarazione.
- (6) Il comma 5 si applica anche agli articoli successivi.

Arte. 138. - Condizione precedente.

Qualsiasi condizione sospensiva, il cui adempimento o il cui verificarsi si intende contestare, deve essere distintamente specificata e, subordinatamente a ciò, deve essere dichiarata nella sua memoria una dichiarazione dell'adempimento o del verificarsi di tutte le condizioni sospensive necessarie per il caso dell'attore o del convenuto.

Arte. 139. - Fatto nuovo.

L'attore e il convenuto, a seconda dei casi, devono indicare nella sua memoria tutti gli elementi che dimostrano che l'azione o la domanda riconvenzionale non è mantenibile, o che la transazione è nulla o annullabile in punto di diritto, e tutti i motivi di difesa o di replica, a seconda del caso, che, se non sollevati, potrebbero cogliere di sorpresa la controparte o, senza motivo sufficiente, solleverebbero questioni di fatto non derivanti dalle precedenti memorie.

Arte. 140. - Nuovo motivo o nuovo addebito.

Nessuna memoria, se non a titolo di emendamento, solleva nuovi motivi o pretese o conterrà alcuna affermazione di fatto incoerente con le precedenti memorie della parte.

Arte. 141. - Diniego di concretezza.

Non sarà sufficiente per un imputato nella sua dichiarazione di difesa di negare in generale i motivi dedotti dalla citazione o che un attore nella sua replica a una domanda riconvenzionale neghi in generale i motivi addotti dal convenuto, e ciascuna parte affronterà specificamente ogni addebito di fatto di cui non ammette la verità, salvo il risarcimento dei danni.

Arte. 142. - Diniego di contratto.

Laddove un contratto sia asserito in qualsiasi atto processuale, la nuda negazione dello stesso da parte della controparte sarà interpretata solo come una negazione in fatto di tale contratto o degli elementi di fatto da cui lo stesso può essere implicito, e non come una negazione della legalità o della sufficienza giuridica di tale contratto.

Arte. 143. - Effetti del documento da dichiarare.

Ogni volta che il contenuto di qualsiasi documento è materiale o ogni volta che una parte di una causa fa riferimento a qualsiasi documento, non sarà sufficiente indicarne l'effetto nella memoria, ma la parte, a condizione che il documento sia in suo possesso, ne allegnerà una copia alle sue memorie a meno che il documento non sia così esteso che la parte possa ragionevolmente allegare solo una copia della parte del documento a cui si riferisce nelle sue memorie.

Arte. 144. - Condizione d'animo.

Ogni volta che è rilevante alleviare la malizia, l'intenzione fraudolenta, la conoscenza o altra condizione mentale di una persona, sarà sufficiente alleviare lo stesso come un fatto senza precisare le circostanze da cui lo stesso può essere dedotto.

Arte. 145. - Avviso.

Ogni volta che è rilevante alleggerire tale avviso a qualsiasi persona di qualsiasi fatto, questione o cosa, sarà sufficiente alleggerire tale avviso come fatto senza stabilire la forma o i termini precisi di tale avviso o le circostanze da cui tale avviso può essere dedotto.

Arte. 146. - Contratto implicito o relazione.

- (1) Ogni volta che un contratto o relazione tra qualsiasi persona può essere implicito dalle circostanze, sarà sufficiente alleggerire tale contratto o relazione come un fatto e fare riferimento in generale a tali circostanze senza esporle in dettaglio.
- (2) Se una persona che interviene come previsto nel presente articolo desidera rispondere in subordine su più contratti o rapporti di uno che risulti implicito dalle circostanze menzionate, può dichiarare lo stesso in subordine.

Arte. 147. - Presunzioni legali.

In ogni atto difensivo nessuna delle parti ha bisogno di alleggerire specificamente qualsiasi fatto che la legge presume a suo favore o per il quale l'onere della prova grava sull'altra parte, a meno che lo stesso non sia stato prima espressamente negato.

Arte. 148. - Modifica della memoria.

- (1) Il tribunale può in qualsiasi momento prima del giudizio, quando è convinto che vi sia un motivo imperativo, consentire a ciascuna delle parti di modificare la sua memoria in modo e nei termini per quanto riguarda i costi o altro, come può essere giusto. Tutte le alterazioni o gli emendamenti devono essere apportati secondo quanto necessario

al fine di determinare le questioni controverse tra le parti.

- (2) Una parte che ha ottenuto l'autorizzazione a modificare e che non riesce a modificare entro il termine fissato dal tribunale, non sarà autorizzata a modificare successivamente, a meno che il termine non sia prorogato dal tribunale.
- (3) Un'ulteriore e migliore dichiarazione della natura della domanda o della difesa, o ulteriori e migliori dettagli di qualsiasi questione dichiarata in qualsiasi atto processuale, possono in tutti i casi essere ordinati dal tribunale di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nei termini, quanto alle spese o altro, che possono essere giusti.
- (4) In qualsiasi momento il tribunale può ordinare che venga cancellata o modificata in qualsiasi memoria qualsiasi questione che sia inutile o vessatoria o che possa tendere a pregiudicare o ritardare un giusto processo della causa.
- (5) Se le memorie sono modificate in modo da avere l'effetto di portare la domanda nella giurisdizione di un tribunale superiore, il tribunale in cui è stata avviata la causa trasferisce la domanda a tale tribunale superiore per il processo.

Arte. 149. - Ulteriori Informazioni.

Il tribunale può in qualsiasi momento ordinare a una parte di chiarire qualsiasi questione controversa nel procedimento o di fornire ulteriori informazioni in relazione a tale questione, indipendentemente dal fatto che la questione sia contenuta o citata in qualsiasi dichiarazione.

Arte. 150. - Supplica da firmare.

Ogni memoria deve essere firmata dalla parte o dal suo difensore, se presente, o se una parte è impossibilitata a firmare per giusta causa, da qualsiasi

altra persona da lui debitamente autorizzata a firmare lo stesso o ad agire per suo conto.

Arte. 151. - Dichiarazione di verità.

- (1) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, ogni memoria deve essere corroborata da un'affermazione della veridicità dei fatti e delle affermazioni ivi asserite e tale affermazione deve essere resa dalla parte o dall'attore della parte.
- (2) Nelle azioni intentate da o contro una società, qualsiasi memoria può essere firmata e approvata come richiesto in questo articolo per conto della società dal segretario o da qualsiasi amministratore o altro funzionario della società che sia autorizzato dalla società e che sia in grado di presentare i fatti del caso.
- (3) Nelle cause intentate o contro il Governo, qualsiasi atto processuale deve essere firmato dalla persona che il Governo può, per ordine generale o speciale, nominare a tale scopo, e deve essere approvato come richiesto nel presente articolo da qualsiasi persona che il Governo può nominare in tal modo e che sia a conoscenza dei fatti del caso.
- (4) Nel caso in cui le persone facciano causa o siano citate in giudizio come partner a nome della loro azienda, sarà sufficiente che qualsiasi atto difensivo sia firmato e approvato da una qualsiasi di tali persone.
- (5) Il tribunale può ordinare a una parte che non ha approvato alcuna memoria di correggere il fallimento.
- (6) Se una parte non osserva un ordine ai sensi del presente articolo, la parte non può avvalersi della memoria come prova di una qualsiasi delle questioni in essa stabilite, indipendentemente dal fatto che il tribunale cancelli la memoria. Tè

controparte può chiedere al tribunale di ordinare la cancellazione della memoria.

Capitolo 2. - Atto di citazione e di difesa

Arte. 152. - Contenuto dell'atto di citazione.

(1) Ogni dichiarazione di reclamo deve contenere:

- (A) il nome e il luogo del tribunale presso il quale è promossa l'azione;
- (B) il titolo dell'azione;
- (contro) il nome, la descrizione, il luogo di residenza e il domicilio dell'attore e del convenuto;
- (d) se l'attore o il convenuto è una persona con disabilità, una dichiarazione in tal senso;
- (e) se l'attore sta facendo causa in qualità di rappresentante, una dichiarazione che indichi la qualità in cui sta facendo causa;
- (G) i fatti che costituiscono la causa dell'azione, e quando e dove è sorta;
- (G) i fatti che dimostrano la giurisdizione del tribunale;
- (H) i fatti che dimostrano che l'imputato è o afferma di essere interessato alla questione ed è suscettibile di essere chiamato a rispondere al reclamo; E
- (io) se del caso, una dichiarazione del valore dell'oggetto dell'azione.

- (2) Nelle cause promosse o contro il Governo, invece di indicare il nome, la descrizione e il luogo di residenza dell'attore o del convenuto, sarà sufficiente inserire il nome appropriato dell'autorità amministrativa interessata.

Arte. 153. - Allegati.

- (1) L'attore deve allegare alla dichiarazione di reclamo:
 - (A) un elenco, che certificherà essere completo, dei testimoni da chiamare all'udienza, con il loro nome completo e l'indirizzo e lo scopo per cui devono essere chiamati, e dei documenti su cui si basa, specificando in chi sono in possesso o potere di tali documenti;
 - (B) l'originale e una copia di qualsiasi documento in suo possesso su cui fa causa; E
 - c) se non ha testimoni o documenti da produrre, una dichiarazione in tal senso.
- (2) Un numero sufficiente di copie dell'atto di citazione e dell'elenco, dei documenti o della dichiarazione ad esso allegati deve essere depositato ai fini della notifica a tutti i convenuti ivi nominati.
- (3) In deroga al comma 2, qualsiasi documento su cui l'attore fa causa può, con il permesso del tribunale, essere depositato in cancelleria dove sarà consultabile dal convenuto, invece di essere copiato e notificato al convenuto.

Arte. 154. - Sollievo da dichiarare.

- (1) L'atto di citazione indicherà in modo specifico il risarcimento richiesto dall'attore in modo semplice o in subordine, ma non sarà necessario richiedere un risarcimento generale o di altro tipo che possa essere concesso dal tribunale secondo la legge.
- (2) Qualora l'attore richieda un risarcimento in relazione a diverse rivendicazioni distinte o cause di azione fondate su motivi separati e distinti, tali motivi devono essere indicati separatamente e distintamente.

Arte. 155. - Identificazione dell'oggetto.

- (1) Se un reclamo si riferisce a una cosa specifica, la dichiarazione di reclamo deve contenere i dettagli necessari per identificare la natura e l'ubicazione di tale cosa.
- (2) Se un reclamo riguarda beni immobili, la dichiarazione di reclamo deve contenere una descrizione di tale proprietà sufficiente per identificarla e, se tale proprietà può essere identificata da confini o numeri in un registro pubblico, la dichiarazione di reclamo deve specificare tali confini o numeri.

Arte. 156. - Indicazioni sull'importo del credito.

- (1) Se l'attore chiede il recupero di denaro, l'importo esatto richiesto deve essere indicato nella dichiarazione di reclamo.
- (2) Se l'attore fa causa per un importo che gli sarà ritenuto dovuto prendendo conti non saldati tra lui e il convenuto, allora, solo ai fini della giurisdizione pecuniaria, l'importo approssimativo

l'importo richiesto deve, ove possibile, essere indicato nella dichiarazione di reclamo.

- (3) Se il reclamo si riferisce a una cosa specifica, il valore effettivo di tale cosa deve essere indicato nella dichiarazione di reclamo.
- (4) Se il reclamo si riferisce a una cosa generica, il prezzo corrente di tale cosa deve essere indicato nella dichiarazione di reclamo.

Arte. 157. - Pretesa Relativa a Quote Periodiche.

- (1) Se il credito si riferisce a un debito periodico dovuto per un determinato periodo di tempo, il valore del capitale che produce tale debito deve essere indicato nella dichiarazione di credito.
- (2) Laddove il credito si riferisca a scadenze periodiche dovute per un periodo di tempo indeterminato, allora, ai soli fini della giurisdizione pecuniaria, il valore del l'importo annuo di tale debito moltiplicato per venti sarà indicato nella dichiarazione di reclamo.

Arte. 158. - Istituzione, esercizio o cessazione del diritto.

Quando l'attore cerca di stabilire, far valere o estinguere un diritto il cui valore effettivo non può essere indicato ai sensi degli articoli precedenti, allora, ai soli fini della giurisdizione pecuniaria, l'atto di citazione deve, ove possibile, indicare l'eventuale vantaggio pecuniario stimato che ne deriverebbe all'attore in conseguenza di una sentenza pronunciata a suo favore.

Arte. 159. - Rigetto della citazione del cancelliere.

La dichiarazione di reclamo è respinta dal cancelliere se:

- (A) non è nella forma prevista dalla legge;
 - (B) non è corredato delle appendici richieste da questo Libro; o
- (contro) non è verificata secondo le modalità previste dal Codice.

Arte. 160. - Ammissione della memoria del cancelliere.

Dove non ci sono motivi per respingere la dichiarazione di reclamo ai sensi dell'articolo precedente, il cancelliere deve:

- (A) approvare la dichiarazione di reclamo;
- (B) esamina e confronta l'originale e la copia di qualsiasi documento allegato alla domanda e, trovata la copia corretta, ne certifica la veridicità e la archivia e restituisce l'originale all'attore dopo averlo contrassegnato ai fini dell'identificazione; E

(contro) presentare la dichiarazione di reclamo e gli allegati al corto.

Arte. 161. - Rigetto della citazione in giudizio.

(1) Il tribunale respinge qualsiasi dichiarazione di reclamo presentata ai sensi dell'articolo precedente se:

- (A) non rivela alcuna causa di azione; o

(B) la causa appare dai dettagli nella dichiarazione di reclamo per essere al di fuori della giurisdizione del tribunale.

(2) Una richiesta di recupero è respinta se l'attore non fornisce le garanzie richieste dal codice civile.

(3) In caso di rigetto di una dichiarazione di reclamo ai sensi del presente articolo, il tribunale registra la sua ordinanza, esponendo i motivi di tale rifiuto.

Arte. 162. - Effetto del rigetto.

(1) Quando una dichiarazione di reclamo viene respinta dal cancelliere deve:

(A) restituire la memoria e gli allegati all'attore, indicandogli il motivo di tale rifiuto e informandolo che la causa sarà proseguita senza prendere in considerazione la memoria respinta. Se l'attore non è soddisfatto del motivo addotto per il rigetto, può presentare domanda entro cinque giorni al tribunale per la revisione della decisione del cancelliere; E

(B) rimborsare all'attore la quota prescritta delle spese processuali versate all'atto della compilazione della domanda e iscrivere nota di rigetto nel registro delle cause civili.

(2) Il rigetto di una citazione ai sensi degli articoli 159 e 161 del presente Codice non preclude all'attore di depositare una nuova citazione in relazione allo stesso motivo di azione.

Arte. 163. - Notificazione della dichiarazione di reclamo.

Ove non sussistano motivi per respingere una memoria difensiva, il giudice fa notificare al convenuto la domanda e gli allegati, unitamente a un atto di citazione che lo obbliga a comparire con la sua memoria difensiva in un giorno da fissarsi nella citazione e lo informa che la causa sarà proseguita anche se non si presenta o si presenta senza la sua memoria difensiva.

Arte. 164. - Contenuto della memoria difensiva.

Ogni memoria difensiva, alla quale dovranno essere allegati gli eventuali allegati richiesti, dovrà contenere:

- (A) il nome e il luogo del tribunale presso il quale è depositata la difesa;
- (B) il numero del seme;
- (contro) i fatti, se del caso, che dimostrano che la domanda è inammissibile per mancanza di capacità o giurisdizione o limitazione;
- (D) una dichiarazione concisa dei fatti materiali su cui l'imputato fa valere per la sua difesa e in generale qualsiasi motivo di difesa che, se non sollevato, potrebbe cogliere di sorpresa la controparte. Non solleva questioni di fatto non derivanti dalla dichiarazione di reclamo;
- (e) una smentita specifica di qualsiasi fatto dichiarato nella dichiarazione di reclamo che non è ammesso; E
- (G) i dettagli precisi dell'eventuale domanda riconvenzionale, nel qual caso si applicano le disposizioni del presente Codice in materia di domande riconvenzionali.

Arte. 165. - Negazione evasiva.

- (1) Se un convenuto nega un'affermazione di fatto nella dichiarazione di reclamo, non deve farlo in modo evasivo, ma rispondere al punto di merito. Se un'accusa è fatta con numerose circostanze fattuali, una smentita generale non sarà sufficiente.

- (2) Ogni affermazione di fatto nella memoria difensiva, se non specificamente negata o con il necessario coinvolgimento, o dichiarata non ammessa nella memoria difensiva, sarà considerata ammessa se non nei confronti di una persona disabile. Il tribunale può, a sua discrezione, richiedere che qualsiasi fatto così ammesso sia provato diversamente da tale ammissione.

Arte. 166. - Particolari della Compensazione.

- (1) Se in una causa per il recupero di denaro il convenuto pretende di compensare con la domanda dell'attore qualsiasi somma di denaro accertata legalmente da lui recuperabile dall'attore, non eccedente i limiti pecuniari della giurisdizione del tribunale, ed entrambe le parti hanno lo stesso ruolo che riempiono la causa dell'attore, il convenuto deve nella sua memoria difensiva fornire i dettagli sul debito richiesto per essere compensato.

- (2) La memoria difensiva avrà lo stesso effetto di una dichiarazione di reclamo in una causa riconvenzionale in modo da consentire al tribunale di emettere una sentenza definitiva in relazione sia alla domanda iniziale che alla compensazione.

Arte. 167. - Difesa o compensazione fondata su motivi separati.

Qualora il convenuto faccia valere più distinti motivi difensivi o di compensazione fondati su fatti separati e distinti, essi devono essere esposti separatamente e distintamente.

Arte. 168. - Domanda riconvenzionale della convenuta.

Il convenuto può, oltre al diritto alla compensazione di cui all'articolo 166, far valere in via riconvenzionale contro la domanda dell'attore, ogni diritto o pretesa in ordine all'azione spettante al convenuto nei confronti dell'attore. A condizione che tale domanda riconvenzionale non superi i limiti pecuniari della giurisdizione della Corte.

Arte. 169. - Esame della memoria difensiva.

- (1) Nel giorno fissato dall'articolo 163 il tribunale esamina la memoria difensiva e le disposizioni dell'articolo 159 si applicano per analogia nei casi appropriati.
- (2) Se la memoria difensiva non viene respinta, il tribunale esamina se contiene una domanda riconvenzionale o una domanda di compensazione e le disposizioni del presente Libro si applicano per analogia nei casi appropriati per quanto riguarda tale domanda riconvenzionale o domanda di compensazione.
- (3) Qualora una memoria difensiva non sia presentata o sia respinta ai sensi del presente articolo, la causa sarà trattata in conformità con le disposizioni del Capitolo successivo nonostante tale mancata presentazione o rifiuto.

Arte. 170. - Ulteriori memorie.

- (1) Se una memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale o una domanda di compensazione non viene respinta, il tribunale chiede all'attore di dichiarare se desidera rispondere e, se lo desidera, gli chiede di presentare una risposta scritta entro il termine stabilito.

- (2) Alla scadenza del periodo di tempo fissato ai sensi del comma (1) il tribunale dichiara chiuso il dibattimento.

Arte. 171. - Avviso di ammissione documenti.

- (1) Ciascuna parte può, mediante avviso nella forma prescritta, invitare l'altra parte a produrre o ammettere qualsiasi documento.

- (2) Tale avviso deve essere dato entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza in modo da consentire alla controparte di rispondere prima dell'udienza o di produrre il documento in udienza.

Capo 3. - Prima udienza

Arte. 172. - Esame delle parti.

- (1) Alla prima udienza della causa, il tribunale, dopo aver accertato l'identità delle parti se compaiono di persona, legge le memorie e accerta da ciascuna parte o dal suo difensore se ammette o nega tali accuse di fatto che sono fatte nella dichiarazione dell'altra parte e che non sono espressamente o per coinvolgimento necessario ammesse o negate dalla parte contro la quale sono state fatte.

- (2) Qualsiasi parte che compaia di persona o sia presente in tribunale, o qualsiasi persona in grado di rispondere a qualsiasi questione materiale relativa alla causa accompagnata da tale parte o dal suo difensore, può essere esaminata oralmente dal tribunale che può, se lo ritiene opportuno, porre nel corso di tale esame domande suggerite da una delle parti.
- (3) Se l'avvocato di una parte che compare da un difensore o da qualsiasi persona di cui al sub articolo (2) rifiuta o non è in grado di rispondere a qualsiasi questione materiale relativa alla causa a cui il tribunale ritiene che la parte che rappresenta dovrebbe rispondere e potrebbe essere in grado di rispondere se esaminata di persona, il tribunale può rinviare l'udienza a un giorno successivo e ordinare mediante citazione che tale parte compaia di persona quel giorno.
- (4) Il contenuto dell'esame tenuto ai sensi del presente articolo e qualsiasi ammissione o negazione fatta nel corso dello stesso sarà messo per iscritto dal tribunale e farà parte del verbale.

Arte. 173. - Sentenza sulle ammissioni.

Qualsiasi parte può, quando la controparte ha notificato con la sua memoria o altrimenti per iscritto che ammette la verità dell'intero o di parte del caso dell'altra parte, o ha fatto ammissioni di fatto durante l'esame, presentare domanda al tribunale per il giudizio o l'ordine a cui potrebbe avere diritto su tali ammissioni, senza attendere la determinazione di qualsiasi altra questione tra le parti e il tribunale può quindi emettere tale ordine o emettere il giudizio che ritiene opportuno.

Arte. 174. - Risparmio.

Nulla negli articoli precedenti impedisce al tribunale, in qualsiasi fase successiva della causa, di invitare qualsiasi parte ad ammettere a

fatto o documento e deve quindi registrare se tale parte ammette o rifiuta o trascura di ammetterlo, dopodiché può pronunciare un giudizio o emettere qualsiasi altro ordine che ritenga opportuno.

Arte. 175. - Eccezioni preliminari.

- (1) Prima di procedere al dibattimento della causa, il tribunale decide sulle eccezioni preliminari che possono essere sollevate dalle parti.

- (2) Le disposizioni dell'articolo 176 si applicano quando una delle parti dichiara che:
 - (A) il tribunale non ha giurisdizione;
 - (B) l'oggetto della causa è *cosa giudicata*;
 - (contro) la causa è pendente in un altro tribunale;
 - (D) l'altra parte non è qualificata per agire nel procedimento;

 - (e) non è stata ottenuta la preventiva autorizzazione a citare in giudizio, quando ciò è richiesto dalla legge;

 - (G) la causa è preclusa per prescrizione; o

 - (G) il reclamo deve essere risolto mediante arbitrato o è stato precedentemente oggetto di un compromesso o di un piano di accordo.

- (3) In caso di più obiezioni ai sensi del presente articolo, esse devono essere prese tutte insieme e qualsiasi obiezione non sollevata al più presto possibile, si considera rinunciata, a meno che il motivo dell'obiezione non sia tale da impedire un giudizio valido.

Arte. 176. - Decisione sull'opposizione.

- (1) Il tribunale decide su qualsiasi opposizione sollevata dopo aver sentito la controparte e aver ordinato la produzione di tali prove che potrebbero essere necessarie per la decisione da prendere.
- (2) Se il tribunale è convinto che l'obiezione sia fondata, respingerà il corteggiatore facendo qualsiasi altro ordine che ritenga opportuno.
- (3) Salvo che l'azione sia prescritta dalla legge, l'archiviazione dell'azione non osta all'instaurazione di una nuova causa per lo stesso oggetto e il giudice, nei casi opportuni, informa l'attore che può agire davanti al tribunale competente o presso il tribunale davanti al quale è pendente l'azione precedentemente promossa.
- (4) Se una causa viene archiviata per mancanza di giurisdizione, la parte prescritta delle spese processuali pagate al momento del deposito della dichiarazione di reclamo deve essere rimborsata.
- (5) Qualsiasi decisione presa ai sensi del presente articolo deve essere registrata insieme ai motivi di tale decisione.

Arte. 177. - Inquadramento delle questioni.

- (1) Dopo che le eventuali eccezioni preliminari sono state decise, il tribunale accerta su quali sostanziali proposizioni di fatto o di diritto le parti sono controverse, e quindi procede a inquadrare e registrare le questioni da cui sembra dipendere la giusta decisione della causa.

- (2) Nulla nel sub-articolo (1) obbliga il tribunale a inquadrare e registrare questioni in cui l'imputato alla prima udienza della causa non si difende.

Arte. 178. - Questioni Definite.

- (1) I problemi sorgono quando una proposizione materiale di fatto o di diritto viene affermata da una parte e negata dall'altra.
- (2) Le proposizioni materiali sono quelle proposizioni di fatto o di diritto che un attore deve alleggerire per dimostrare un diritto a citare in giudizio o un imputato deve alleggerire per costituire la sua difesa.
- (3) Ogni affermazione materiale affermata da una parte e negata dall'altra forma oggetto di una questione distinta.
- (4) Laddove sorgono questioni sia di fatto che di diritto nella stessa causa, e il tribunale ritiene che il caso o parte di esso possa essere risolto solo sulle questioni di diritto, deve prima esaminare tali questioni e, a tal fine, può, se lo ritiene opportuno, rinviare la risoluzione delle questioni di fatto fino a quando le questioni di diritto non siano state determinate.

Arte. 179. - Materiali da cui i problemi possono essere inquadrati.

Il tribunale può inquadrare i problemi da tutti o da uno qualsiasi dei seguenti materiali:

- (1) accuse fatte nelle memorie;
- (2) il contenuto dei documenti prodotti da una delle parti; o

- (3) allegazioni formulate dalle parti, o da persone eventualmente presenti per loro conto, o dalle difese di tali parti nel corso dell'istruttoria di cui all'articolo 172.

Arte. 180. - Il tribunale può esaminare testimoni o documenti prima dei problemi di inquadratura.

Laddove il tribunale ritenga che le questioni non possano essere correttamente formulate senza l'esame di una persona non dinanzi al tribunale o senza l'ispezione di un documento che il tribunale ritenga rilevante, può rinviare la definizione delle questioni a un giorno futuro e può imporre la presenza di qualsiasi persona o la produzione di qualsiasi documento da parte della persona in cui è in possesso o potere mediante citazione o altro processo.

Arte. 181. - Controversia sull'importo della pretesa.

In caso di disaccordo tra le parti sull'importo o sul valore dell'oggetto della causa, il tribunale può rinviare a data da destinarsi la definizione delle questioni e nominare un perito.

Arte. 182. - Potere di rettificare e cancellare le questioni.

- (1) In qualsiasi momento prima del giudizio il tribunale può modificare le questioni o inquadrare questioni aggiuntive nei termini che ritiene opportuni, e tutte le modifiche o questioni aggiuntive che potrebbero essere necessarie per determinare le questioni controverse tra le parti devono essere così apportate o formulate.
- (2) Il tribunale può anche cancellare, in qualsiasi momento prima del giudizio, qualsiasi questione che gli sembri erroneamente formulata o addotta.

Arte. 183. - Le questioni di fatto o di diritto possono essere poste sotto forma di questioni.

Quando le parti concordano sulla questione di fatto o di diritto da decidere tra di loro, possono dichiarare la stessa sotto forma di questione e stipulare un accordo scritto che, dopo la conclusione affermativa o negativa di tale questione da parte del tribunale

(A) una somma di denaro specificata nell'accordo o da accertare dal tribunale, o in qualsiasi modo stabilito dal tribunale, sia versata da una delle parti all'altra di esse, o che una di esse sia dichiarata titolare di un diritto o soggetta a una responsabilità specificata nell'accordo; o

(b) alcune proprietà specificate nell'accordo e oggetto di controversia nella causa devono essere consegnate da una delle parti all'altra di esse, o come l'altra può disporre; o

(contro) una o più delle parti devono compiere o astenersi dal compiere alcuni atti particolari specificati nell'accordo e relativi alla materia controversa.

Arte. 184. - Sentenza su patto eseguito in buona fede.

(1) Se il tribunale è soddisfatto, dopo aver effettuato l'indagine che ritiene opportuna

(A) che l'accordo è stato regolarmente eseguito dalle parti;

(B) di avere un interesse sostanziale nella decisione della suddetta questione; E

(contro) che lo stesso è degno di essere provato e deciso,

procederà a registrare e processare il problema e dichiarare la sua conclusione o decisione in merito allo stesso modo come se il problema fosse stato inquadrato dal corto.

- (2) Al momento della constatazione o della decisione su tale questione, il tribunale pronuncia la sentenza nei termini dell'accordo.

Arte. 185. - Parti non controverse.

- (1) Se, dopo che eventuali eccezioni preliminari sono state decise, risulta che le parti non sono in discussione su alcuna questione di diritto o di fatto, il tribunale può immediatamente pronunciare la sentenza.
- (2) Se uno qualsiasi dei vari imputati non è in causa con l'attore su qualsiasi questione di diritto o di fatto, il tribunale può immediatamente pronunciare una sentenza a favore o contro tale imputato e la causa procederà solo contro gli altri imputati.

Arte. 186. - Parti in causa.

- (1) Se le parti sono in conflitto su qualche questione di diritto o di fatto, e le questioni sono state formulate dal tribunale come previsto in precedenza, se il tribunale è convinto che non sia richiesta alcuna ulteriore argomentazione di prova rispetto a quella che le parti possono addurre immediatamente su tali questioni che possono essere sufficienti per la decisione della causa, e che non deriverà alcuna ingiustizia dal procedere immediatamente con la causa, il tribunale può procedere a determinare tali questioni.
- (2) Se la conclusione sulle questioni è sufficiente per la decisione, il tribunale può pronunciare la sentenza di conseguenza.

Arte. 187. - Omessa produzione di prove.

- (1) Laddove le prove che avrebbero dovuto essere prodotte non sono state prodotte per colpa di una delle parti, il tribunale può immediatamente pronunciare una sentenza o può, per giusta causa da registrare, aggiornare l'udienza nei termini delle spese o in altro modo che ritiene opportuno.

- (2) Laddove una causa è fondata su uno strumento negoziabile ed è dimostrato che lo strumento è perduto, e l'attore fornisce una garanzia, a soddisfazione del tribunale, contro le rivendicazioni di qualsiasi altra persona su tale strumento, il tribunale può immediatamente pronunciare il giudizio che avrebbe pronunciato se lo strumento fosse stato prodotto.

TITOLO III - PROVE

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Arte. 188. - Obbligo di prova.

- (1) Salvo che la legge non disponga diversamente, il tribunale basa la propria decisione esclusivamente sui fatti provati o altrimenti accertati ai sensi del presente titolo.
- (2) Gli accordi che si discostano dalla legge sulla prova non si applicano se riguardano la prova di fatti a cui la legge attribuisce conseguenze che non sono a disposizione della parte.

Arte. 189. - Avviso giudiziario.

Nessuna parte è tenuta a provare fatti incontestati di notorietà e il tribunale prende atto dell'esistenza di tali fatti.

Arte. 190. - Ammissione.

Un'ammissione è l'espresso riconoscimento da parte di una parte in una causa pendente della verità di una o più delle accuse fatte dall'altra parte.

Arte. 191. - Onere della prova.

- (1) La parte che allevia fatti o diritti ha l'onere di provare tali fatti o diritti. Il tribunale può spostare l'onere della prova in conseguenza di qualche norma speciale o delle esigenze di ragionevolezza e correttezza all'altra parte o a una delle altre parti in causa.

- (2) Lo stesso vale per gli altri che lavorano con procedure altamente complicate e conoscenze sofisticate.

Arte. 192. - Mezzi e valutazione delle prove.

- (1) Le prove possono essere fornite con qualsiasi mezzo non proibito dalla legge.
- (2) La valutazione delle prove è lasciata alla discrezionalità del tribunale, salvo diversa disposizione di legge.

Arte. 193. - Prova presuntiva.

Il tribunale è obbligato ad accettare prove presuntive.

Arte. 194. - Principi generali di ricevibilità.

- (1) In caso di opposizione all'ammissione di qualsiasi prova proposta, il tribunale ne determina l'ammissibilità tenendo conto della sua pertinenza, attendibilità e valore probatorio, nonché di ogni pregiudizio che la sua ammissione potrebbe arrecare a un giusto processo o a un'equa valutazione della deposizione di un teste.
- (2) Nessuna prova sarà ammessa in alcun procedimento se il tribunale ritiene che tali prove siano state ottenute in violazione della Costituzione dell'Eritrea o di qualsiasi altra legge.
- (3) In ogni caso in cui venga contestata l'ammissibilità delle prove ai sensi del precedente comma, resta a carico di chi presenta le prove l'onere di provare che le prove sono state acquisite in modo conforme alla Costituzione e alla legge.

Arte. 195. - Migliore prova.

- (1) Il tribunale esamina l'attendibilità di tutte le prove prodotte dalle parti e, per maggiore certezza, il tribunale valuta se le prove sono fornite da testimoni che testimoniano fattori rilevanti nella loro conoscenza personale, e qualsiasi altra prova è soggetta a un rigoroso controllo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 194.

- (2) Il tribunale ammette e può ordinare la deposizione dei periti se il tribunale ritiene che sia pertinente, che sia necessaria per assistere il tribunale nell'accertamento dei fatti e che la persona a cui si propone di testimoniare sia adeguatamente qualificata come esperto nelle questioni sulle quali deve testimoniare.

Arte. 196. - Privilegio.

- (1) Le comunicazioni privilegiate non possono essere introdotte come prove da alcuno a meno che la persona o l'ente le cui comunicazioni sono protette dal privilegio non informi il giudice che il privilegio è volontariamente rinunciato, in tutto o in parte, rispetto a tali comunicazioni.

- (2) Ai sensi del presente articolo, le seguenti persone possono far valere un privilegio sulle comunicazioni che sarebbero altrimenti rilevanti e ammissibili al processo ai sensi delle disposizioni del presente articolo
Codificato:
 - (A) qualsiasi persona, in comunicazione con il proprio coniuge;

 - (B) un bambino in comunicazione con uno dei suoi genitori, inclusa qualsiasi persona riconosciuta in

diritto *in loco parentis* nei confronti di quel figlio;

(contro)

un genitore, compresa qualsiasi persona riconosciuta di diritto come *in loco parentis*, in comunicazione con il figlio;

(D) un paziente, in comunicazione con un medico ai fini del trattamento terapeutico;

(e) un cliente, in comunicazione con il suo avvocato allo scopo di ottenere consulenza legale;

(G) un penitente o un parrocchiano, in comunicazione con il suo consigliere spirituale allo scopo di ottenere una guida pastorale o spirituale; o

(G) un membro del governo nazionale, in materia di comunicazioni relative a questioni di sicurezza nazionale.

Arte. 197. - Obiezioni alla prova.

Se una parte si oppone all'ammissione di qualsiasi prova o alla domanda di un testimone, il tribunale decide senza indugio sull'ammissibilità di tale prova.

Capitolo 2. - Prove documentali

Arte. 198. - Prova scritta.

Quando la legge richiede la forma scritta per un contratto o per l'istituzione di un altro diritto, tale diritto non può essere provato con altri mezzi a meno che non sia dimostrato dalla parte che si avvale di tale documento che il documento che attesta tale diritto è stato distrutto, rubato o smarrito.

Arte. 199. - Strumenti.

- (1) Gli strumenti sono documenti firmati destinati a servire come prova.
- (2) Gli strumenti autentici sono strumenti nella forma prescritta e debitamente redatta dai funzionari che sono stati autorizzati dalla legge a fornire la prova delle osservazioni fatte o degli atti da loro compiuti. Sono considerati atti autentici anche gli atti che possono essere redatti da funzionari, ma che la legge impone a persone diverse dai funzionari di redigere in determinate circostanze.
- (3) Tutti gli strumenti diversi dagli atti autentici sono atti privati.

Arte. 200. - Strumenti autentici.

Gli atti pubblici forniscono prove presuntive nei confronti dei terzi di tutto ciò che il funzionario, nell'ambito della sua competenza, ha affermato nelle sue osservazioni. La prova presuntiva comprende l'ora e la data dell'atto, l'identità delle parti dell'atto e il fatto che le parti dell'atto abbiano reso dichiarazioni in esso contenute, ma non la veridicità di tali dichiarazioni.

Arte. 201. - Copie di atti autentici.

Se rilasciate da un funzionario competente, le prime copie e le copie integrali degli atti pubblici hanno lo stesso valore probatorio degli atti originali.

Arte. 202. - Aspetto di autenticità.

Un documento che sembra essere un atto autentico si presume tale fino a prova contraria.

Arte. 203. - Valore probatorio delle dichiarazioni in autentico e Strumenti privati.

Un atto pubblico o privato fornisce, rispetto alla dichiarazione di una parte circa la quale l'atto è destinato a provare a favore della controparte, la prova presuntiva tra le parti della verità di tale dichiarazione, a meno che ciò non possa determinare una conseguenza giuridica che non è nella disposizione della parte. Il termine "parte" comprende un successore singolare o universale in quanto il relativo titolo è stato acquisito successivamente alla redazione dell'atto.

Arte. 204. - Firma su atto privato.

- (1) Un atto privato, la cui firma è stata esplicitamente negata dalla parte contro la quale avrebbe fornito prove presuntive, non fornisce alcuna prova finché non è stato provato chi ha firmato. È sufficiente una dichiarazione attestante che l'autenticità della firma non è stata riconosciuta.

- (2) Se la parte che contesta l'autenticità dell'atto privato rifiuta di collaborare per accertare se si tratti della sua firma sull'atto, il giudice può trarre le deduzioni che riterrà giustificate nelle circostanze.

Arte. 205. - Prova contraria.

Le dichiarazioni contenute in un atto scritto possono essere impugnate da chi lo ha sottoscritto solo prestando giuramento alla parte che se ne avvale. Contro tali dichiarazioni non è ammissibile alcuna prova testimoniale né alcuna presunzione.

Arte. 206. - Libri commerciali.

- (1) Le annotazioni nei libri di commercio non sono prove a favore di coloro che le hanno inserite.
- (2) Possono essere prove contro coloro che hanno effettuato le registrazioni, ma una parte che desideri avvalersene non può separarle in modo da eliminare le registrazioni contrarie alla sua richiesta.

Arte. 207. - Registri e carte nazionali.

- (1) I registri e i documenti nazionali non sono prove a favore della persona che li ha scritti.
- (2) Tali registri e documenti possono essere prove contro la persona che li ha scritti se:
 - (A) menzionano formalmente un pagamento; o
 - (B) contengono l'espressa dichiarazione che l'iscrizione è stata fatta per sopperire alla mancanza di titolo di proprietà a favore della persona a favore della quale dichiarano un'obbligazione.

Arte. 208. - Atti penali.

Una sentenza definitiva e conclusiva in un'azione difesa in cui un tribunale penale eritreo afferma che è stato dimostrato che una persona ha commesso un atto criminale fornisce una prova presuntiva di tale atto criminale.

Capitolo 3. - Produzione, sequestro e restituzione di prove documentali

Arte. 209. - Quando devono essere prodotte prove documentali.

- (1) Le parti o i loro difensori devono produrre, alla prima udienza della causa, tutte le prove documentali in loro possesso, sulle quali intendono basarsi e che non sono già state depositate in tribunale, e tutti i documenti che il tribunale ordina di produrre.
- (2) Il tribunale riceve i documenti così prodotti, che devono essere accompagnati da un elenco accurato degli stessi.
- (3) Salvo autorizzazione del Tribunale, nessun documento che dovrebbe essere prodotto in prima udienza può essere ricevuto in una fase successiva della causa da parte di chi avrebbe dovuto produrlo.
- (4) Nulla in questo articolo si applica ai documenti prodotti per il controinterrogatorio dei testimoni dell'imputato, o in risposta a qualsiasi caso istituito dall'imputato o utilizzato per rinfrescare la memoria di un testimone.

Arte. 210. - Ingiunzioni giudiziarie di produrre atti.

- (1) In qualsiasi momento il tribunale può ordinare alle parti o a terzi di produrre documenti e qualsiasi documento particolare da produrre deve essere descritto nell'ordinanza del tribunale e nella citazione con ragionevole precisione.
- (2) Chiunque sia chiamato per ordine del tribunale a esibire un documento deve provvedere a produrlo o farlo esibire, al più tardi nel momento e nel luogo stabiliti dal tribunale.

- (3) Qualsiasi persona può essere citata a produrre un documento, senza essere chiamata a testimoniare e si considera che qualsiasi persona citata semplicemente a produrre un documento abbia ottemperato alla citazione se fa produrre tale documento invece di provvedere personalmente alla produzione dello stesso.
- (4) Una terza persona obbligata a produrre un documento è, ad eccezione dei sub-articoli (2) e (3), sotto gli stessi obblighi e ha gli stessi diritti come testimone.
- (5) Il tribunale riceve i documenti così prodotti, che devono essere accompagnati da un elenco accurato degli stessi.
- (6) Tranne che con il permesso del tribunale, nessun documento che dovrebbe essere ma non è prodotto da una parte della causa a tempo debito sarà ricevuto in una fase successiva della causa per conto di quella parte.

Arte. 211. - Rigetto Irrilevante o Inammissibile Documenti.

In qualsiasi momento il tribunale può respingere qualsiasi documento che consideri irrilevante o altrimenti inammissibile e nel farlo il tribunale registra i motivi di tale rifiuto.

Arte. 212. - Visti agli atti.

- (1) Fatto salvo il comma (2), il tribunale approva su ogni documento che è stato prodotto quanto segue:
 - (A) il numero e il titolo della causa;

(B) il nome della persona che produce il documento;
E

(contro) la data in cui è stato prodotto.

(2) Quando un documento così prodotto è una registrazione in un libro, un conto o un registro, e una copia dello stesso è stata sostituita all'originale, i suddetti dettagli devono essere girati sulla copia.

Arte. 213. - Approvazioni sulle copie.

(1) Se un documento prodotto nella causa è un'iscrizione in un libro delle lettere o in un libro di negozio o altro conto correntemente utilizzato, la parte per conto della quale viene prodotto il libro o il conto può fornire una copia dell'iscrizione.

(2) Se tale documento è una registrazione in un libro o conto appartenente a una persona diversa da una parte per conto della quale il libro o il conto è prodotto, il tribunale può richiedere che una copia della registrazione sia fornita:

(a) se il libro o il conto è prodotto per conto di una parte, da quella parte; o

(b) quando il libro o il conto è prodotto in obbedienza a un'ordinanza del tribunale che agisce d'ufficio, da una o da una delle parti.

(3) Quando una copia di una registrazione è fornita ai sensi del presente articolo, il tribunale, dopo aver fatto esaminare, confrontare e autenticare la copia, contrassegna la registrazione e fa restituire il libro o il conto in cui si trova alla persona che lo ha prodotto.

Arte. 214. - Approvazioni su atti respinti.

Se un documento vincolato come prova da una delle parti è ritenuto inammissibile dal tribunale come prova, vi devono essere vidimati i relativi dettagli, unitamente a una dichiarazione del suo rigetto, e la vidimazione deve essere firmata o siglata dal tribunale.

Arte. 215. - Registrazione degli atti ammessi e restituzione degli atti respinti.

- (1) Ogni documento che è stato ammesso come prova, o una sua copia se una copia è stata sostituita all'originale ai sensi dell'articolo 212, fa parte del verbale della causa.

- (2) I documenti non ammessi come prova non fanno parte del verbale e devono essere restituiti alle persone che li hanno prodotti.

Arte. 216. - Il tribunale può disporre il sequestro di qualsiasi documento.

Nonostante qualsiasi altra disposizione, il tribunale può, se vede una causa sufficiente, disporre che qualsiasi documento o libro prodotto dinanzi ad esso in qualsiasi causa sia sequestrato e tenuto in custodia dal cancelliere per il periodo e alle condizioni stabilite dal tribunale.

Arte. 217. - Restituzione dei documenti ammessi.

- (1) Qualsiasi persona, parte o meno della causa, che chiede la restituzione di qualsiasi documento originale da lui prodotto nella causa e messo a verbale ha diritto a riceverlo indietro quando:

- (A) una copia è quindi sostituita in conformità alle disposizioni del presente Codice per tale sostituzione; E
- (B) tale persona si impegna a produrre l'originale se richiesto.

(2) Nessun documento sarà restituito che, in forza del decreto, è diventato del tutto nullo o inutile.

(3) Alla restituzione di un documento ammesso come prova, la persona che lo riceve deve rilasciare una ricevuta.

Arte. 218. - Il tribunale può inviare per gli atti.

(1) Di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti in una causa, il tribunale può richiedere il verbale di qualsiasi altra causa dai propri registri o da qualsiasi altro tribunale e ispezionarlo.

(2) Salvo disposizione contraria, una domanda ai sensi del comma (1) deve dimostrare in che modo il verbale è rilevante per la causa in cui è presentata la domanda e che il richiedente non può senza irragionevoli ritardi o spese ottenere una copia debitamente autenticata del verbale o di quelle parti di esso richieste dal richiedente, o che la produzione dell'originale è necessaria ai fini della giustizia.

(3) Nulla in questo articolo consentirà al tribunale di utilizzare come prova qualsiasi documento che secondo la legge sulla prova sarebbe inammissibile nella causa.

Arte. 219. - Divulgazione preliminare di documenti.

(1) Una divulgazione di documenti contemplati in questo Capitolo può essere richiesto immediatamente, prima del

pendente del vestito, su richiesta dell'interessato.

- (2) Se la causa è già pendente, il giudice può, su richiesta di una delle parti, disporre anche la preventiva divulgazione di atti.

Arte. 220. - Cose in evidenza.

Le disposizioni del presente capo che si applicano ai documenti si applicano, per quanto possibile, a tutti gli oggetti materiali che possono essere prodotti come prova.

Capitolo 4. - Prove testimoniali

Arte. 221. - Offerta di prove da parte dei testimoni.

- (1) Se la prova fornita da testimoni è consentita dalla legge, il tribunale ordina l'audizione dei testimoni ogniqualvolta una delle parti lo richieda e i fatti che tale parte si è offerta di dimostrare siano contestati e possano portare alla decisione dell'azione. Il tribunale può farlo anche di propria iniziativa.
- (2) L'ordine deve indicare quale parte sarà tenuta a produrre prove, i fatti per i quali devono essere prodotte prove, nonché il luogo, la data e l'ora dell'audizione dei testimoni.

Il luogo, la data e l'ora dell'audizione dei testimoni possono essere fissati anche con successiva ordinanza del giudice.

- (3) Un tribunale può stabilire nella sua ordinanza che l'esame abbia luogo davanti a uno dei suoi membri che è stato nominato per agire come giudice delegato. Il giudice delegato avrà i poteri del tribunale in questo capo.

(4) L'audizione dei testimoni avrà luogo a seduta del tribunale.

(5) Le parti possono anche comparire come testimoni.

Arte. 222. - Esame preliminare dei testimoni.

In qualsiasi fase del procedimento dopo l'avvio di un'azione, il giudice può ordinare l'audizione di testimoni su richiesta di una delle parti se vi sono fondati motivi per ritenere che il testimone non sarà in grado di testimoniare in una data successiva.

Arte. 223. - Forma delle domande.

(1) Le domande poste in esame diretto devono riguardare solo fatti che sono rilevanti per le questioni da decidere e a quei fatti di cui il testimone ha conoscenza personale e nessuna domanda guida può essere posta a un testimone durante l'interrogatorio diretto senza il permesso del tribunale.

(2) Le domande poste nel controinterrogatorio devono riguardare solo questioni rilevanti dinanzi al tribunale, compreso ciò che potrebbe essere errato, dubbio o falso nelle risposte fornite durante l'interrogatorio diretto e le domande guida possono essere poste a un testimone nel controinterrogatorio.

(3) Una parte può porre domande sul riesame solo allo scopo di chiarire questioni che sono state sollevate nel controinterrogatorio.

Arte. 224. - Assenza di contraddittorio.

Il mancato contraddittorio su un determinato punto non costituisce ammissione di verità di alcun fatto asserito da un teste a favore della controparte.

Arte. 225. - Obbligo di testimonianza.

- (1) Chiunque sia stato legalmente citato come testimone è obbligato a testimoniare.
- (2) Un testimone può rifiutarsi di rispondere a una domanda che gli viene posta se in tal modo espone se stesso o uno dei suoi parenti di sangue o affinità in linea retta o in linea collaterale di secondo o terzo grado o il suo coniuge o ex coniuge al rischio di condanna per un reato.

Arte. 226. - Soggetti presenti.

Il tribunale può ordinare che le parti assistano all'audizione dei testimoni.

Arte. 227. - Controprova.

L'audizione dei testimoni sostitutivi si tiene nel luogo, nel giorno e nell'ora da fissarsi immediatamente dopo l'audizione dei testimoni costituenti o in data successiva, a meno che il giudice, sentite le parti, non disponga che l'audizione abbia luogo immediatamente dopo l'audizione dei testimoni costituenti.

Arte. 228. - Notifiche di testimoni.

- (1) Il tribunale convoca i testimoni per essere ascoltati.
- (2) La citazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'esame, i fatti per i quali devono essere fornite prove e le conseguenze della mancata comparizione.
- (3) La citazione deve essere notificata un tempo sufficiente prima del tempo specificato nella citazione per il

presenza del testimone, per concedergli un tempo ragionevole per prepararsi e recarsi nel luogo in cui è richiesta la sua presenza.

- (4) Se una parte ha prodotto più testimoni di quanto ragionevolmente richiesto, il tribunale può tener conto di tali circostanze in sede di liquidazione delle spese.

Arte. 229. - Mancato rispetto della citazione da parte del testimone.

- (1) Se un testimone non si presenta o non produce il documento in conformità con la citazione, il tribunale determina se la citazione è stata debitamente notificata.
- (2) Laddove il tribunale abbia motivo di ritenere che la prova da fornire o il documento da produrre da tale testimone sia materiale:
 - (A) se il giudice è convinto che la citazione non è stata debitamente notificata, può ordinare l'emissione di una nuova citazione nei termini di spese o altrimenti che riterrà opportuno; o
 - (B) se il tribunale ritiene che il testimone non abbia ottemperato senza giusta causa a tale citazione o abbia evitato intenzionalmente la notificazione, il tribunale può emettere tale ordine, compresa l'emissione di un mandato con o senza cauzione per l'arresto di tale persona, in quanto ritiene necessario per la presenza di tale persona.

Arte. 230. - Rifiuto della Parte a testimoniare.

Se una delle parti di una causa si rifiuta, senza legittima giustificazione, quando richiesto dal tribunale, di testimoniare, il tribunale può farlo

pronunciare un giudizio contro di lui o emettere tale ordine in relazione alla causa che ritiene opportuno.

Arte. 231. - Testimone che si rifiuta di testimoniare o di produrre prove.

(1) Se una persona chiamata a testimoniare come testimone:

- (A) rifiutare di prestare giuramento;
- (B) avendo prestato giuramento, rifiuta di rispondere alle domande che gli vengono poste; o
- (contro) rifiuta di produrre qualsiasi prova tangibile che gli è stato richiesto di produrre, senza offrire una ragionevole scusa per il suo rifiuto,

il tribunale può aggiornare il procedimento e rinviare la persona alla reclusione per un periodo non superiore a otto giorni o per il periodo durante il quale il procedimento è sospeso, se inferiore.

(2) Nessun testimone può rifiutarsi di rispondere a una domanda che gli viene posta sulla base del fatto che la risposta potrebbe tendere ad incriminarlo, ma qualsiasi risposta da lui fornita non può essere utilizzata direttamente o indirettamente contro di lui in qualsiasi altro procedimento penale o civile.

(3) Un testimone che è la madre, il padre, il fratello, la sorella o il coniuge dell'imputato non sarà punito per essersi rifiutato di testimoniare o produrre prove.

Arte. 232. - Testimone impossibilitato a presenziare.

- (1) Se un testimone abita troppo lontano, il tribunale può trasferire l'esame a un tribunale equivalente nel luogo di residenza del testimone.
- (2) Se un testimone è impossibilitato a comparire in tribunale a causa di malattia o altro motivo sufficiente, il tribunale o un giudice delegato del tribunale in sessione può recarsi presso tale persona per prendere la sua deposizione o, nel caso in cui sia applicabile anche il comma (1), trasferire l'esame a un tribunale equivalente nel luogo di residenza del testimone.

Arte. 233. - Partecipazione al giudizio.

Il membro o i membri del tribunale che hanno esaminato il i testimoni partecipano al giudizio della causa.

Arte. 234. - Esclusione dei testimoni.

Il tribunale ordina l'esclusione di ogni testimone dalla aula, eccetto le parti, fino a che non sia chiamato a deporre.

Arte. 235. - Richiamo di testimoni.

Qualora una memoria sia modificata o sostituita nel corso del dibattimento, ovvero quando sia altrimenti necessario nell'interesse della giustizia, il tribunale consente alle parti di richiamare ed esaminare, con riferimento a ogni modifica o sostituzione, i testimoni che siano stati precedentemente sentiti e può anche chiamare ogni ulteriore prova che possa essere rilevante per la memoria modificata o sostituita.

Arte. 236. - Testimoni aggiuntivi.

- (1) In qualsiasi momento prima di prendere una decisione, il tribunale può chiamare qualsiasi testimone la cui testimonianza ritenga necessaria nell'interesse della giustizia.
- (2) Una parte può chiamare qualsiasi testimone il cui nome non compare nell'elenco dei testimoni se il tribunale è convinto che si tratti di un testimone materiale che non avrebbe potuto essere precedentemente identificato come tale dalla parte e la richiesta di citazione non viene presentata allo scopo di ritardare il caso.

Arte. 237. - L'Alta Corte agisce su istanza di un tribunale straniero.

- (1) Quando l'Alta Corte è convinta che un tribunale straniero desidera ottenere la prova di un testimone in dinanzi ad essa qualsiasi procedimento civile, può, fatte salve le disposizioni del presente e del successivo Capo, interrogare esso stesso tale testimone o affidare l'esame al tribunale del luogo in cui risiede il testimone.
- (2) L'Alta Corte può procedere ai sensi del comma (1) su richiesta di:
 - (A) un certificato firmato dalla Rappresentanza diplomatica del Paese estero in Eritrea e trasmessa all'Alta Corte attraverso i canali appropriati; o
 - (B) una lettera di richiesta emessa dal tribunale straniero e trasmessa all'Alta Corte attraverso i canali appropriati.
- (3) Le prove prese ai sensi del presente articolo devono essere inviate al canale appropriato che ha trasmesso la richiesta, insieme alla lettera di richiesta per la trasmissione al tribunale straniero.

Capitolo 5. - Perizie

Arte. 238. - Conferimento di Periti.

Se il giudice lo ritiene necessario od opportuno, su richiesta di una delle parti o d'ufficio, può disporre la perizia. L'ordinanza deve registrare i punti sui quali è richiesta la perizia. Il tribunale, sentite le parti, nomina, con ordinanza o con successiva ordinanza, uno o più periti, con l'incarico di presentare una relazione scritta o di riferire oralmente al tribunale entro un termine stabilito. Copia dell'ordinanza o dell'ordinanza successiva è inviata ai periti incaricati.

Arte. 239. - Rifiuto e sostituzione.

- (1) Se un perito rifiuta l'incarico, o muore prima di espletare il suo incarico, ovvero è impossibilitato a svolgere il suo incarico per altra ragione, ovvero si rifiuta di farlo, il tribunale può, con ordinanza, sostituirlo con altro perito.
- (2) Un esperto che ha accettato la sua nomina è tenuto a eseguire le sue istruzioni in modo imparziale e al meglio delle sue conoscenze.

Arte. 240. - Periti e spese.

- (1) Se i periti sono chiamati a svolgere un'istruttoria, il giudice, all'atto della loro nomina o con successiva ordinanza, decide quando e dove essi devono iniziare tale istruttoria.
- (2) Il tribunale può, d'ufficio o su richiesta di una o più parti, chiedere ai periti di fornire una stima delle loro spese. Un anticipo su tali spese, il cui importo sarà fissato dal tribunale, sarà versato in tribunale dalla parte

richiedendo il perito, a meno che il tribunale non abbia disposto diversamente.

- (3) Se la relazione del perito non è pervenuta entro il termine fissato, il giudice può, d'ufficio o su richiesta delle parti o di una di esse, fissare un nuovo termine. Ciò può avvenire anche se la relazione orale non è stata fatta nella seduta all'uopo fissata.

- (4) Gli esperti condurranno le loro indagini sotto la supervisione del tribunale. Gli esperti, nel corso della loro indagine, danno alle parti l'opportunità di formulare osservazioni e richieste. Il rapporto scritto deve indicare se questa istruzione è stata rispettata. Il contenuto di tali osservazioni e richieste deve essere registrato nel rapporto. Se una parte presenta osservazioni scritte agli esperti, essa ne fornisce immediatamente copia all'altra parte.

- (5) Il verbale, contenente il resoconto della relazione orale, deve essere firmato, dopo la sua lettura, dai membri del tribunale e dai periti. Se il perito dichiara di non poter firmare, tale dichiarazione, compresa la motivazione dell'impossibilità, è messa a verbale.

Arte. 241. - Relazione scritta.

- (1) Il rapporto scritto deve essere motivato. Ciascuno degli esperti può esprimere un parere dissenziente. Una copia della relazione sarà inviata a ciascuna delle parti.

- (2) Se il giudice non è stato sufficientemente informato dalla relazione scritta o orale, può incaricare il

esperti per fornire ulteriori spiegazioni o integrazioni, ovvero può affiancare altri esperti.

Arte. 242. - Compenso e Rimborso Spese.

- (1) I periti hanno diritto al rimborso delle spese e ad un compenso da stabilire dal tribunale al termine dell'originale della relazione scritta o al termine del verbale dell'udienza orale rapporto.
- (2) Il tribunale deve aver pagato la somma agli esperti dall'importo pagato in anticipo. Se tale importo risulta inadeguato, viene emesso decreto ingiuntivo per la restante somma, da addebitare alla parte o alle parti secondo quanto disposto dal giudice. In caso di verbale, tale ordinanza emessa in forma esecutiva deve essere aggiunta ad un estratto del verbale di detto verbale.

Capitolo 6. - Indagini o visite locali

Arte. 243. - Indagine o visita locale.

- (1) In qualsiasi causa in cui il tribunale ritenga necessaria un'indagine locale al fine di chiarire qualsiasi questione controversa, può, su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, ispezionare le condizioni locali o visionare elementi che non possono, o non possono essere facilmente portati davanti al tribunale durante la sessione. Il tribunale può essere accompagnato dal suo cancelliere.
- (2) L'ordine in tal senso deve indicare il luogo o l'oggetto da ispezionare, specificare l'ora della visita, l'ora e il luogo della visione, il termine entro il quale il verbale di tale azione deve essere depositato presso il tribunale, nonché l'udienza designata per il

ripresa della causa. Il verbale è firmato dal giudice e dal cancelliere.

- (3) Le parti devono avere la possibilità di formulare commenti o presentare richieste. Il verbale registra se tale requisito è stato soddisfatto. Il contenuto delle osservazioni o delle richieste è riportato a verbale. Il tribunale può interrogare i testimoni sul posto.
- (4) Il tribunale può procedere oltre l'area della sua giurisdizione territoriale allo scopo di esercitare i poteri che gli sono concessi in questo articolo.
- (5) Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dal tribunale e dal cancelliere saranno a discrezione di una o di entrambe le parti.

Capitolo 7. - Affidavit

Arte. 244. - Potere di disporre la prova mediante atto di notorietà.

- (1) In qualsiasi momento e per motivi sufficienti, il tribunale può ordinare che uno o più fatti particolari siano provati mediante affidavit, o che l'affidavit di qualsiasi testimone sia letto durante l'udienza, alle condizioni che ritiene ragionevoli.
- (2) Qualora al tribunale sembri che una delle parti desideri la produzione di un testimone per il controinterrogatorio e che tale testimone possa essere prodotto, non sarà emessa alcuna ordinanza ai sensi del comma (1).

Arte. 245. - Presenza del Deponente.

- (1) Su richiesta, le prove possono essere fornite mediante dichiarazione giurata, ma il tribunale può, su istanza di

l'una o l'altra parte, ordina la presenza al controinterrogatorio del denunciante.

- (2) Tale partecipazione deve essere in tribunale, a meno che il tribunale altrimenti diretto.

Arte. 246. - Materie nelle quali si limitano le dichiarazioni giurate.

- (1) Le dichiarazioni giurate devono essere limitate a tali fatti che rientrano nella conoscenza personale del deponente, salvo su istanze cautelari, sulle quali può essere ammessa la dichiarazione della sua convinzione se ne sono indicati i motivi.
- (2) Il sollievo richiesto per i motivi menzionati nella dichiarazione giurata deve essere indicato in una domanda alla quale tale dichiarazione giurata deve essere allegata.

Arte. 247. - Giuramento o affermazione.

Nel caso di qualsiasi dichiarazione giurata ai sensi del presente Codice, il giuramento o l'affermazione all'affiant può essere amministrato da qualsiasi tribunale o giudice o qualsiasi altra persona autorizzata in virtù del suo ufficio o nominata da un tribunale a tal fine.

Capitolo 8. - Fornitura della prova

Arte. 248. - Ordinanza per altre prove.

- (1) Se il tribunale ritiene che per la corretta determinazione della causa siano necessarie prove diverse da quelle prodotte dalle parti, emette una sentenza interlocutoria che ordina la produzione di tali prove che ritiene necessarie.

(2) L'ordine deve contenere:

- (A) quali prove su quali fatti o questioni controverse sono necessarie (documenti, testimoni, perizie, indagini locali);
- (b) quale parte deve produrre le prove;
- (c) il luogo, l'ora e la data della riapertura dell'udienza;
E
- (D) la data per la presentazione degli atti al tribunale e lo scambio degli stessi tra le parti.

Arte. 249. - Riapertura dell'udienza.

Nel giorno fissato per la riapertura dell'udienza, l'attore ha diritto di iniziare a meno che il convenuto non ammetta i fatti addotti dall'attore e sostenga che o in diritto o su alcuni fatti aggiuntivi addotti dall'imputato, l'attore non ha diritto ad alcuna parte del provvedimento che chiede, nel qual caso l'imputato ha diritto di iniziare.

Arte. 250. - Dichiarazione e produzione di prove.

- (1) La parte legittimata a iniziare deve esporre il suo caso e produrre le sue prove o fare riferimento ad altre prove prodotte nella causa a sostegno delle questioni che è tenuto a provare.
- (2) L'altra parte deve quindi dichiarare il suo caso e produrre le sue prove o fare riferimento ad altre prove prodotte nella causa e può rivolgersi al tribunale in generale sull'intero caso.
- (3) La parte che inizia può quindi rispondere in generale sull'intero caso.

Arte. 251. - Prove in cui diverse questioni.

- (1) In caso di più questioni, l'onere di provare alcune delle quali spetta all'altra parte, la parte che inizia può, a sua scelta, produrre la sua prova su tali questioni o riservarla come risposta alle prove prodotte dall'altra parte.

- (2) Quando le prove sono riservate, la parte che inizia può produrre tali prove dopo che l'altra parte ha prodotto tutte le sue prove, e l'altra parte può quindi rispondere in modo specifico sulle prove così prodotte dalla parte che inizia, ma quest'ultima ha quindi il diritto di rispondere in generale sull'intero caso.

Arte. 252. - Modo di testimoniare.

- (1) La parte autorizzata a iniziare chiamerà i suoi testimoni che, dopo aver prestato giuramento o affermazione, saranno esaminati in capo dalla parte che inizia, controinterrogati da tale altra parte e possono essere riesaminati dalla parte che inizia.

- (2) Se una parte desidera testimoniare per proprio conto, lo farà prima di chiamare i suoi testimoni e sarà quindi considerato a tutti gli effetti un testimone.

Arte. 253. - Prove orali in pubblica udienza.

I testimoni devono testimoniare oralmente in udienza pubblica a meno che il tribunale dispone diversamente e ne fornisce le ragioni.

Arte. 254. - Ulteriori questioni giurisdizionali.

Il tribunale può in qualsiasi momento sottoporre a un testimone qualsiasi domanda che appaia necessaria per la corretta determinazione della causa.

Arte. 255. - Potere di interrogare immediatamente il testimone.

- (1) Qualora in qualsiasi momento dopo l'istituzione di una causa il tribunale sia convinto che la deposizione di un testimone debba essere assunta immediatamente, può, su richiesta di una delle parti o del testimone, assumere la deposizione di tale testimone nel modo sopra previsto e tale deposizione può quindi essere letta in qualsiasi udienza della causa.

- (2) Qualora tali prove non siano assunte immediatamente e in presenza delle parti, alle parti sarà dato un avviso che il tribunale ritenga sufficiente del giorno fissato per l'esame.

Arte. 256. - Il tribunale può richiamare ed esaminare un testimone.

Il tribunale può, in qualsiasi fase della causa, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, richiamare qualsiasi testimone che sia stato interrogato e porgli le domande che ritiene opportune.

Arte. 257. - Rifiuto della parte a deporre.

Qualora una delle parti in causa presenti in tribunale si rifiuti, senza giustificazione legittima, quando richiesto dal tribunale di testimoniare o di produrre qualsiasi documento in suo possesso o controllo, il tribunale può pronunciare una sentenza contro di lui o emettere tale ordine in relazione alla causa come ritiene opportuno.

Arte. 258. - Perizia.

Le parti e il tribunale hanno il diritto di contestare i risultati delle perizie e di chiedere una spiegazione orale in

pubblica udienza dallo stesso perito. Al perito si applicano per analogia, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai testimoni.

Arte. 259. - Registrazione delle prove.

- (1) La prova di ogni testimone deve iniziare con il suo nome, età, occupazione e indirizzo e un'indicazione che ha prestato giuramento o confermato.
- (2) La testimonianza di ciascun testimone deve essere trascritta per iscritto dal presidente del tribunale o sotto la direzione personale del presidente del tribunale.
- (3) Le prove devono essere suddivise in esame in capo, controinterrogatorio e riesame con una nota su dove iniziano e finiscono il controinterrogatorio e il riesame.
- (4) Le prove devono essere normalmente trascritte sotto forma di racconto, ma il giudice che presiede può, a sua discrezione, trascrivere o far trascrivere qualsiasi particolare domanda e risposta.
- (5) Una volta compilato, il verbale deve essere firmato dal corto.

Arte. 260. - Registrazione degli addebiti.

Qualora una domanda posta a un testimone sia contestata da una parte o dal suo difensore, e il tribunale consenta che la stessa sia posta, la domanda, la risposta, l'obiezione e il nome della persona che l'ha formulata devono essere registrati insieme alla decisione del tribunale in merito.

Arte. 261. - Prove registrate da altro tribunale.

- (1) Nessun cambiamento nella costituzione di qualsiasi tribunale prima della conclusione di una causa influirà sulle prove

registrato in tale tribunale prima che si verificasse tale cambiamento e la causa sarà proceduta sulla base di tale prova così come registrata.

(2) Le disposizioni del comma (1) si applicano per analogia alle prove assunte in una causa che è stata trasferita.

Arte. 262. - Mostre.

Tutti i reperti devono essere contrassegnati e numerati dal cancelliere del tribunale e devono essere conservati dal cancelliere in un luogo sicuro e non possono essere ritirati senza un ordine del tribunale. Nessuna ordinanza di scarcerazione può essere concessa dal tribunale a meno che non abbia accertato che tale scarcerazione non pregiudicherebbe il processo o sarebbe comunque contraria all'interesse pubblico.

LIBRO IV – GIUDIZIO, COSTO E CESSAZIONE DI ABITI

TITOLO I - SENTENZA

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Arte. 263. - Giudizio pronunciato.

- (1) Dopo che le prove sono state concluse e l'indirizzo e l'eventuale risposta sono stati fatti, il tribunale emetterà la sentenza.
- (2) Il tribunale pronuncia la sentenza immediatamente o, non appena possibile, in un giorno futuro che sarà fissato dal tribunale. In quest'ultimo caso il tribunale informa l'attore e il convenuto della data in cui sarà pronunciata la sentenza.
- (3) Il tribunale rinvia la sentenza se entrambe le parti lo richiedono.

Arte. 264. - Pronuncia di sentenza in pubblica udienza.

La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

Arte. 265. - Forma e pronuncia del giudizio.

- (1) La sentenza deve essere scritta, firmata dal membro o dai membri del tribunale e pronunciata dal giudice o dal presidente.
- (2) Nel caso in cui un giudice sia per qualsiasi motivo, come morte, malattia, trasferimento o pensionamento, non sia in grado di firmare la sentenza, la sentenza può essere firmata da qualsiasi giudice del tribunale che ha emesso la sentenza o, se

tale tribunale ha cessato di esistere, da qualsiasi giudice di qualsiasi tribunale a cui tale tribunale era subordinato.

- (3) Una sentenza, una volta firmata, può essere pronunciata da uno o più giudici diversi da quelli che l'hanno firmata.

Arte. 266. - Contenuto della sentenza.

- (1) La sentenza deve contenere:

(A) i nomi e il domicilio delle parti e i nomi dei loro agenti o difensori;

(B) il numero del seme;

(C) (contro) la conclusione degli inizi delle parti;

(d) le questioni da decidere, la decisione del tribunale e le motivazioni della decisione, compresi i fatti su cui si basa la sentenza;

(e) il risarcimento a cui le parti hanno diritto o obbligo e l'ammontare delle spese sostenute nella causa e da chi, o da quale proprietà tali spese devono essere pagate;

(G) ove la sentenza possa essere eseguita per obbedienza personale del debitore della sentenza, il termine entro il quale dovrà essere eseguita;

(G) i dettagli necessari per determinare l'esecuzione. La Corte d'appello può essa stessa impartire le indicazioni necessarie per l'esecuzione della sua sentenza o può delegare l'esecuzione della stessa al giudice che ha adito per primo la causa; E

(H) la data della sentenza.

- (2) I motivi della decisione devono essere sufficientemente espressi in modo da consentire alle parti di comprendere il fondamento della decisione, nonché, nel caso in cui la decisione sia soggetta a ricorso, per la revisione da parte di un tribunale superiore.
- (3) Un tribunale di prima istanza non può pronunciarsi su qualsiasi questione non specificatamente sollevata dalle parti, ma una Corte d'Appello può emettere qualsiasi sentenza o emettere qualsiasi ordine che avrebbe dovuto essere emesso o emesso, e può emettere o emettere qualsiasi ulteriore o altro decreto o ordine che il caso richieda.
- (4) La sentenza esprime un chiaro ordine di fare o di astenersi dal fare qualcosa o di pagare una determinata somma di denaro o di consegnare una cosa particolare o di consegnare o restaurare beni immobili, a seconda dei casi.

Arte. 267. - Le questioni da decidere ei fondamenti giuridici.

- (1) Il tribunale dichiara la sua decisione su ciascuna questione separata a meno che la decisione su una o più questioni non sia sufficiente per la determinazione del caso.
- (2) Salvo che la legge disponga diversamente, il giudice non motiva la propria decisione e non si pronuncia su fatti o questioni che non siano specificamente sollevati dalle parti.
- (3) Il tribunale espone i motivi legali della sua sentenza.

Arte. 268. - Copie della sentenza.

- (1) Copia autenticata della sentenza deve essere fornita alle parti, su domanda alla cancelleria del tribunale che l'ha pronunciata, e la data in cui tale copia è stata fornita deve essere riportata sulle copie autenticate.

- (2) Una copia certificata della sentenza emessa da una Corte d'appello deve essere inviata al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e deve essere depositata con il procedimento originale nella causa, e una registrazione della sentenza della Corte d'appello deve essere effettuata nel registro delle cause civili.

Capitolo 2. - Irregolarità ed errori

Arte. 269. - Principio.

Se le irregolarità derivano dall'inosservanza di una qualsiasi disposizione del presente Codice o dei regolamenti emanati in base ad esso, il giudice, d'ufficio o su istanza di una delle parti, può archiviare tale procedimento in tutto o in parte in quanto irregolare, o modificarlo o emettere, nei termini che ritiene opportuni, qualsiasi altro ordine che sia opportuno.

Arte. 270. - Correzione degli errori.

Il tribunale può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, correggere eventuali errori materiali o aritmetici in qualsiasi citazione, sentenza o ordine, o eventuali errori derivanti da errori o omissioni accidentali, e tali errori o omissioni non devono essere considerati irregolarità.

Arte. 271. - Domanda di annullamento del procedimento irregolare.

- (1) Qualsiasi parte può chiedere al tribunale di annullare tutto o parte del procedimento come irregolare.
- (2) Se la domanda si basa su più motivi, questi devono essere indicati tutti insieme.
- (3) La domanda deve essere presentata nel momento in cui vengono sollevate obiezioni preliminari o non appena il richiedente viene a conoscenza dell'irregolarità.

Arte. 272. - Decisione sull'istanza.

- (1) Se il tribunale è convinto che:
 - (A) si è verificata un'irregolarità che incide sulla questione da decidere e ha pregiudicato o rischia di pregiudicare il richiedente; E
 - (B) il ricorrente non ha intrapreso alcuna nuova azione nel procedimento dopo essere venuto a conoscenza dell'irregolarità o l'ha intrapresa contro protesta,

registra l'ordinanza esponendo i motivi dell'accoglimento della domanda ed emette l'ordinanza che ritiene opportuna: a condizione che il procedimento non sia annullato in tutto o in parte a meno che l'irregolarità non possa essere sanata in altro modo e a condizione inoltre che, in caso di annullamento parziale del procedimento, qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del procedimento prima del verificarsi dell'irregolarità non sia pregiudicata.

- (2) Se il tribunale ritiene che le condizioni di cui al presente articolo non siano soddisfatte, emette

sua ordinanza che espone i motivi del rigetto della domanda, e il procedimento continua come se tale domanda non fosse stata presentata.

Arte. 273. - Ricorso.

- (1) Nessuna irregolarità diversa da quella derivante da una presunta mancanza di giurisdizione materiale o da una presunta in una sentenza può essere presa come motivo di appello.

- (2) In deroga al precedente comma, l'an
La Corte d'appello può, in qualsiasi momento, rettificare d'ufficio l'irregolarità intervenuta nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata: fermo restando che, ove l'irregolarità fosse tale da impedire la pronuncia di una sentenza valida, il procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza è annullato e la Corte d'appello dispone il nuovo processo

scatola.

Arte. 274. - Convalida degli atti.

Nessun procedimento in cui si è verificata un'irregolarità è nullo se non vi è ricorso contro la sentenza emessa in tale procedimento o se tale sentenza è confermata dalla Corte d'appello.

TITOLO II - COSTI

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Arte. 275. - Costi.

- (1) Se il tribunale decide di emettere un'ordinanza per le spese:
 - (A) la regola generale è che la parte soccombente sarà condannata al pagamento delle spese della parte vittoriosa; o
 - (B) il tribunale può a sua discrezione emettere un ordine diverso.

- (2) Le spese di giudizio sono in base a una tariffa determinato dal Governo. Per le altre spese sostenute, fino a 100.000 Nakfas, il costo sarà pari al 4% dell'importo contestato; per le spese sostenute superiori a 1.000.000 Nakfas, sarà del 2%. Le spese degli avvocati si basano sulle ricevute ufficiali. Se il tribunale ritiene che le entrate ufficiali siano eccessive, il tribunale può determinare la spesa che ritiene ragionevole. Se l'importo della controversia è indeterminabile, il tribunale può determinare l'importo delle spese che ritiene ragionevole.

- (3) La regola generale non si applica ai procedimenti familiari e ai procedimenti commerciali tra membri della stessa famiglia.

- (4) Nel decidere quale eventuale ordinanza emettere per le spese, il tribunale deve considerare tutte le circostanze, compresa la condotta delle parti, se una parte ha vinto in parte il suo caso, anche se non ha avuto pieno successo, e se è stato effettuato un pagamento in tribunale o un'offerta di transazione

fatto, che viene portato all'attenzione del tribunale.

Nell'emettere un'ordinanza ai sensi del sub-articolo (2) (b), il tribunale deve motivare per iscritto.

(5) La condotta delle parti di cui al sub

L'articolo (4) include:

(A) comportamento prima e durante il procedimento;

(B) se fosse ragionevole per una parte sollevare, perseguire o contestare una particolare accusa o questione;

(contro) il modo in cui una parte ha perseguito o difeso la sua causa o una particolare accusa o questione; E

(d) se un querelante che ha avuto successo nella sua richiesta, in tutto o in parte, ha esagerato la sua richiesta.

Arte. 276. - Nota spese.

(1) Se il tribunale ha condannato la parte soccombente a pagare le spese, la parte vittoriosa redige una nota dettagliata delle spese che mostri le spese sostenute nella causa.

(2) Il disegno di legge deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso la sentenza e una copia della stessa deve essere notificata alla parte responsabile delle spese.

Arte. 277. - Tassazione di Bill.

(1) Al deposito del disegno di legge, il tribunale fissa un giorno per l'esame del disegno di legge e convoca le parti a comparire in tale giorno.

- (2) Dopo aver esaminato il disegno di legge e aver sentito le parti, il tribunale può ridurre il disegno di legge per quanto riguarda i costi che il tribunale determina non sono stati ragionevolmente sostenuti o non erano ragionevoli e proporzionati all'importo della causa.
- (3) Se la parte avente diritto alle spese non ha presentato una fattura, il tribunale, dopo averla registrata, certifica le spese delle altre parti o può concedere alla parte inadempiente una somma simbolica o di altro tipo in modo da evitare che qualsiasi altra parte sia pregiudicata da tale inadempienza.
- (4) Sulle spese sono maturati gli interessi al tasso legale dal giorno della sentenza fino alla liquidazione definitiva.

Arte. 278. - Oneri compensativi.

- (1) Se in qualsiasi causa o procedimento, una parte si oppone a un reclamo o difesa sulla base del fatto che è, in tutto o in parte, nei confronti dell'opponente, falso o vessatorio per la conoscenza della parte da cui è stato presentato, e tale reclamo o difesa è successivamente respinta, abbandonata o ritirata in tutto o in parte nei confronti dell'opponente, il tribunale può, se lo ritiene opportuno, e dopo aver registrato le ragioni per ritenere falsa o vessatoria tale domanda o difesa, emettere un'ordinanza per il pagamento all'opponente, da parte della parte da cui tale domanda o difesa è stata avanzata, delle spese a titolo di risarcimento fino a un importo non superiore a 5.000 Nakfas.
- (2) Nessuna persona contro la quale è stato emesso un ordine ai sensi del presente articolo sarà, a causa di ciò, esonerata dai procedimenti penali ai sensi del cp rispetto ad ogni dichiarazione mendace da lui resa.

- (3) L'importo di qualsiasi risarcimento concesso ai sensi del presente articolo sarà preso in considerazione in qualsiasi successiva causa per danni o risarcimento in relazione alla richiesta o difesa ritenuta falsa o vessatoria.

Arte. 279. - Ricorso.

Una parte può, nonostante non appelli contro una sentenza, impugnare qualsiasi decisione sulle spese presa in tale sentenza e la decisione della Corte d'Appello sarà definitiva.

Capitolo 2. - Sicurezza per i costi

Arte. 280. - Quando può essere richiesta la garanzia delle spese da Attore.

- (1) In qualsiasi fase di una causa, sia in prima istanza che in appello, il tribunale può, su richiesta di qualsiasi convenuto, ordinare all'attore o all'interlocutore dell'attore, per motivi da registrare, di fornire, entro il termine da esso fissato, una garanzia per il pagamento di tutte le spese sostenute e che potrebbero essere sostenute da qualsiasi imputato.
- (2) Un'ordinanza ai sensi del comma (1) deve essere emessa ogni volta che risulta al tribunale che un unico querelante, o se ce ne sono più querelanti di uno tra tutti i querelanti, risiede fuori dall'Eritrea e che tale querelante non possiede o che nessuno di tali querelanti possiede beni immobili sufficienti all'interno dell'Eritrea diversi dai beni in causa.
- (3) Chiunque stia per lasciare l'Eritrea in circostanze tali da offrire una ragionevole probabilità che non sarà disponibile ogni volta che può essere chiamato a pagare le spese sarà considerato

residente fuori dall'Eritrea ai sensi del sub articolo (2).

Arte. 281. - Effetto della mancata prestazione di garanzia.

- (1) Se la garanzia per le spese non viene fornita entro il termine stabilito, il tribunale emette un'ordinanza che respinge la causa a meno che l'attore o gli attori non siano autorizzati a ritirarsi.
- (2) Se una causa è archiviata ai sensi del comma (1), l'attore può, entro un mese dalla data di archiviazione, richiedere un'ordinanza per annullare l'archiviazione, e se è dimostrato con soddisfazione del tribunale che gli è stato impedito da una causa sufficiente di fornire la garanzia entro il termine concesso, il tribunale annulla l'archiviazione nei termini che ritiene appropriati per le spese di sicurezza o altro, e fissa un giorno per procedere con la causa.
- (3) Il licenziamento non può essere annullato a meno che l'avviso di tale domanda non sia stato notificato al convenuto.

Capitolo 3. - Abiti dei poveri

Arte. 282. - Le cause possono essere istituite dai poveri.

- (1) Qualsiasi causa può essere istituita da un povero alle condizioni stabilite in questo capitolo.
- (2) Chiunque non sia in possesso di mezzi sufficienti per consentirgli di pagare in tutto o in parte le spese processuali prescritte sarà considerato un indigente ai sensi del comma (1) e può richiedere l'autorizzazione a citare in giudizio come indigente.

Arte. 283. - Contenuto della domanda.

- (1) Una domanda sotto 282 deve essere supportata da una dichiarazione giurata.
- (2) Il richiedente o il suo agente deve depositare la domanda insieme alla dichiarazione di reclamo.

Arte. 284. - Esame del ricorrente.

- (1) Al deposito di una domanda presentata in forma adeguata, il tribunale può, se lo ritiene opportuno, esaminare il richiedente o il suo agente in merito alla richiesta e alla proprietà del richiedente.
- (2) Se la domanda è presentata da un agente, il tribunale può, se lo ritiene opportuno, convocare il richiedente a comparire per il suo esame.
- (3) Se la domanda non è presentata nella forma corretta, il tribunale può richiedere al richiedente di modificarla lì per lì o entro il termine stabilito.

Arte. 285. - Rigetto del ricorrente.

La domanda è respinta ove risulti dall'art
domanda o all'esame richiesto dal presente Codice che:

- (A) il richiedente non è un povero;
- (B) non c'è causa di azione;

(contro) il richiedente ha, entro due mesi prima del deposito della domanda, disposto di qualsiasi proprietà fraudolentemente o al fine di poter chiedere l'autorizzazione a citare in giudizio come indigente; o

- (D) il richiedente ha stipulato qualsiasi accordo in relazione all'oggetto della causa proposta in base al quale qualsiasi altra persona ha ottenuto un interesse in tale oggetto.

Arte. 286. - Prove di pauperismo.

- (1) Se il tribunale non vede alcun motivo per respingere la domanda, fissa un giorno per ricevere le prove che il richiedente può addurre, a prova del suo pauperismo, e per ascoltare tutte le prove che possono essere addotte per confutare la sua pretesa di pauperismo.
- (2) La comunicazione del giorno fissato ai sensi del comma 1 deve essere data alla controparte non meno di dieci giorni prima dell'udienza.

Arte. 287. - Procedimento in udienza.

- (1) Nel giorno fissato per l'udienza, il tribunale esamina i testimoni che possono essere prodotti da entrambe le parti e può esaminare il richiedente o il suo agente e registra la sostanza delle loro prove.
- (2) Il tribunale ascolta anche qualsiasi argomento che le parti potrebbero voler offrire sulla questione se, alla luce della domanda e delle prove, se del caso prese dal tribunale, la domanda debba essere respinta.
- (3) Il tribunale deve quindi consentire o rifiutare di consentire al richiedente di citare in giudizio come povero.

Arte. 288. - Procedimento ad istanza accolta.

Se la domanda è accolta, al richiedente viene rilasciato un certificato in tal senso e una volta che la domanda è numerata e registrata, la causa procede per tutti gli altri aspetti come una causa istituita in modo ordinario, salvo che l'attore non è tenuto a pagare in tutto o in parte le spese processuali o altre spese o oneri nei procedimenti connessi con la causa, come il tribunale può disporre.

Arte. 289. - Validità del certificato.

- (1) Un certificato è valido fino al completamento del procedimento in relazione al quale è stato rilasciato, compreso il ricorso, o fino al suo appuramento.
- (2) Nulla impedisce a un povero di richiedere alla Corte d'Appello l'autorizzazione a presentare ricorso in quanto povero.

Arte. 290. - Revoca dello stato di indigenza.

- (1) Il tribunale può, di propria iniziativa o su richiesta del convenuto di cui è stato dato avviso all'attore, ordinare la revoca e lo scarico del certificato se:
 - (A) nel corso del procedimento non si presenta senza giusta causa o si rende colpevole di condotta vessatoria o scorretta;
 - (B) sembra che i suoi mezzi siano tali che non avrebbe dovuto essere autorizzato o non avrebbe dovuto continuare a fare causa come povero; o
- (contro) ha stipulato qualsiasi accordo in relazione all'oggetto della causa in base al quale qualsiasi altra persona ha ottenuto un interesse in tale oggetto.

- (2) Qualora il certificato del querelante sia revocato e scaricato per i motivi di cui al precedente sotto-articolo, il tribunale ordina a lui, o a qualsiasi persona aggiunta come co-querelante alla causa, di pagare le tasse che sarebbero state dovute se il querelante non fosse stato autorizzato a citare in giudizio come povero.

Arte. 291. - Costi dove il povero riesce.

Se l'attore ha successo nella causa, le spese processuali e le altre spese che sarebbero state dovute se l'attore non fosse stato autorizzato a citare in giudizio come povero saranno recuperate dall'ufficiale dell'esecuzione dalla parte soccombente e saranno il primo addebito sull'oggetto della causa.

Arte. 292. - Ordine delle domande successive.

Un'ordinanza che rifiuti di consentire al richiedente di agire in giudizio come povero o di revocare il suo certificato sarà un ostacolo a qualsiasi successiva domanda di natura simile da parte sua rispetto al diritto di intentare la stessa azione, ma il richiedente sarà libero di intentare un'azione in via ordinaria rispetto a tale diritto, a condizione che paghi prima le spese, se del caso, sostenute dalla controparte nella sua domanda di permesso di agire come povero.

Arte. 293. - Povero che diventa possessore di mezzi.

L'indigente che entra in possesso dei mezzi nel corso del procedimento per il quale è stato rilasciato un certificato o entro dieci anni dal rilascio dello stesso deve immediatamente informare il tribunale che lo ha rilasciato e, ove non lo dica, è ritenuto colpevole di un reato contrario al codice penale.

Arte. 294. - Costi.

I costi di una domanda di autorizzazione a citare in giudizio come indigente e di un'inchiesta sul pauperismo saranno le spese della causa.

TITOLO III - CESSAZIONE DELLE CAUSE E PAGAMENTO IN TRIBUNALE

Capitolo 1. - Compromesso

Arte. 295. - Principio.

- (1) Le parti possono, mediante un accordo compromesso relativo a tutte o alcune delle questioni in questione, risolvere una controversia in relazione alla quale è stata avviata una causa.
- (2) Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le disposizioni del codice civile si applicano agli accordi transattivi, in particolare per quanto riguarda l'efficacia, l'impugnazione e l'annullamento di tali accordi.

Arte. 296. - Stipulazione del patto di compromesso.

- (1) Un accordo compromesso può essere concluso in qualsiasi momento dalle parti in udienza o in via extragiudiziale, di propria iniziativa o su richiesta del tribunale che tenta di riconciliarle.
- (2) Il tribunale può, su richiesta delle parti, indicare loro la base sulla quale può essere stipulato un accordo compromesso.

Arte. 297. - Contenuto dell'Accordo Compromesso.

- (1) Un accordo compromesso deve contenere
 - (A) il nome e il luogo del tribunale presso il quale è pendente la causa;
 - (B) il titolo dell'azione e il numero della causa;

(contino) il nome, la descrizione, il luogo di residenza e il domicilio delle parti; E

(D) le materie oggetto dell'accordo.

(2) L'accordo compromesso può regolare tutte le questioni accessorie, in particolare per quanto riguarda i costi, i danni e l'esecuzione.

Arte. 298. - Trascrizione del patto compromissorio.

(1) Se in udienza viene stipulato un accordo compromesso, deve essere scritto e firmato dalle parti e il tribunale lo inserisce quindi nel fascicolo dopo essersi accertato che i suoi termini non sono contrari alla legge o alla morale.

(2) Dopo aver iscritto nel fascicolo l'accordo compromesso, il tribunale può, su istanza delle parti, pronunciarsi sui termini di tale accordo.

(3) In caso di accordo stragiudiziale, il tribunale ne viene informato e l'attore può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad abbandonare la causa.

Capitolo 2. - Ritiro e Abbandono

Arte. 299. - Principio.

(1) L'attore può, nei confronti di tutti o di uno qualsiasi dei convenuti, ritirare la causa o abbandonare in tutto o in parte la sua richiesta.

(2) L'imputato può, nei confronti di tutti o di uno qualsiasi dei querelanti, confessare il giudizio o abbandonare in tutto o in parte la sua difesa.

- (3) L'abbandono di una domanda o di una difesa, ma non il ritiro di una causa, preclude ulteriori procedimenti tra le stesse parti in relazione all'oggetto di tale domanda o difesa.
- (4) L'altra parte può, a discrezione del tribunale, opporsi al ritiro della causa.
- (5) I costi causati dal recesso di una parte o l'abbandono è a carico di tale parte.
- (6) Se il tribunale respinge l'obiezione al ritiro della causa ai sensi del presente articolo, in qualsiasi nuova causa la parte che ha ritirato la causa sarà vincolata dalla legge sulla prescrizione nello stesso modo in cui se la prima causa non fosse stata intentata.

Arte. 300. - Estinzione della causa dell'azione.

Qualora in qualsiasi fase di una causa sia dimostrato con soddisfazione del tribunale che la causa dell'azione non esiste più, il tribunale, nei termini che ritiene appropriati per le spese, archivia la causa e registra un'ordinanza che ne espone le ragioni, in tal senso.

Capitolo 3. - Pagamento in tribunale

Arte. 301. - Deposito da parte del convenuto di somma a soddisfazione del credito.

- (1) Il convenuto in qualsiasi causa per recuperare un debito o danni può, in qualsiasi fase della causa, depositare in tribunale tale somma di denaro che considera una piena soddisfazione del credito.
- (2) L'avviso del deposito deve essere dato tramite il tribunale dal convenuto all'attore e l'importo del deposito deve, a meno che il tribunale

altrimenti diretto, essere pagato al querelante sulla sua domanda.

Arte. 302. - Caparra Accettata a Soddisfazione in Part.

- (1) Qualora l'attore accetti l'importo depositato a soddisfazione solo in parte del suo credito, può agire per il saldo.

- (2) Se il tribunale decide che il deposito del convenuto soddisfaceva pienamente la richiesta dell'attore, l'attore pagherà le spese della causa sostenute dopo il deposito e le spese sostenute prima di esso, nella misura in cui sono state causate dall'eccesso nella richiesta dell'attore.

Arte. 303. - Caparra Accettata a Pieno Soddisfazione.

- (1) Se l'attore accetta l'importo depositato come soddisfazione integrale del suo credito, presenta al tribunale una dichiarazione in tal senso, e tale dichiarazione deve essere depositata e il tribunale deve pronunciare il giudizio di conseguenza.

- (2) Nel determinare da chi devono essere pagate le spese di ciascuna parte, il tribunale applica le disposizioni del presente libro.

LIBRO V - PROCEDURA SPECIALE E MISURE PROVVISORIE O INTERLOCUTORIE

TITOLO I - PROCEDURE RAPIDE

Capitolo 1. - Procedura di recupero crediti

Arte. 304. - Ricorso.

- (1) Una domanda per una sentenza di esecuzione di un debito di denaro può essere presentata ex parte da un creditore nei confronti di un debitore in relazione a un credito basato su strumenti negoziabili, come cambiali, cambiali o assegni, su un'obbligazione o un contratto scritto per il pagamento di una somma di denaro liquidata o su una garanzia, laddove il credito nei confronti del principale riguarda solo un debito o un importo liquidato.

- (2) La domanda deve soddisfare i requisiti della dichiarazione di reclamo in un procedimento ordinario e deve indicare che si tratta di una "procedura di recupero crediti".

Arte. 305. - Decisione sull'istanza.

- (1) Sulla base dell'istanza e degli atti prodotti, il giudice valuta se l'istanza per il giudizio di esecuzione del debito sia ammissibile e fondata.

- (2) Se il giudice dichiara la domanda inammissibile o infondata, può respingere la domanda in tutto o in parte. Tale rifiuto non ha effetto di cosa giudicata, ma osta alla presentazione di una nuova domanda per gli stessi motivi.
Contro il rifiuto non è ammesso ricorso.

- (3) Se la domanda è accolta, il tribunale emette sentenza di esecuzione del debito nei confronti del debitore e determina la somma da lui dovuta al creditore.
- (4) Qualsiasi decisione ai sensi del presente Capitolo deve essere presa o data nei termini in termini di costi o altro che il tribunale ritenga opportuno.

Arte. 306. - Servizio.

- (1) Il servizio del giudizio di esecuzione del debito di denaro sul debitore segue le regole generali.
- (2) Il tribunale notifica al debitore:
 - (A) sia di pagare la somma fissata nell'ordine entro un termine ragionevole, o
 - (B) proporre opposizione al giudizio entro quindici giorni dalla notificazione.
- (3) Il debitore deve inoltre essere informato che se non si oppone entro il termine stabilito, la sentenza contro di lui non è soggetta a ricorso, ha effetto di cosa giudicata e diventa esecutiva allo stesso modo di una sentenza in una procedura *ordinaria*.

Arte. 307. - Obiezione.

Se l'opposizione è proposta entro il termine concesso dal giudizio di esecuzione dei crediti pecuniari, il procedimento prosegue secondo il procedimento ordinario. La domanda vale come atto di citazione.

Capo 2. - Procedura accelerata

Arte. 308. - Ambito di applicazione.

- (1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano quando viene presentata una domanda riguardante una delle questioni espressamente menzionate negli articoli seguenti.
- (2) Le domande relative a materie diverse da quelle espressamente previste negli articoli seguenti possono essere trattate secondo le disposizioni del presente capo.

Arte. 309. - Istituzione del procedimento.

- (1) Qualsiasi persona legalmente legittimata ad agire ai sensi del presente capo può, dietro pagamento delle spese di giudizio prescritte, presentare una domanda scritta, datata e firmata entro il termine fissato dalla legge in base alla quale è presentata la domanda o, in mancanza di tale termine, entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti su cui si basa la domanda.
- (2) La domanda deve specificare la qualità in cui agisce il richiedente e la disposizione della legge in base alla quale è presentata e deve essere supportata da una dichiarazione giurata che indichi i motivi della domanda.
- (3) Il richiedente deve allegare alla domanda i documenti richiesti ai sensi dei seguenti articoli e può allegare ad essa qualsiasi altra prova documentale che ritenga necessaria per la determinazione della domanda.

Arte. 310. - Rigetto del ricorso.

(1) La domanda è respinta se:

- (A) il richiedente non è qualificato per presentare la domanda;
 - (B) la domanda non è presentata nelle forme o nei termini previsti dal presente Codice per l'avvio del procedimento; o
- (contro) il giudice ritiene che l'oggetto della domanda non può essere correttamente determinata secondo le modalità qui di seguito previste.

(2) Il rigetto della domanda non è *cosa giudicata*, ma costituisce un ostacolo alla presentazione di una nuova domanda per gli stessi motivi.

Arte. 311. - Decisione sull'istanza.

- (1) Se la domanda è accolta, il tribunale prende la sua decisione in conformità con le disposizioni dei seguenti articoli e tale decisione assume la forma di una sentenza o di un ordine scritto, a seconda della natura del caso.
- (2) Salvo disposizione contraria del presente capo o della legge in base alla quale è presentata la domanda, il tribunale decide sulla base della domanda.
- (3) Nulla nel precedente sotto-articolo impedirà al tribunale di richiedere la produzione di tali prove o ulteriori prove che potrebbero essere necessarie, nei termini, con le modalità e, entro il termine stabilito dal tribunale.

Arte. 312. - Ordini consequenziali.

- (1) Qualsiasi decisione ai sensi del presente capitolo deve essere presa o data nei termini in termini di costi o altro che il tribunale ritenga opportuno.
- (2) Nessuna decisione ai sensi del presente Capitolo deve ostacolare l'emanazione di ulteriori ordini che possono o devono essere emessi in base alla legge in base alla quale è presentata la domanda o che possono apparire opportuni nelle circostanze.

Arte. 313. - Rilascio del certificato.

- (1) Nel prendere la sua decisione a favore del richiedente, il tribunale, ove il richiedente lo richieda, gli fornirà un certificato datato e firmato che indichi in forma concisa il contenuto di tale decisione.
- (2) Le disposizioni del comma precedente si applicano in materia di mutamento del nome, rifiuto di redigere atti o di celebrare un matrimonio, previa autorizzazione a citare in giudizio, revoca dell'interdizione, opposizione al matrimonio, vedovanza, nonché nei casi di richiesta di consultazione o di rilascio di determinati poteri o documenti o di autorizzazione a derogare a determinate istruzioni.
- (3) Quando viene presentata una domanda per la rettifica o la cancellazione di registrazioni o iscrizioni nei registri o per l'approvazione o la conferma o la registrazione o la certificazione, il tribunale può, senza ulteriori procedimenti, ma dopo aver ordinato le indagini necessarie, dare le istruzioni appropriate alle circostanze, o rilasciare un certificato attestante l'approvazione, la registrazione o la certificazione o convalidare il fatto di approvazione, registrazione o certificazione sul

documento pertinente, a seconda dei casi, unitamente alla data e al numero dello stesso, se del caso.

Arte. 314. - Ricorso.

- (1) Salvo che la legge in base alla quale è presentata la domanda disponga diversamente, non è possibile impugnare alcuna decisione ai sensi del presente capo.
- (2) Quando si appella contro una sentenza emessa ai sensi del presente Capitolo, deve essere presentato entro dieci giorni dall'emissione di tale sentenza e tale sentenza non sarà eseguita fino a quando il termine per l'appello non sia scaduto o l'appello sia stato deciso.

TITOLO II - PROCEDURE SPECIALI

Capitolo 1. - Interpleader

Arte. 315. - Definizione

Una causa di interpleader è una causa in cui una persona in possesso di beni o debitore di denaro che è o può essere rivendicato negativamente da due o più persone, nei confronti dell'una o dell'altra delle quali solo può essere responsabile, cerca di essere sollevata dalla responsabilità nei confronti dei ricorrenti, o di uno di essi, per quanto riguarda la disposizione di tali beni o denaro.

Arte. 316. - Atto di citazione in causa interpleader.

L'azione di interlocutore deve essere promossa depositando, dietro pagamento delle prescritte spese di giudizio, una memoria di citazione che, oltre alle indicazioni richieste dal presente Codice per ogni altra causa, indichi:

- (A) che l'attore non rivendica alcun interesse per l'oggetto della controversia se non per oneri o spese;
- (B) le domande formulate dai convenuti in solido; o
- (contro) che non vi è collusione tra l'attore e nessuno degli imputati.

Arte. 317. - Pagamento di cosa pretesa in giudizio.

Se la cosa reclamata può essere pagata in tribunale o posta in custodia del tribunale, l'attore può essere tenuto a pagare o metterla in tal modo prima di poter avere diritto a qualsiasi ordine nella causa.

Arte. 318. - Convenuto querela querelante.

Se uno dei convenuti in una causa contro l'attore sta effettivamente citando l'attore in relazione all'oggetto di tale causa, il tribunale davanti al quale è pendente l'azione contro l'attore, dopo essere stato informato dal tribunale davanti al quale è stata promossa la causa, sospende il procedimento nei suoi confronti; e le sue spese nella causa così sospesa possono essere previste in tale causa; ma se, e nella misura in cui, non sono previste in tale causa, possono essere aggiunte alle spese sostenute nella causa interdichiarante.

Arte. 319. - Procedimento in prima udienza.

(1) Alla prima udienza il tribunale può:

- (A) dichiarare che l'attore è sollevato da ogni responsabilità nei confronti degli imputati in relazione alla cosa rivendicata, riconoscerli le spese e licenziarlo dalla causa; o
- (B) se ritiene che la giustizia o la convenienza lo richiedano, conserva la giurisdizione su tutte le parti fino alla decisione finale della causa.

(2) Se il tribunale ritiene che le ammissioni delle parti o altre prove gli consentano di farlo, può giudicare il titolo della cosa rivendicata.

(3) Se le ammissioni delle parti non lo consentono il giudice a statuire, può disporre:

(A) che un problema o problemi tra le parti siano inquadrati e processati; E

(B) che qualsiasi ricorrente sia nominato querelante in sostituzione o in aggiunta al querelante originario,

e procederà a provare l'abito nell'ordinario maniera.

Arte. 320. - Gli agenti e gli inquilini non possono istituire cause legali.

Nessuna disposizione del presente capo deve essere ritenuta autorizzare gli agenti a difendere i propri mandanti, o gli inquilini a difendere i propri proprietari.

Arte. 321. - Deposito in cancelleria.

(1) Nulla negli articoli precedenti impedisce a una persona che cerca di essere sollevata dalla responsabilità in qualsiasi momento prima o dopo l'avvio di una causa, di dare avviso a qualsiasi persona o persone aventi diritto di accettare qualsiasi somma di denaro o altri beni.

(2) In caso di mancata risposta a tale avviso, tale persona può depositare, dietro ricevuta, tale somma di denaro o altri beni nella cancelleria di qualsiasi tribunale o del tribunale in cui è pendente la causa, a seconda dei casi, dopo aver dedotto le spese e gli oneri, se del caso.

- (3) Al momento di effettuare un deposito ai sensi del comma (2), il depositante deve fornire al cancelliere una dichiarazione giurata indicante il motivo del deposito e le eventuali detrazioni, e tale avviso ai sensi del comma (1) è stato dato ma non ha ricevuto risposta. Una copia dell'atto di notorietà deve essere notificata alla persona o alle persone interessate con le stesse modalità di una citazione.
- (4) Qualsiasi somma di denaro o altri beni depositati ai sensi del sub-articolo (2) può essere ritirata in qualsiasi momento da chiunque, su richiesta, soddisfi il tribunale di averne diritto.

Capitolo 2. - Casi speciali

Arte. 322. - Convocazione delle riunioni.

Quando, ricevendo una domanda per la convocazione di un'assemblea, inclusa una riunione di un consiglio di famiglia, il tribunale ritiene che vi sia una giusta causa ai sensi della legge per la convocazione di un'assemblea, nomina la persona che ritiene opportuna per convocare tale assemblea nei termini fissati dal tribunale e per svolgere in relazione all'assemblea gli altri compiti stabiliti dalla legge o che il tribunale può stabilire.

Arte. 323. - Nomine.

- (1) Se, dopo aver ricevuto una domanda per la nomina di un amministratore, amministratore o liquidatore, il tribunale ritiene che vi sia una buona causa ai sensi della legge per effettuare tale nomina, nomina la persona che ritiene appropriata per svolgere le funzioni di amministratore, amministratore o liquidatore e, se del caso, ne fissa la remunerazione.
- (2) Al ricevimento di una domanda per la nomina di un tutore o di un altro membro di una famiglia

consiglio, il tribunale convoca tutti i parenti del minore nel giorno da lui fissato e la nomina è fatta dopo che tali parenti sono stati ascoltati.

Arte. 324. - Annullamento della delibera.

- (1) La domanda di annullamento di una delibera deve essere accompagnata da una copia di tale delibera e dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica interessata.
- (2) Qualora il tribunale ritenga che la domanda non possa essere pronunciata, ne fa notificare copia all'organo sociale interessato, i cui amministratori e sindaci sono tenuti a depositare entro quindici giorni una replica scritta indicante il motivo per cui la deliberazione non deve essere annullata.
- (3) Se tale risposta non è depositata o tale causa non è dimostrata, il tribunale può ordinare l'annullamento della risoluzione.
- (4) Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia alle domande concernenti le delibere di espulsione di un socio, le decisioni prese dal comitato di gestione di un patrimonio, i piani di distribuzione degli utili, i bilanci finali e, in generale, fatte salve le altre disposizioni del presente codice che possono essere applicabili in ogni caso particolare, alle obiezioni sollevate dai creditori di un commerciante.

Arte. 325. - Istanze per espulsione, licenziamento o rimozione.

- (1) Al ricevimento di una domanda di espulsione di un socio o di licenziamento di un amministratore o fiduciario,

il tribunale ne fa notificare copia e lo obbliga a depositare entro quindici giorni una replica scritta indicante le ragioni per le quali non deve essere espulso o destituito.

- (2) Se tale risposta non è presentata o tale causa non è dimostrata, il tribunale può ordinare l'espulsione o il licenziamento.
- (3) Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia alle domande di rimozione del tutore.

Arte. 326. - Scioglimento di società di persone o di ente.

La domanda di scioglimento di una società di persone o di una persona giuridica o di cessazione di una dotazione o di un trust deve, se del caso, essere presentata nella forma prevista per tali casi.

Arte. 327. - Fusione delle dotazioni.

- (1) Quando viene presentata una domanda di fusione di due o più fondi, il tribunale ne fa notificare copia al Ministero competente, che può entro quindici giorni depositare una risposta scritta sull'opportunità o meno della fusione proposta.
- (2) Il tribunale ordina la fusione una volta accertato che è desiderabile nell'interesse generale.

Arte. 328. - Opposizione al matrimonio.

Ricevuta l'istanza di ritiro dell'opposizione al matrimonio, il tribunale convoca l'attore e l'opponente al matrimonio a comparire nel giorno da esso fissato e pronuncia la sentenza dopo che entrambe le parti sono state sentite: Fermo restando che il ritiro dell'opposizione è disposto qualora l'opposto non si presenti senza giusta causa.

Arte. 329. - Istanze annullabili Rifiuto.

- (1) Quando riceve una domanda di annullamento del rifiuto di fare un'iscrizione in un registro o registro pubblico o di celebrare un matrimonio, il tribunale ne fa notificare una copia alla persona che ha rifiutato e gli chiede di presentare entro quindici giorni una risposta scritta che indichi il motivo per cui il rifiuto non dovrebbe essere annullato.
- (2) Se tale risposta non è depositata o tale causa non è dimostrata, il tribunale ordina l'annullamento del rifiuto.

TITOLO III - RIMEDI PROVVISORI

Capitolo 1. - Arresto prima del giudizio

Arte. 330. - Garanzia dell'apparenza.

- (1) Laddove in qualsiasi fase di una causa, diversa da una causa relativa a beni immobili, il tribunale sia convinto mediante dichiarazione giurata o altra prova sotto giuramento che il convenuto o un attore contro il quale è stata presentata una domanda riconvenzionale:
 - (A) con l'intento di ritardare l'attore, o di evitare qualsiasi processo del tribunale o di ostacolare o ritardare l'esecuzione di qualsiasi sentenza che possa essere pronunciata contro di lui, sta per fuggire o lasciare, o è fuggito o ha lasciato, i limiti locali della giurisdizione del tribunale, o ha disposto o rimosso la sua proprietà o parte di essa da tali limiti; o
 - (B) sta per lasciare l'Eritrea in circostanze ragionevoli

probabilità che l'attore sia o possa essere in tal modo ostacolato o ritardato nell'esecuzione di qualsiasi sentenza che possa essere pronunciata contro l'imputato nella causa,

il tribunale può emettere un mandato per arrestare l'imputato e portarlo davanti al tribunale per dimostrare perché non dovrebbe fornire garanzia per la sua comparizione.

- (2) L'imputato non sarà arrestato se paga all'ufficiale incaricato dell'esecuzione del mandato una somma specificata nel mandato sufficiente a soddisfare la pretesa dell'attore, tale somma sarà tenuta in deposito dal tribunale fino alla decisione della causa o fino all'ulteriore ordine del tribunale.

Arte. 331. - Importo della Cauzione.

- (1) Se l'imputato non dimostra la causa, il tribunale gli ordina di depositare in tribunale denaro o altri beni sufficienti per rispondere al reclamo nei suoi confronti, o di fornire garanzie per la sua comparizione in qualsiasi momento quando chiamato mentre la causa è pendente e fino alla soddisfazione di qualsiasi giudizio che possa essere emesso contro di lui nella causa, o di emettere l'ordine che ritiene appropriato in relazione alla somma che è stata pagata dall'imputato.
- (2) Ogni fideiussore per la comparizione di un convenuto si obbliga, in mancanza di tale comparizione, a pagare la somma di denaro che il convenuto può essere condannato a pagare nella causa.

Arte. 332. - Domanda di fideiussione da assolvere.

- (1) Una fideiussione per la comparizione di un imputato può in qualsiasi momento rivolgersi al tribunale in cui è diventato tale fideiussore per essere liberato dal suo obbligo.
- (2) Su tale richiesta, il tribunale convoca l'imputato a comparire o, se lo ritiene opportuno, può emettere un mandato per il suo arresto.
- (3) Alla comparsa dell'imputato in esecuzione della citazione o del mandato, o alla sua consegna volontaria, il tribunale ordina al garante di essere esonerato dal suo obbligo e invita l'imputato a trovare una nuova garanzia.
- (4) Se l'imputato non è in grado di trovare una nuova garanzia, il tribunale gli ordina di depositare in tribunale, se è in grado di farlo, denaro o altri beni sufficienti per soddisfare qualsiasi sentenza che possa essere emessa contro di lui.

Arte. 333. - Rifiuto di fornire cauzione.

In caso di rifiuto di ottemperare a un'ordinanza di costituzione di cauzione, il giudice può ordinare l'arresto dell'imputato fino all'esecuzione dell'ordinanza o fino alla decisione della causa o, se viene emessa una sentenza contro il convenuto, fino a quando la sentenza non è stata soddisfatta. L'imputato non può essere così trattenuto per più di sei mesi.

Capitolo 2. - Pignoramento prima del giudizio

Arte. 334. - Cauzione per la produzione di beni.

- (1) Se, in qualsiasi fase di una causa, il tribunale è convinto, mediante dichiarazione giurata o altro, che l'imputato o un attore contro il quale è stata presentata una domanda riconvenzionale, con l'intento di ostacolare o ritardare l'esecuzione di qualsiasi sentenza che possa essere pronunciata contro di lui:
- (A) sta per disporre della sua proprietà, in tutto o in parte; o
 - (B) sta per rimuovere la sua proprietà, in tutto o in parte, dai limiti locali della giurisdizione del tribunale,
- il tribunale può ordinare al convenuto, entro un termine da esso fissato, o di fornire una garanzia, nella misura che può essere specificata
nell'ordinanza, o di produrre e mettere a disposizione del tribunale, quando richiesto, detti beni o il valore degli stessi, o la parte di essi che possa essere sufficiente per soddisfare la sentenza, o di comparire e dimostrare perché non dovrebbe fornire garanzie.
- (2) L'attore deve, a meno che il tribunale non disponga diversamente, specificare la proprietà che deve essere pignorata e il suo valore stimato.
- (3) Il tribunale può anche disporre nell'ordine il pignoramento condizionale della proprietà, in tutto o in parte, così specificato.

Arte. 335. - Pignoramento dei beni.

- (1) Qualora l'imputato non dimostri il motivo per cui non dovrebbe fornire la garanzia, o non fornisce la garanzia richiesta, entro il termine fissato dal tribunale, il tribunale può ordinare che la proprietà specificata, o quella parte di essa che appaia sufficiente per soddisfare qualsiasi sentenza che possa essere emessa nella causa, sia pignorata.
- (2) Se il convenuto dimostra tale causa o fornisce la garanzia richiesta dopo che la proprietà specificata o parte di essa è stata pignorata, il tribunale ordina il ritiro del pignoramento o emette qualsiasi altro ordine che ritenga opportuno.

Arte. 336. - Operazione ed effetti del pignoramento.

- (1) Salvo espressa disposizione contraria, il pignoramento deve essere effettuato secondo le modalità previste per il pignoramento dei beni in esecuzione di sentenza.
- (2) Il pignoramento prima del giudizio non pregiudica i diritti, esistenti prima del pignoramento, di persone che non sono parti della causa, né impedisce a chiunque detenga una sentenza contro l'imputato di richiedere la vendita della proprietà oggetto del pignoramento in esecuzione di tale sentenza.
- (3) Laddove un reclamo è preferito ai beni pignorati prima del giudizio, tale reclamo deve essere esaminato allo stesso modo di un reclamo ai beni pignorati in esecuzione di una sentenza per il pagamento di denaro.
- (4) Se viene emessa un'ordinanza per il pignoramento prima del giudizio, il tribunale ordina il pignoramento a

essere ritirato quando il difensore fornisce il
cauzione richiesta, unitamente alla cauzione per le spese di
pignoramento o quando la causa viene archiviata.

- (5) Laddove la proprietà è stata pignorata ai sensi del presente
articolo e successivamente viene emessa una sentenza a
favore dell'attore, non è necessario, su una domanda di
esecuzione di tale sentenza, richiedere un nuovo
pignoramento della proprietà.

Capitolo 3. - Ingiunzioni temporanee

Arte. 337. - Quando può essere concessa l'ingiunzione temporanea.

Dove, in qualsiasi causa, è dimostrato da un affidavit o altro

Quello:

- (A) qualsiasi proprietà oggetto di controversia nella
causa corre il rischio di essere sprecata,
danneggiata o alienata da qualsiasi parte della
causa o venduta indebitamente in esecuzione di una sentenza
oro
- (B) il convenuto minaccia o intende rimuovere o
disporre dei suoi beni al fine di frodare i suoi
creditori,

il tribunale può, con ordinanza, concedere un'ingiunzione
temporanea di tale atto, ovvero emettere tale altro ordine al fine di
sospendere lo spreco, il danneggiamento, l'alienazione, la vendita,
la rimozione o l'alienazione dell'immobile che il tribunale ritenga
opportuno, fino alla disposizione della causa o a ulteriori ordinanze.

Arte. 338. - Ingiunzione a limitare la ripetizione o la continuazione della violazione.

- (1) In qualsiasi causa per impedire al convenuto di commettere una violazione del contratto o altro atto pregiudizievole per l'attore, sia che sia richiesto un risarcimento nella causa o meno, l'attore può, in qualsiasi momento dopo l'avvio della causa, e prima o dopo la sentenza, chiedere al tribunale un'ingiunzione temporanea per impedire al convenuto di commettere l'inadempimento del contratto o dell'atto lamentato, o qualsiasi violazione del contratto o atto del genere derivante dal contratto stesso o relativo allo stesso bene o diritto.
- (2) Il tribunale può concedere tale ingiunzione, con ordinanza, nei termini della durata dell'ingiunzione, della tenuta di un conto, della garanzia o altro, come ritiene opportuno.

Arte. 339. - Inosservanza dell'ingiunzione.

- (1) In caso di disobbedienza, o di violazione di qualsiasi disposizione dell'ingiunzione, il tribunale che concede l'ingiunzione può ordinare il pignoramento dei beni della persona colpevole di tale disobbedienza o violazione, e può anche condannare tale persona per oltraggio alla corte.
- (2) Nessun allegato ai sensi del comma precedente rimarrà in vigore per più di un anno, al termine del quale, se la disobbedienza o la violazione persiste, i beni pignorati possono essere venduti e, con il ricavato, il tribunale può concedere l'indennizzo che ritiene opportuno, e deve pagare il saldo, se del caso, alla parte avente diritto.

Arte. 340. - Avviso alla controparte.

Prima di concedere l'ingiunzione, il giudice deve in ogni caso, salvo che appaia che l'oggetto della concessione dell'ingiunzione sarebbe vanificato dal ritardo, notifica diretta dell'istanza affinché la stessa sia data alla controparte.

Arte. 341. - L'ordine può essere revocato, variato o annullato.

Qualsiasi ordine di ingiunzione può essere annullato, o modificato, o annullato dal tribunale, su domanda presentata da qualsiasi parte insoddisfatta di tale ordine.

Arte. 342. - Ingiunzione all'ente vincolante per i suoi esponenti.

Un'ingiunzione rivolta a un ente sarà vincolante per l'ente stesso nonché per tutti i membri e gli ufficiali di esso la cui azione personale cerca di limitare.

Capitolo 4. - Ordinanze cautelari

Arte. 343. - Provvisorio Sporco.

Su istanza di una delle parti in causa, il tribunale può ordinare la vendita, da parte di qualsiasi persona nominata in tale ordine, e nei modi e nei termini che ritenga opportuni, di qualsiasi bene mobile, oggetto di tale causa, o pignorato in giudizio in tale causa, che è soggetto a rapido e naturale decadimento, o che per qualsiasi altra causa giusta e sufficiente può essere desiderabile vendere immediatamente.

Arte. 344. - Detenzione, conservazione e ispezione.

(1) Il tribunale può, su richiesta di una delle parti in causa, e nei termini che ritiene appropriati:

- (A) emettere un ordine per la detenzione, la conservazione o l'ispezione di qualsiasi proprietà oggetto di tale causa o su cui possa sorgere qualsiasi questione; E

- (B) per tutti o uno qualsiasi degli scopi summenzionati, autorizzare qualsiasi persona ad entrare in o in qualsiasi terreno o edificio in possesso di qualsiasi altra parte in tale causa, o può ordinare il prelievo di campioni, o qualsiasi osservazione da fare o esperimento da provare, che può sembrare necessario o opportuno allo scopo di ottenere informazioni o prove complete.

(2) Le disposizioni del presente codice in merito all'esecuzione del processo si applicano alle persone autorizzate ad entrare ai sensi del comma precedente.

Arte. 345. - Avviso alla controparte.

- (1) Una domanda da parte dell'attore per un ordine può essere presentata dopo la notifica al convenuto in qualsiasi momento dopo l'istituzione della causa.

- (2) Una domanda da parte del convenuto per un ordine simile può essere presentata dopo la notifica all'attore in qualsiasi momento dopo la comparizione del convenuto.

Arte. 346. - Sospensione della Vendita.

- (1) Se una parte in possesso di terra o proprietà che è oggetto di una causa, trascura di pagare le entrate governative o l'affitto dovuto al proprietario della proprietà, a seconda dei casi, e tale terra o proprietà è conseguentemente ordinata per essere venduta, qualsiasi altra parte in causa che afferma di avere un interesse in tale terra o proprietà può, dietro pagamento delle entrate o dell'affitto dovute prima della

vendita, chiedere al tribunale la sospensione della vendita e il tribunale può accogliere la domanda nei termini che ritiene opportuni.

- (2) Il tribunale nella sua sentenza può concedere al debitore inadempiente l'importo pagato ai sensi del comma (1), con gli interessi al tasso che il tribunale ritiene appropriato, o può addebitare l'importo così pagato, con gli interessi al tasso stabilito dal tribunale, in qualsiasi rettifica dei conti che può essere diretta nella sentenza pronunciata nella causa.

Arte. 347. - Deposito in Tribunale.

Se l'oggetto di una causa è denaro o altra cosa che può essere consegnata e una delle parti ammette di detenere tale denaro o altra cosa come fiduciario di un'altra parte, o che appartiene o è dovuto a un'altra parte, il tribunale può ordinare che lo stesso sia depositato in tribunale o consegnato a quest'ultima parte con o senza garanzia, fatte salve le ulteriori indicazioni del tribunale.

Arte. 348. - Altri ordini.

In attesa della decisione della causa, il tribunale può in qualsiasi momento, su istanza di una parte di cui deve essere data comunicazione all'altra parte, emettere nei termini che ritiene opportuni gli ordini che ritiene necessari o opportuni nelle circostanze, compresi gli ordini per l'affidamento di un minore o il pagamento degli alimenti.

Capitolo 5. - Nomina dei Curatori

Arte. 349. - Quando può essere nominato il curatore fallimentare.

(1) Se al tribunale sembra giusto e conveniente, il tribunale può con ordinanza:

- (A) aggiungere un ricevitore di qualsiasi proprietà, sia prima che dopo il giudizio;
- (B) rimuovere qualsiasi persona dal possesso o dalla custodia della proprietà;
- (contro) affidare lo stesso al possesso, alla custodia o alla direzione del curatore; o
- (D) conferire al curatore tutti i poteri, per promuovere o difendere cause e per la realizzazione, gestione, protezione, conservazione e miglioramento della proprietà, la riscossione delle rendite e dei profitti della stessa, l'applicazione e la disposizione di tali rendite e profitti, e l'esecuzione di atti che il proprietario stesso ha, o di quei poteri che il tribunale riterrà opportuni.

(2) Quando viene presentata una domanda per un'ordinanza ai sensi del comma (1), il tribunale tiene conto dell'importo del debito rivendicato dal richiedente, dell'importo che può eventualmente essere ottenuto dal curatore fallimentare e dei probabili costi della sua nomina e può, prima di effettuare la nomina, dirigere tali indagini su queste o altre questioni da svolgere come ritiene opportuno.

Arte. 350. - Compensi.

Il tribunale può, con ordinanza generale o speciale, fissare l'importo a essere pagato come compenso per i servizi del curatore.

Arte. 351. - Doveri del curatore fallimentare.

Ogni destinatario deve:

- (A) fornire tale garanzia, se del caso, che il tribunale ritenga opportuno, per rendere debitamente conto di ciò che riceverà in relazione alla proprietà;
 - (B) presentare i suoi conti nei periodi e nella forma indicati dal tribunale:
- (contro) pagare l'importo dovutogli come disposto dal tribunale; E
- (D) essere responsabile di qualsiasi danno cagionato alla proprietà per suo dolo o colpa grave.

Arte. 352. - Esecuzione degli obblighi di curatore fallimentare.

Dove un ricevitore:

- (A) non presenta i suoi conti nei periodi e nei modi indicati dal tribunale; o
- (B) provoca la perdita della proprietà per suo dolo o colpa grave,

il tribunale può ordinare che la sua proprietà sia pignorata e venduta e può utilizzare i proventi per risarcire qualsiasi cosa somma ritenuta dovuta da lui o qualsiasi perdita da lui causata e pagherà il saldo, se del caso, al curatore fallimentare.

Capitolo 6. - Apposizione di sigilli e compilazione di inventari

Arte. 353. - Principio.

- (1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano quando il tribunale stabilisce che i sigilli devono essere apposti allo scopo di preservare la proprietà che può essere o è oggetto di procedimento giudiziario.
- (2) Nessun sigillo una volta apposto deve essere rimosso senza un ordine del tribunale. Qualsiasi parte interessata può chiedere al tribunale la rimozione di un sigillo.

Arte. 354. - Domanda di apposizione di sigilli.

- (1) Una domanda per l'apposizione di sigilli può essere presentata a qualsiasi tribunale da qualsiasi persona che soddisfi il tribunale, mediante dichiarazione giurata o altro, che la proprietà che può essere oggetto di procedimento giudiziario dovrebbe essere preservata.
- (2) Un ordine per l'apposizione di sigilli può essere emesso in qualsiasi fase del procedimento in tribunale, dal tribunale d'ufficio o su richiesta.
- (3) Nell'emettere un'ordinanza per l'apposizione di sigilli, il tribunale nomina la persona (di seguito denominata "sigillo ufficiale") che ritiene idonea a eseguire tale ordinanza.

Arte. 355. - Registrare.

- (1) Il sigillatore ufficiale, dopo aver apposto i sigilli in conformità con l'ordine del tribunale, redige un verbale datato e firmato che mostri:
 - (A) l'ordinanza del tribunale e la data della stessa;

(B) un elenco dei beni sui quali sono stati apposti i sigilli e il luogo in cui si trovano tali beni;

(contro) un elenco degli articoli da sigillare che non si trovano; E

(D) il nome dell'eventuale custode preposto ai locali in cui è avvenuta la sigillatura.

(2) Il sigillatore ufficiale deve consegnare al cancelliere del tribunale tutte le chiavi appartenenti a tutte le serrature che ha sigillato.

Arte. 356. - Divieto di apporre sigilli su determinati beni.

(1) Non devono essere apposti sigilli su:

(A) beni deperibili;

(B) qualsiasi bene su cui l'apposizione di sigilli potrebbe deteriorarsi; causa oro

(contro) qualsiasi proprietà richiesta per l'uso di una parte in causa che è specificamente esentata dal sigillo da parte del tribunale.

(2) Laddove una proprietà sia affidata all'uso di qualsiasi persona ai sensi del precedente sotto-articolo, il sigillatore ufficiale deve fare e depositare in tribunale un inventario di tutte tali proprietà.

Arte. 357. - Testamenti e altri documenti.

(1) Se il sigillatore ufficiale trova testamenti, carte sigillate o altri documenti, ne deve fare un elenco

documenti e li ripone in un pacco sigillato e trasmette tale elenco al tribunale per le istruzioni.

- (2) Il tribunale emette tale ordine per lo smaltimento di documenti che riterrà opportuni.

Arte. 358. - Rimozione dei sigilli.

- (1) Se viene presentata una domanda per la rimozione dei sigilli o se il tribunale d'ufficio propone di ordinare tale rimozione, tutte le parti interessate devono essere informate del giorno in cui verrà emesso l'ordine e, se compaiono, possono essere ascoltate. Ogni eccezione è esaminata dal giudice che, sentite le parti, decide senza indugio.
- (2) Quando è stato emesso un ordine per la rimozione dei sigilli, il sigillatore ufficiale rimuove i sigilli e presenta al tribunale un rapporto scritto, datato e firmato, fornendo i dettagli di tutti i beni che ha aperto.

Arte. 359. - Formazione dell'inventario.

- (1) Il tribunale può ordinare che un inventario dei beni, che è o può essere oggetto di procedimento giudiziario, sia effettuato da tale persona (di seguito denominata l'archivista ufficiale) che ritenga idonea a eseguire tale ordine.
- (2) L'archivista ufficiale deve, alla presenza di almeno due testimoni indipendenti, preparare un inventario dei beni specificati nell'ordine del tribunale, contenente:
 - (A) un riferimento all'ordinanza del tribunale; E

- (B) una descrizione accurata di ciascun articolo inserito nell'inventario e il valore stimato dello stesso.
- (3) Se il tribunale lo ordina, la stima del valore deve essere effettuata da un esperto nominato dal tribunale, la cui relazione, datata e firmata, deve essere allegata in allegato alla relazione del cancelliere ufficiale.
- (4) Il rapporto del cancelliere ufficiale, datato e firmato, deve essere trasmesso al tribunale e, dopo essere stato registrato dal cancelliere del tribunale in un registro speciale dell'inventario, fa parte del verbale della causa.

LIBRO VI - APPELLO, REVISIONE STRAORDINARIA, OPPOSIZIONE E REVISIONE DI TERZI

TITOLO I - RICORSO

Capo 1. - Sentenze soggette ad appello

Arte. 360. - Principio.

- (1) Una sentenza definitiva può essere soggetta a primo ricorso in conformità con le disposizioni del presente Codice.
- (2) Non vi è diritto di secondo ricorso se non in conformità con le disposizioni del presente Codice.

Arte. 361. - Giurisdizione d'appello.

- (1) Un primo ricorso può essere presentato di diritto dalla decisione di
 - (A) un tribunale comunitario al tribunale regionale nella cui competenza territoriale tale Il tribunale comunitario mente;
 - (B) un tribunale regionale all'Alta Corte; o
(contro) l'Alta Corte alla Corte Suprema.
- (2) Se il tribunale ricorrente conferma la sentenza del tribunale di grado inferiore, la decisione è definitiva nei confronti del ricorrente, salvo quanto previsto dall'articolo 362, paragrafo 1.
- (3) Se la prima corte d'appello ribalta la sentenza del tribunale di grado inferiore, il convenuto del primo appello può ricorrere ulteriormente al tribunale di grado successivo e la decisione della seconda corte d'appello sarà definitiva per entrambe le parti, salvo quanto previsto dall'articolo 362, paragrafo 1.

- (4) In caso di disaccordo tra i giudici dell'appello, la decisione della maggioranza dei giudici è la decisione del tribunale. Un giudice o i giudici che non sono d'accordo con l'opinione della maggioranza possono scrivere opinioni dissidenti esprimendo le loro opinioni.
- (5) Laddove si appella una sentenza o un'ordinanza, ma un ricorso ai sensi del presente Codice è disponibile presso il tribunale che ha emesso tale sentenza o ha emesso tale ordinanza, non è possibile presentare ricorso a meno che tale ricorso non sia stato esaurito.

Arte. 362. - Competenza d'appello speciale della Suprema Corte.

- (1) Oltre alla giurisdizione d'appello di cui all'articolo 361, la Corte Suprema può autorizzare l'appello contro la sentenza definitiva di qualsiasi parte in una causa in cui viene sollevata una questione relativa alla costituzionalità di una legge o in cui è richiesta un'interpretazione di un principio costituzionale o giuridico significativo per prendere una decisione nella causa.
- (2) Laddove la Corte Suprema ascolti un ricorso, può prendere in considerazione tutte le questioni del caso.
- (3) Un ricorso ai sensi del presente articolo è soggetto ai requisiti e alle limitazioni di cui al presente titolo.

Arte. 363. - Ricorsi incidentali.

- (1) Salvo quanto diversamente previsto dal presente Codice o da qualsiasi altra legge, non è possibile impugnare alcuna decisione o ordinanza di qualsiasi tribunale su questioni cautelari, quali eccezioni preliminari, ammissibilità o inammissibilità di prove orali o documentali o autorizzazione a citare in giudizio

indigente, ma tale decisione o ordinanza può essere sollevata come motivo di appello quando viene proposto ricorso contro la sentenza definitiva.

- (2) Nonostante il comma (1), un'ordinanza o una sentenza ai sensi del presente Codice che ordina l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, o il trasferimento di beni dalle mani di una parte a quelle dell'altra, sarà immediatamente appellabile.

Arte. 364. - Motivi di ricorso.

(1) Un primo ricorso può essere presentato sulla base del fatto che:

- (A) il tribunale ha commesso un errore in qualsiasi decisione presa durante il processo; o
- (B) il giudizio finale non può essere ragionevolmente supportato dalle prove.

(2) Un secondo ricorso può essere presentato solo sulla base del fatto che la prima corte d'appello ha commesso un errore.

Capo 2. - Forma e tempi del ricorso

Arte. 365. - Avviso di appello e memoria di appello.

- (1) L'atto di appello deve essere depositato per iscritto dal ricorrente o dal suo difensore entro quindici (15) giorni la sentenza alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Ricevuto l'atto di impugnazione, il cancelliere fa copiare e notificare al ricorrente o al suo difensore la sentenza impugnata. Tale copia deve essere datata e la data in cui viene consegnata al ricorrente o al suo difensore deve essere autenticata dal cancelliere.

(2) Il memorandum di ricorso deve essere depositato entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della decisione impugnata.

(3) Ogni memoria di ricorso deve essere depositata mediante deposito nella cancelleria della Corte d'appello, dietro pagamento delle spese di giudizio prescritte.

Arte. 366. - Contenuto della memoria di appello

(1) Il memorandum di appello deve contenere:

(A) il nome e il luogo del tribunale presso il quale è depositato il ricorso;

(B) il nome e gli indirizzi del ricorrente e del convenuto;

(C) (contro) il nome del tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, la data di tale sentenza e il numero della causa in cui è stata pronunciata;

(D) l'indirizzo nella giurisdizione del tribunale per la notifica al ricorrente;

(e) i motivi di ricorso; E

(G) la natura del soccorso richiesto.

(2) Alla memoria d'appello deve essere allegata copia autenticata del verbale integrale del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e della sentenza stessa.

(3) Il ricorrente deve dichiarare se basa il suo ricorso interamente sul verbale dell'udienza originale e, se del caso, allegare al

memorandum of appeal una domanda di autorizzazione a chiamare ulteriori prove, affermando:

(A) la natura di tali prove;

(B) i nomi e gli indirizzi degli eventuali testimoni da chiamare;

(contino) i motivi per cui tali prove non sono state prodotte dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e le ragioni per cui dovrebbero essere prodotte dinanzi al giudice d'appello.

(4) Il ricorrente e il convenuto devono rispettivamente fornire copie sufficienti del memorandum di appello per la notificazione a ciascuna delle altre parti.

Arte. 367. - Motivi di ricorso.

(1) Il memorandum di appello deve indicare in modo conciso i motivi di ricorso, sotto titoli enumerati, e si conclude con una dichiarazione del rimedio richiesto.

(2) L'appellante o il convenuto non può, salvo autorizzazione del tribunale, sollecitare o essere ascoltato a sostegno di qualsiasi motivo di opposizione non esposto nel memorandum d'appello.

(3) La corte d'appello può decidere il caso su un motivo non sollevato da una parte, ma prima di farlo deve dare alla parte danneggiata un'adequata opportunità di contestare il caso su tale motivo.

Arte. 368. - Fatti e argomenti nuovi.

(1) Ad eccezione di quanto consentito dall'articolo 367, nessuna parte può sostenere qualsiasi fatto che non era in prova in tribunale

che ha emesso la sentenza impugnata, salvo che tali prove non fossero disponibili all'epoca del procedimento precedente. Una parte deve chiedere l'autorizzazione della corte d'appello a fornire tali prove.

- (2) Una corte d'appello può consentire la modifica di un memorandum d'appello o di un ricorso incidentale per sollevare ulteriori argomenti o prendere in considerazione ulteriori prove. In tal modo può ordinare il pagamento di costi aggiuntivi, richiedere il servizio di copie aggiuntive o imporre altre condizioni che ritenga opportune.

Arte. 369. - Rigetto o modifica del memorandum.

- (1) Se il memorandum di appello non è redatto come richiesto dal presente capo, la Corte può:
- (A) respingere il memorandum;
 - (B) restituire la nota alla parte che la presenta, affinché la modifichi entro un termine che sarà fissato dal tribunale; o
 - (c) può far modificare il memorandum in quel momento.
- (2) Se il tribunale respinge qualsiasi memoria, registra i motivi di tale rifiuto e una nota del rifiuto deve essere iscritta nel Registro dei ricorsi.
- (3) In caso di modifica di un memorandum d'appello, il tribunale deve registrare la modifica.

Arte. 370. - Più attori o convenuti.

Laddove vi siano più attori o convenuti in una causa e la sentenza impugnata provenga da qualsiasi motivo comune a più di un attore o convenuto, ciascuno degli attori o dei convenuti può impugnare l'intera sentenza, e quindi la Corte d'appello può annullare o modificare la sentenza a favore di uno qualsiasi degli attori o dei convenuti, a seconda del caso.

Arte. 371. - Registro dei ricorsi.

Ciascuna Corte d'Appello tiene un libro denominato Registro dei Ricorsi in cui vanno annotati gli estremi di tutti i ricorsi e numerati in ordine di ricezione o, per quanto riguarda i ricorsi incidentali, con lo stesso numero del ricorso.

Arte. 372. - Ricorso fuori termine.

- (1) Il cancelliere rifiuta di accettare un memorandum di appello depositato dopo la scadenza del termine richiesto e informa la parte che entro dieci giorni può presentare una domanda di appello fuori termine.
- (2) Il cancelliere rifiuterà anche di accettare il memorandum in cui si trova il memorandum di appello depositata fuori termine ed è accompagnata da istanza di impugnazione tardiva. In tal caso, informa il ricorrente che la domanda deve essere depositata separatamente.
- (3) Una nota di rifiuto ai sensi del presente articolo deve essere iscritta nel Registro dei ricorsi insieme alla data di tale rifiuto.

Arte. 373. - Domanda di impugnazione fuori termine.

- (1) Una domanda di appello fuori termine deve essere scritta e deve dimostrare una buona causa per cui la parte non ha presentato ricorso entro il termine stabilito in questo Capitolo.
- (2) La domanda deve essere corredata delle prove necessarie per consentire al tribunale di decidere se alla parte è stato impedito per giusta causa di presentare ricorso in tempo utile.
- (3) Prima di pronunciarsi sull'istanza, il giudice ascolta entrambe le parti e può emettere, in merito alle prove, le ordinanze che ritiene opportune.

Arte. 374. - Decisione sull'istanza.

- (1) Una volta accertato che il mancato ricorso era per giusta causa, il tribunale registra un'ordinanza che accoglie la domanda e la parte deposita la sua memoria d'appello entro dieci giorni da tale ordinanza.
- (2) Non ci sarà giusta causa ai sensi del comma precedente se il mancato ricorso in tempo è dovuto a colpa o negligenza dell'attore del ricorrente.
- (3) Una nota di qualsiasi domanda ai sensi del presente articolo e della relativa decisione deve essere iscritta nel Registro dei ricorsi.

Arte. 375. - Non impugnabile.

Contro la decisione di rigetto o di accoglimento di una domanda ai sensi dell'articolo precedente non può essere impugnato.

Capo 3. - Sospensione del procedimento e dell'esecuzione

Arte. 376. - Sospensione in primo grado.

Nel periodo che precede la scadenza del termine per l'impugnazione, il giudice che ha emesso la sentenza o l'ordinanza impugnabile, su istanza di parte e trovata sufficiente motivazione, può disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza stessa.

Arte. 377. - Sospensione d'appello.

- (1) Il tribunale d'appello, per giusta causa dimostrata, può ordinare che ulteriori procedimenti nel caso oggetto di appello, o l'esecuzione di qualsiasi sentenza o ordine emesso nel caso, siano sospesi in attesa di un ulteriore ordine del tribunale.

- (2) In assenza di un'ordinanza di sospensione ai sensi del comma 1, la presentazione di un ricorso ai sensi del presente codice non opera come sospensione di eventuali sentenze, ordinanze o procedimenti.

Arte. 378. - Soggiorno del presidente del tribunale.

Nulla nel presente capo osta a che il presidente dei giudici rispettivamente richiamati conceda la sospensione dell'esecuzione per un periodo non superiore a quindici giorni, fermo restando che, qualora l'appello non sia accolto o non sia emessa dal giudice un'ulteriore ordinanza di sospensione prima della scadenza della sospensione disposta, l'ufficiale dell'esecuzione esegua la sentenza o l'ordinanza dopo la scadenza della sospensione.

Arte. 379. - Condizioni per Ordinare Soggiorno.

- (1) Nessun ordine di sospensione dell'esecuzione può essere emesso ai sensi delle disposizioni del presente capo a meno che il tribunale o Il presidente che lo fa rileva che:

- (A) la parte che richiede la sospensione dell'esecuzione può subire una perdita sostanziale a meno che l'ordine non venga emesso;
- (B) la domanda è stata presentata senza irragionevole ritardo; E
- (c) è stato depositato del denaro, prestata una cauzione o una fideiussione prodotta dal richiedente per la corretta esecuzione di tale sentenza o ordine che alla fine potrebbe essere vincolante per lui.

(2) Una domanda di sospensione deve essere decisa dopo che le parti sono state ascoltate, ad eccezione del fatto che il tribunale può, su richiesta supportata da una dichiarazione giurata, emettere un'ordinanza ex parte per sospendere l'esecuzione in attesa di tale udienza.

Arte. 380. - Garanzia per ordine di esecuzione.

(1) Se la sentenza è già stata eseguita, il giudice d'appello, per giusta causa dimostrata, può ordinare alla parte a favore della quale è stato eseguito il giudizio di prestare una cauzione per assicurare l'integrale restituzione in caso di revoca della sentenza da parte del giudice d'appello.

(1) In alternativa alla concessione di una sospensione dell'esecuzione, la corte d'appello, per giusta causa dimostrata, può ordinare alla parte a favore della quale è stata eseguita la sentenza di fornire una garanzia per garantire la piena restituzione in caso di revoca della sentenza da parte della corte d'appello.

Capitolo 4. - Udienza d'appello

Arte. 381. - Sommario rigetto del ricorso.

Qualora il ricorrente dichiari nella memoria d'appello di basare il suo ricorso interamente sul verbale dell'udienza originaria e non chieda l'autorizzazione a richiedere ulteriori prove, il giudice d'appello può, dopo aver fissato un giorno per l'udienza del ricorrente o del suo difensore e sentirlo di conseguenza in quel giorno, respingere tale ricorso dopo aver sentito il ricorrente ed esaminato il verbale del processo precedente, senza convocare il convenuto, se lo ritiene opportuno e condivide la sentenza impugnata.

Arte. 382. - Fissazione dell'udienza e diritto di replica.

- (1) A meno che la corte d'appello non rigetti sommariamente l'appello, essa fa notificare al convenuto la memoria d'appello, fissa un giorno per l'udienza del ricorso e convoca il convenuto a comparire e rispondere in tale giorno, informandolo che l'appello sarà esaminato anche se non si presenta in tale giorno.

- (2) Tale giorno sarà fissato con riferimento agli affari correnti del tribunale, al luogo di residenza del convenuto e al tempo necessario per la notificazione del memorandum di appello, in modo da concedere al convenuto tempo sufficiente per comparire e rispondere all'appello in tale giorno.

Arte. 383. Ricorso incidentale

- (1). Contro il decreto o l'ordinanza, il convenuto può, dietro pagamento della tassa di giudizio prescritta, proporre appello incidentale che avrebbe potuto adottare in appello, nonostante non abbia impugnato alcuna parte del decreto o dell'ordinanza.

- (2). L'impugnazione incidentale ha luogo in forma di memoria d'appello e deve essere depositata in appello entro un mese dalla data di notifica a lui o al suo difensore dell'atto di citazione emesso ai sensi dell'art. 382 (1).

- (3) Se il convenuto presenta una memoria di ricorso incidentale entro il termine prescritto, il giudice:
 - (A) far notificare immediatamente, a spese del convenuto, una copia della memoria di ricorso incidentale a qualsiasi parte che possa essere interessata dall'appello incidentale o alla parte difensiva, a meno che il convenuto depositante l'appello incidentale non disponga di attestazione scritta da parte di tale parte di averne già ricevuto una copia; E

 - (B) fissa un nuovo giorno di udienza dell'appello e del ricorso incidentale.

- (4) In qualsiasi momento prima del giorno dell'udienza, il convenuto può presentare una risposta scritta al ricorso e, in caso di ricorso incidentale, il ricorrente può presentare una risposta scritta al ricorso incidentale.

Arte. 384. - Procedura dell'udienza.

- (1) Nel giorno fissato per l'udienza del ricorso, il ricorrente deve prima essere ascoltato a sostegno del ricorso.

- (2) Il tribunale deve quindi, se non respinge immediatamente l'appello, ascoltare il convenuto in opposizione all'appello, e quindi il ricorrente ha il diritto di rispondere.

- (3) Il tribunale può richiedere al convenuto di presentare una risposta scritta al memorandum d'appello e al ricorrente di presentare una contro-risposta scritta. Se il convenuto ha già presentato una replica scritta prima dell'udienza, il giudice può ordinare o, su richiesta, consentire al ricorrente di presentare una replica scritta.
- (4) La replica e la controreplica devono essere depositate entro il termine stabilito dal tribunale.
- (5) Le disposizioni del presente articolo si applicano al ricorso incidentale.

Arte. 385. - Rinvio della causa da parte della Corte d'Appello.

- (1) La Corte d'Appello può, se lo ritiene opportuno, ordinare che un caso sia rinviato e può inoltre ordinare quale questione o questioni debbano essere processate nel caso così rinviato.
- (2) Quando una causa è raccomandata ai sensi del presente articolo, la Corte d'appello invia una copia della sentenza e dell'ordinanza al tribunale di grado inferiore con le istruzioni per determinare la causa con il suo numero originale nel registro delle cause civili.
- (3) Le eventuali prove registrate durante il processo originale saranno, fatte salve tutte le giuste eccezioni, prove durante il processo dopo la custodia cautelare.

Arte. 386. - Sentenza agli atti.

Se le prove nel record sono sufficienti per consentire il Corte d'appello per pronunciare la sentenza, la Corte d'appello può riformulare le questioni, se necessario, e può infine determinare la questione, anche se la sentenza del tribunale di seguito era basata interamente

su un motivo diverso da quello su cui la Corte d'Appello fonda la sua sentenza.

Arte. 387. - Rinvio in giudizio di seguito.

- (1) Quando la Corte d'appello ritiene che per raggiungere una giusta determinazione del merito del caso sia necessario determinare qualsiasi questione o questione di fatto che non era stata precedentemente determinata dal tribunale di seguito, la Corte d'appello può deferire la causa al tribunale di grado inferiore per determinare tali questioni o fatti e può ordinare a tale tribunale di assumere qualsiasi ulteriore prova richiesta.
- (2) Il tribunale di grado inferiore procederà a giudicare tali questioni e questioni e restituirà il caso alla Corte d'appello insieme a un verbale delle prove ascoltate, delle sue conclusioni e del ragionamento a sostegno delle conclusioni, che faranno quindi parte del verbale della causa.

Arte. 388. - Eccezioni alla sentenza di primo grado.

- (1) Ciascuna delle parti può, entro un termine che sarà fissato dalla Corte d'Appello, presentare un memorandum di addebiti a qualsiasi decisione restituita ai sensi dell'articolo 389 (2).
- (2) Trascorso il termine fissato per la presentazione delle eccezioni, la Corte d'Appello procede alla determinazione del ricorso.

Arte. 389. -Ulteriori prove.

- (1) Le parti in appello non hanno il diritto di produrre ulteriori prove presso la Corte d'appello a meno che la Corte non lo ordini.

(2) Una Corte d'appello, di propria iniziativa o in risposta a una mozione di una parte, può emettere un'ordinanza che consente la presentazione di ulteriori prove, inclusa la testimonianza di testimoni, se ritiene che:

(A) il tribunale di grado inferiore ha rifiutato di ammettere prove che avrebbero dovuto essere ammesse;

(B) un documento deve essere prodotto o un testimone esaminato per consentire alla Corte di pronunciare la sentenza; o

(contro) per ogni altra causa necessaria ad una giusta ed equa disposizione della causa.

(3) Qualsiasi decisione presa ai sensi del comma (2) deve indicare i motivi su cui si basa.

Arte. 390. - Modalità di assunzione di prove aggiuntive.

(1) Quando la Corte d'Appello ordina l'assunzione di ulteriori prove, può assumere tali prove essa stessa, oppure può ordinare al tribunale di grado inferiore o a qualsiasi altro tribunale subordinato di assumere tali prove e inviarle alla Corte d'Appello.

(2) Un ordine per l'assunzione di ulteriori prove deve specificare i punti in cui la prova deve essere confinata, e il verbale del caso deve riflettere i punti così specificati.

Arte. 391. - Pronuncia di giudizio.

La corte d'appello, sentite le parti o i loro difensori ed esaminata ogni parte del verbale che riterrà opportuna, pronuncia la sentenza.

Arte. 392. - Competenze della Corte d'Appello.

- (1) La sentenza può confermare, modificare o revocare la sentenza o l'ordine da cui si preferisce l'appello.
- (2) Se le parti in appello concordano sulla forma che dovrà assumere la sentenza in appello o sull'ordine da emettere in appello, la Corte d'appello può emettere una sentenza o emettere un'ordinanza di conseguenza.

Arte. 393. - Domanda di restituzione.

- (1) Quando la Corte d'appello modifica o annulla una sentenza, in tutto o in parte, e rinvia la causa al tribunale di grado inferiore per ulteriori procedimenti, una parte può richiedere, e il tribunale di grado inferiore deve ordinare, la restituzione nella misura necessaria per mettere le parti nella posizione che avrebbero occupato se non fosse stato per tale giudizio.
- (2) Ai fini del sub-articolo (1), il tribunale può emettere gli ordini appropriati, tra cui ordinanze per il rimborso delle spese e per il pagamento di interessi, danni, indennizzi e mesne utili.
- (3) Nessuna causa sarà istituita allo scopo di ottenere alcuna restituzione o altro provvedimento che potrebbe essere ottenuto mediante richiesta ai sensi del sub-articolo (1).

TITOLO II - REVISIONE STRAORDINARIA

Arte. 394. - Ricorso.

- (1) Una parte può chiedere alla Corte Suprema il permesso di rivedere qualsiasi decisione interlocutoria presa da un tribunale nel corso del procedimento.
- (2) Una domanda di riesame può essere presentata anche ai sensi del presente articolo alla Corte Suprema in ogni caso in cui tutti i diritti di appello siano stati esauriti e non sia consentita alcuna domanda di appello fuori termine.
- (3) L'astensione può essere chiesta e concessa per il solo fatto che il provvedimento impugnato è manifesto di errore di principio o di grave illegittimità, non sanabile con sentenza passata in giudicato o con ricorso in giudizio senza arrecare ulteriore pregiudizio o ingiustizia ad una o alle parti.

Arte. 395. - Rimedio.

Se la Corte concede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 394, può anche concedere il rimedio che ritenga opportuno nelle circostanze per assicurare l'ordinato svolgimento e la soluzione del procedimento.

TITOLO III - OPPOSIZIONE DI TERZI

Arte. 396. - Chi può proporre opposizione.

Chiunque dovrebbe o avrebbe potuto essere costituito parte in causa e i cui interessi sono lesi da una sentenza nella causa può, se non era parte in tale causa né personalmente né tramite un rappresentante, presentare opposizione a tale sentenza entro sessanta giorni dal giorno in cui la parte avversa è venuta a conoscenza di tale sentenza e prima che questa sia eseguita.

Arte. 397. - Forma di opposizione.

(1) L'opposizione ha la forma di una petizione che, dietro pagamento della tassa prescritta, deve essere depositata presso il tribunale che ha emesso la sentenza oggetto di opposizione.

(2) La petizione specifica:

- (A) il nome e il luogo del tribunale presso il quale è depositata la domanda;
- (B) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- (C) (contro) i nomi delle parti nella causa in cui è stata emessa la sentenza impugnata;
- (D) il nome del tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, la data di tale sentenza e il numero della causa in cui è stata pronunciata;
- (E) i motivi di opposizione; E
- (G) la natura del soccorso richiesto.

- (3) La petizione deve essere accompagnata da una dichiarazione giurata della veridicità dei fatti ivi addotti.
- (4) Una domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta può, se del caso, essere depositata insieme alla petizione. In presenza di validi e sufficienti motivi, il tribunale può ordinare la sospensione dell'esecuzione.

Arte. 398. - Effetto dell'opposizione.

- (1) Al deposito di una petizione, il tribunale fissa un giorno per l'udienza dell'opposizione e fa notificare una copia della petizione a tutte le persone che erano parti della causa in cui è stata pronunciata la sentenza opposta insieme a una citazione a comparire in tale giorno.
- (2) Il procedimento relativo al deposito dell'opposizione è soggetto alle stesse disposizioni del procedimento relativo all'azione originaria e il tribunale può, al termine di tale procedimento, confermare, modificare o annullare la sentenza opposta, ma solo nella misura in cui gli interessi della controparte sono interessati da questa sentenza.

TITOLO IV - REVISIONE

Arte. 399. - Motivi di revisione.

Ferme restando le disposizioni del presente codice in materia di *cosa giudicata*, la parte che si ritenga lesa da una sentenza o ordinanza impugnabile, ma non impugnabile, ovvero da una sentenza o ordinanza non impugnabile, può, dietro pagamento delle prescritte spese di giudizio, chiedere la revocazione della sentenza, qualora:

- (A) successivamente alla sentenza passata in giudicato, scopre nuove prove o un fatto materiale, come falsificazione, spergiuo, corruzione, frode o inganno, che dopo l'esercizio della dovuta diligenza, non era a sua conoscenza al momento della pronuncia della sentenza; E
- (B) se tale questione fosse stata nota al momento della pronuncia della sentenza, avrebbe influito materialmente sulla sostanza della sentenza o dell'ordine.

Arte. 400. - Tempo di revisione.

- (1) La domanda di revisione deve essere presentata entro sessanta giorni dal momento in cui è sorto il motivo di revisione e il richiedente ne è venuto a conoscenza, ma prima di dieci anni dalla pronuncia della sentenza di cui si chiede la revisione.
- (2) Le disposizioni relative ai ricorsi tardivi si applicano quando una petizione ai sensi del presente articolo è presentata tardivamente.

Arte. 401. - Foro competente.

- (1) La domanda di revisione deve essere presentata alla corte d'appello che sarebbe competente in caso di appello dal tribunale sottostante.
- (2) Se la Corte Suprema ha deciso il caso e ha confermato la sentenza del tribunale di grado inferiore o l'ha annullata e ha emesso una sentenza definitiva, la domanda deve essere presentata al tribunale la cui sentenza è stata rivista dalla Corte Suprema.

Arte. 402. - Forma e contenuto della domanda.

L'istanza di revocazione deve contenere gli stessi elementi di una memoria di appello e deve essere supportata da un atto di notorietà contenente la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni poste per la formazione di un ricorso.

Arte. 403. - Riapertura del procedimento.

- (1) Accogliendo la domanda, dopo aver dato avviso alla controparte per consentirle di comparire ed essere ascoltata a sostegno della sentenza o dell'ordinanza di cui si chiede la revisione, il tribunale emette l'ordine in merito alla nuova udienza del caso che ritiene opportuno.
- (2) Non è possibile impugnare alcuna decisione del tribunale che accolga o respinga una domanda di revisione.

Arte. 404. - Sospensione del procedimento.

L'istanza di revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che esamina la domanda può, se il richiedente ne dimostra fondati motivi, sospendere l'esecuzione della sentenza, ma solo nella misura in cui il procedimento è riaperto.

Arte. 405. - Revisione della sentenza.

Se il tribunale accoglie il motivo invocato per la revisione, lo farà rendere un nuovo concetto, rivedendo il concetto contestato.

LIBRO VII - APPROVVIGIONAMENTO ED ESECUZIONE DEL DECRETO

TITOLO 1 - ESECUZIONE DEI DECRETI PROVOCATI ERITREA

Capitolo 1. - Tribunali che eseguono decreti

Arte. 406. - Principio.

Il decreto può essere eseguito secondo le disposizioni del presente titolo sia dal tribunale che lo ha emesso sia dal tribunale al quale è inviato per l'esecuzione. Nulla nel presente Titolo pregiudica le disposizioni del Codice della Navigazione in materia di sequestro, fermo e vendita di navi.

Arte. 407. - Trasferimento del dl.

(1) Il tribunale che ha emesso un decreto può, con ordinanza nella forma prescritta, o d'ufficio, o su richiesta del detentore del decreto quando è richiesta l'esecuzione, inviarlo per l'esecuzione direttamente a un altro tribunale se:

- (A) il debitore del giudizio risiede, esercita affari o lavora personalmente per lucro nei limiti locali della giurisdizione di tale altro tribunale;
 - (B) il debitore del giudizio ha beni sufficienti per soddisfare il decreto nei limiti locali della giurisdizione di tale altro tribunale, ma non del tribunale che ha emesso il decreto;
- (contro) il decreto dispone la vendita o la consegna di beni immobili ubicati nei limiti territoriali della giurisdizione di tale altro tribunale;
oro

(D) il tribunale che ha emesso il decreto ritiene, per qualsiasi altro motivo da registrare, che il decreto debba essere eseguito da tale altro corteo.

(2) Nulla nel comma precedente impedisce a un tribunale di disporre il pignoramento o la vendita di beni immobili, nonostante l'intera proprietà non si trovi entro i limiti locali della sua giurisdizione.

Arte. 408. - Procedura in caso di trasferimento.

(1) Il tribunale che invia un decreto per l'esecuzione deve
Inviare:

(A) copia del decreto;

(B) un certificato attestante che la soddisfazione del decreto non è stata ottenuta mediante esecuzione nella giurisdizione del tribunale da cui è stato emesso o, se il decreto è stato eseguito in parte, la misura in cui la soddisfazione è stata ottenuta e quale parte del decreto rimane insoddisfatta; E

(contro) una copia di qualsiasi ordine per l'esecuzione del decreto o, se tale ordine non è stato fatto, un certificato in tal senso.

(2) Il tribunale a cui è trasferito un decreto lo esegue dopo aver fatto depositare tali copie e certificati, senza alcuna ulteriore prova del decreto o dell'ordine di esecuzione, o delle copie dello stesso, a meno che il tribunale, per qualsiasi motivo speciale, da registrare, richieda tale prova.

Arte. 409. - Potere del giudice a cui è trasferito il decreto.

- (1) Il tribunale a cui è trasferito un decreto avrà gli stessi poteri nell'esecuzione di tale decreto, e i suoi ordini in esecuzione saranno soggetti alle stesse regole in materia di appello, come se il decreto fosse stato emesso da se stesso.
- (2) Il tribunale a cui è trasferito un decreto deve certificare al tribunale che ha emesso tale decreto il fatto dell'esecuzione o, se il tribunale precedente non lo esegue, le circostanze che accompagnano tale fallimento.

Arte. 410. - Questioni da determinare dal giudice dell'esecuzione Decreto.

- (1) Qualsiasi questione che sorga tra le parti della causa in cui è stato emesso il decreto in merito all'esecuzione, all'estinzione o alla soddisfazione del decreto, sarà determinata dal tribunale che esegue lo stesso e non da una causa separata.
- (2) Qualsiasi questione relativa al fatto che una persona sia o meno il rappresentante di una parte sarà, ai fini del presente articolo, determinata dal tribunale che esegue il decreto.

Arte. 411. - Sospensione dell'esecuzione.

- (1) Il tribunale a cui è stato trasferito un decreto deve, su buona e sufficiente causa dimostrata, sospendere l'esecuzione di tale decreto per un tempo ragionevole, per consentire al debitore della sentenza di rivolgersi al tribunale che ha emesso il decreto per un ordine di sospendere l'esecuzione o per qualsiasi altro ordine relativo al decreto o all'esecuzione che avrebbe potuto essere emesso da tale tribunale se l'esecuzione fosse stata emessa in tal m

- (2) Se i beni o la persona del debitore giudiziario sono stati sequestrati con un'esecuzione, il tribunale che ha emesso l'esecuzione può ordinare la restituzione di tali beni o il rilascio di tale persona in attesa dell'esito della domanda, ma nessun tale ordine impedirà che tali beni o persone vengano successivamente ripresi in esecuzione del decreto inviato per l'esecuzione.

- (3) Prima di ordinare la sospensione dell'esecuzione o la restituzione dei beni o l'esonero del debitore della sentenza, il tribunale può richiedere al debitore della sentenza la garanzia o imporre le condizioni che ritiene appropriate.

Arte. 412. - Vincolante.

Qualsiasi ordinanza del tribunale che ha emesso il decreto, in relazione alla sua esecuzione, è vincolante per il tribunale a cui il decreto è stato trasferito.

Arte. 413. - Sospensione dell'esecuzione in pendenza di causa contro il decreto-titolare.

Ove sia pendente in qualsiasi tribunale una causa contro il titolare di un decreto di tale tribunale, da parte della persona contro la quale il decreto è stato emesso, il tribunale può, nei termini di sicurezza o altrimenti che riterrà opportuni, sospendere l'esecuzione del decreto fino alla decisione della causa pendente.

Capitolo 2. - Domanda e processo per l'esecuzione

Arte. 414. - Costituzione e contenuto della domanda.

- (1) Se il detentore di una sentenza desidera eseguirla, deve rivolgersi al tribunale che ha emesso tale sentenza per avviare il processo per la sua esecuzione. .

(2) La domanda può essere presentata all'emissione della sentenza, a meno che al debitore della sentenza non sia stato dato il tempo di soddisfare la sentenza con la sua obbedienza personale, nel qual caso la domanda non può essere presentata fino a quando il debitore della sentenza non è in contumacia.

(3) La domanda, alla quale deve essere allegata una copia autenticata della sentenza che si chiede di eseguire, deve essere scritta, firmata e verificata allo stesso modo di una memoria, e deve indicare:

(A) il numero del seme;

(B) i nomi delle parti;

(contro) la data del decreto;

(D) l'importo, maggiorato degli eventuali interessi, dovuto al momento della sentenza o del provvedimento concesso;

(e) l'importo delle eventuali spese riconosciute;

(G) il nome della persona contro la quale si chiede l'esecuzione; E

(G) le modalità in cui è richiesta l'assistenza del giudice, se:

(io) dalla consegna di qualsiasi bene espressamente decretato;

(ii) dal pignoramento e dalla vendita, o dalla vendita senza pignoramento, o di qualsiasi proprietà;

(iii) mediante nomina di un curatore fallimentare; oro

- (iv) in caso contrario, come potrebbe richiedere la natura dello sgravio concesso.

Arte. 415. - Particolari della domanda di pignoramento.

- (1) Una domanda di pignoramento di qualsiasi bene mobile appartenente al debitore giudiziario deve essere accompagnata da un inventario dei beni da pignorare, contenente una descrizione ragionevolmente accurata dello stesso.
- (2) Una domanda di pignoramento di qualsiasi bene immobile appartenente al debitore deve contenere:
 - (A) una descrizione di tali beni, a condizione che, qualora tali beni siano iscritti nei registri dei beni immobili, il tribunale possa richiedere al richiedente di produrre un estratto certificato di tali registri; E
 - (B) una specificazione della quota di interesse del debitore della sentenza in tale proprietà al meglio della convinzione del richiedente, e nella misura in cui è stato in grado di accertare la stessa.

Arte. 416. - Istanza esecutiva del cotitolare del decreto.

- (1) Se un decreto è stato approvato congiuntamente a favore di più persone, ciascuna di tali persone può, a meno che il decreto non imponga alcuna condizione contraria, chiedere l'esecuzione dell'intero decreto a beneficio di tutti loro o, se qualcuno di loro è morto, a beneficio dei sopravvissuti e dei rappresentanti legali del defunto.
- (2) Se il tribunale trova motivi validi e sufficienti per consentire l'esecuzione del decreto su un

domanda presentata ai sensi del comma 1, adotta l'ordinanza che riterrà necessaria per tutelare gli interessi delle persone che non hanno aderito alla domanda.

Arte. 417. - Domanda di esecuzione da parte del cessionario del dl.

- (1) Se un decreto, o se un decreto è stato emesso congiuntamente a favore di due o più persone, viene trasferito per incarico per iscritto o per effetto di legge, il cessionario può richiedere l'esecuzione del decreto al tribunale che lo ha emesso.
- (2) Fatte salve le disposizioni dei commi (3) e (4), il decreto può quindi essere eseguito nello stesso modo e alle stesse condizioni come se la domanda fosse presentata da tale detentore del decreto.
- (3) Se il decreto, o tale interesse come suddetto, è stato trasferito mediante cessione, tale richiesta deve essere notificata al cedente e al debitore della sentenza, e la sentenza non sarà eseguita fino a quando il tribunale non avrà ascoltato le loro eventuali obiezioni alla sua esecuzione.
- (4) Se a uno di essi è stato trasferito un decreto per il pagamento di denaro nei confronti di due o più persone, il debitore del giudizio cessionario non può eseguire nei confronti dell'altro debitore o debitori del giudizio.

Arte. 418. - Escussione della responsabilità della fideiussione.

Se una persona è diventata responsabile come garante:

- (A) per l'esecuzione di un decreto o parte di esso;

(B) per la restituzione di qualsiasi bene preso in esecuzione di un decreto; o

(contro) per il pagamento di denaro o l'adempimento di qualsiasi condizione imposta a qualsiasi persona in base a un'ordinanza del tribunale, il decreto o l'ordine può essere eseguito contro di lui nella misura in cui si è reso personalmente responsabile e sarà considerato parte, a condizione che gli venga dato l'avviso che il tribunale ritenga opportuno.

Arte. 419. - Morte del debitore del giudizio.

Nel caso in cui il debitore del giudizio muoia prima che il decreto sia stato pienamente soddisfatto, il detentore del decreto può chiedere al giudice che lo ha emesso di eseguirlo nei confronti del legale rappresentante del defunto.

Arte. 420. - Esecuzione per prescrizione.

Nessuna istanza di esecuzione può essere presentata dopo la scadenza di dieci anni dalla:

- (a) se la sentenza o qualsiasi ordinanza successiva dispone che il pagamento di denaro o la consegna di qualsiasi bene debba essere effettuato a una certa data o a periodi ricorrenti, la data dell'inadempienza nell'effettuare il pagamento o la consegna in relazione alla quale il richiedente cerca di eseguire la sentenza; o
- (B) la data della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Arte. 421. - Procedura di ricezione dell'istanza di esecuzione.

- (1) Quando riceve una domanda di esecuzione, il tribunale verifica se i requisiti degli articoli precedenti, come applicabili al caso, sono stati rispettati, respinge la domanda o consente che il vizio sia sanato nei termini da esso fissati.
- (2) Se una domanda è modificata ai sensi del comma precedente, si considera che sia stata una domanda conforme alla legge presentata il giorno in cui è stata presentata per la prima volta.
- (3) Ogni emendamento apportato ai sensi del presente articolo deve essere datato e firmato o siglato dal giudice che presiede.

Arte. 422. - Ordine di esecuzione.

- (1) Se è ammessa una domanda di esecuzione, il tribunale emette un ordine di esecuzione e invia una copia dell'ordine al debitore della sentenza.
- (2) Ogni ordine reca la data del giorno in cui viene emesso e deve essere firmato da un giudice, sigillato con il sigillo del tribunale e consegnato all'ufficiale dell'esecuzione.

Arte. 423. - Obiezione del Giudizio debitore.

Se il debitore della sentenza, ricevuta copia dell'ordine di esecuzione, preferisce opporre opposizione, il giudice giudica l'istanza e l'ordinanza come ritiene opportuno.

Arte. 424. - Esame del giudizio debitore.

- (1) Su richiesta del creditore del giudizio, o di propria iniziativa, il tribunale può convocare ed esaminare il debitore del giudizio sotto giuramento sui suoi mezzi o per qualsiasi altro motivo che ritenga necessario.
- (2) Se il debitore della sentenza non si presenta in risposta alla citazione, il tribunale ordina che sia arrestato e portato davanti ad esso ai fini dell'interrogatorio.
- (3) Ai fini di un esame ai sensi del presente articolo, il tribunale può convocare qualsiasi persona o richiedere la produzione di qualsiasi libro o documento.

Arte. 425. - Sentenza debitore incapace di pagare.

Nessuna ordinanza può essere emessa se il tribunale ritiene che il debitore della sentenza non sia in grado di pagare l'importo dovuto ai sensi della sentenza o di qualsiasi sua rata, ma il tribunale può in qualsiasi momento successivo emettere un processo una volta accertato che il debitore della sentenza è diventato in grado di pagare tale importo o rata.

Arte. 426. - Dove può essere emesso mandato di cattura.

- (1) Il tribunale può ordinare immediatamente l'arresto del debitore della sentenza se accertato, mediante dichiarazione giurata o altro, che, con l'oggetto o l'effetto di ostacolare o ritardare l'esecuzione, sta per fuggire o lasciare i limiti locali della giurisdizione del tribunale o per disporre o rimuovere la sua proprietà o parte di essa da tali limiti.
- (2) Un ordine ai sensi del comma (1) può essere emesso in attesa della presentazione di una domanda di esecuzione.

Arte. 427. - Particolari nel mandato di cattura.

- (1) Ogni mandato emesso ordina all'ufficiale incaricato della sua esecuzione di portare il debitore della sentenza davanti al tribunale, a meno che il debitore della sentenza non soddisfi il decreto comparando personalmente in tribunale.
- (2) Nessun mandato d'arresto sarà eseguito se la soddisfazione è ottenuta in conformità con il sub articolo (1).

Arte. 428. - Dove può essere disposta la detenzione.

Dove dopo l'esame:

- (1) il debitore del giudizio si rifiuta senza giusta causa di ottemperare al decreto; o
- (2) accertato che il debitore del giudizio, pur essendo in grado di ottemperare al decreto, vi ha volontariamente ommesso, il giudice può ordinare l'arresto del debitore del giudizio, se non è già in stato di arresto, e la sua detenzione nel carcere civile per un periodo non superiore a sei mesi.

Arte. 429. - Scarcerazione.

- (1) Il tribunale ordina che il debitore della sentenza sia rilasciato dalla detenzione:
 - (A) versato in tribunale o all'ufficiale penitenziario l'importo dovuto ai sensi del decreto, o altrimenti ottenuta soddisfazione del decreto; o
 - (B) su richiesta del detentore del decreto.

- (2) Un debitore di sentenza liberato ai sensi del comma (1) non può essere nuovamente arrestato in esecuzione dello stesso decreto.

Arte. 430. - Effetto del fermo o della scarcerazione.

Un debitore di sentenza arrestato o rilasciato non può, semplicemente a causa del suo arresto o rilascio, essere liberato da tutto o parte del suo debito.

Arte. 431. - Approvazione dell'Ordine.

- (1) L'ufficiale esecutivo appone sull'ordine il giorno e il modo in cui è stato eseguito e, se l'ultimo giorno specificato nel processo per la restituzione dello stesso è stato superato, il motivo del ritardo o, se non è stato eseguito, il motivo per cui non è stato eseguito, e deve restituire l'ordine con tale vidimazione al tribunale.
- (2) Nel caso in cui l'approvazione disponga che l'ufficiale di esecuzione non è in grado di eseguire l'ordine, il tribunale lo interroga sulla presunta incapacità e può, se lo ritiene opportuno, convocare ed esaminare i testimoni in merito a tale incapacità e registra il risultato.

TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE

Capitolo 1. - Disposizioni generali

Arte. 432. - Decreto di pagamento di denaro.

- (1) Fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, ogni decreto di pagamento di denaro, compreso un decreto di pagamento di denaro in alternativa a qualche altra misura, può essere eseguito mediante pignoramento e vendita dei beni del debitore.

- (2) Il valore dei beni pignorati deve, per quanto possibile, corrispondere all'importo dovuto ai sensi del decreto.

Arte. 433. - Modalità di pagamento del denaro.

- (1) Tutto il denaro dovuto in base a un decreto deve essere pagato come segue, vale a dire:
 - (A) nel tribunale cui spetta eseguire il decreto;

 - (B) stragiudiziale al detentore del decreto; o

 - (contro) altrimenti come dispone il tribunale che ha emesso il decreto.

- (2) Qualora venga effettuato un pagamento ai sensi del comma (1), ne sarà data comunicazione al detentore del decreto.

Arte. 434. - Pagamento stragiudiziale a Decreto-titolare.

- (1) Laddove il denaro dovuto in base a un decreto di qualsiasi tipo sia pagato in via stragiudiziale o il decreto sia altrimenti adeguato in tutto o in parte a soddisfazione di

il detentore del decreto, il detentore del decreto deve certificare tale pagamento o adeguamento al tribunale cui spetta eseguire il decreto, e il tribunale lo registra di conseguenza.

- (2) Il debitore della sentenza può anche informare il tribunale di tale pagamento o aggiustamento e chiedere al tribunale di emettere un avviso nella forma prescritta dal Quarto allegato di questo codice al detentore del decreto per dimostrare la causa, in un giorno da fissare dal tribunale, per cui tale pagamento o aggiustamento non dovrebbe essere registrato come certificato.
- (3) Se, dopo la notificazione dell'avviso emesso ai sensi del comma 2, il titolare del decreto non adduce le ragioni per le quali il pagamento o il conguaglio non devono essere registrati come asseverati, il tribunale registra lo stesso
Di conseguenza.
- (4) Un pagamento o adeguamento che non è stato certificato o registrato come prima dell'aiuto non deve essere riconosciuta da qualsiasi tribunale che esegua il decreto.

Arte. 435. - Esecuzione in caso di decreti incrociati.

- (1) Quando vengono presentate domande a un tribunale per il esecuzione di decreti incrociati in cause separate per il pagamento di due somme di denaro passate tra le stesse parti e suscettibili di esecuzione contestuale da parte di tale tribunale, quindi:
 - (A) se le due somme sono uguali, la soddisfazione sarà stabilita su entrambi i decreti: e
 - (B) se le due somme sono disuguali, l'esecuzione può essere data in esecuzione solo dal titolare del decreto per la somma maggiore e solo per quanto rimane dedotto il minore

somma, e la soddisfazione per la somma minore sarà iscritta nel decreto per la somma maggiore, così come la soddisfazione nel decreto per la somma minore.

(2) Le disposizioni del comma (1) si applicano quando una delle parti è cessionaria di uno dei decreti, sia per i debiti giudiziali dovuti dal cedente originario, sia per i debiti giudiziali dovuti dallo stesso cessionario.

(3) Le disposizioni del comma (1) non si applicano a meno che:

(A) il detentore del decreto in una delle cause in cui sono stati emessi i decreti è il debitore del giudizio nell'altra e ciascuna parte occupa la stessa posizione in entrambe le cause, e

(B) le somme dovute ai sensi dei decreti sono definitive.

(4) Il titolare di un decreto emesso contro più persone in solido può trattarlo come un decreto incrociato rispetto a un decreto emesso contro di lui singolarmente a favore di una o più di tali persone.

Arte. 436. - Esecuzione in causa di domande riconvenzionali ai sensi della stessa Decreti.

Quando viene presentata domanda a un tribunale per l'esecuzione di un decreto che comporta domande riconvenzionali in base al quale due parti hanno il diritto di recuperare somme di denaro l'una dall'altra, allora:

(A) se le due somme sono uguali, la soddisfazione per entrambi sarà iscritta nel decreto; E

- (B) se le due somme sono disuguali, l'esecuzione può essere eseguita solo dall'avente diritto alla somma maggiore e solo per quanto rimane dopo aver dedotto la somma minore, e la soddisfazione per la somma minore sarà iscritta nel decreto.

Arte. 437. - Decreto per beni mobili specifici.

Un decreto per qualsiasi specifico bene mobile o qualsiasi quota di esso può essere eseguito mediante il sequestro del bene mobile o della quota e la sua consegna al detentore del decreto o alla persona da lui nominata per ricevere la consegna per suo conto.

Arte. 438. - Decreto di adempimento specifico o ingiunzione.

- (1) Se la parte contro la quale è stato emesso un decreto per l'esecuzione specifica di un contratto o per un'ingiunzione ha avuto la possibilità di conformarsi al decreto e ha volontariamente in caso contrario, il decreto può essere eseguito mediante pignoramento e vendita dei suoi beni e il tribunale assegna il ricavato al detentore del decreto nella misura che riterrà opportuna.
- (2) Nulla nel comma (1) impedisce al tribunale di ordinare che l'atto richiesto possa essere compiuto, per quanto possibile, dal detentore del decreto o da altra persona nominata dal tribunale, a spese del debitore della sentenza, e dopo che l'atto è stato compiuto, le spese sostenute possono essere accertate nel modo stabilito dal tribunale e possono essere recuperate come se fossero incluse nel decreto.

**Arte. 439. - Decreto di esecuzione di atto, o
Approvazione dello strumento negoziabile.**

- (1) Se un decreto è per l'esecuzione di un atto o per la vidimazione di un titolo negoziabile e il debitore della sentenza trascura o rifiuta di obbedire al decreto, il detentore del decreto può preparare una bozza del documento o della vidimazione in conformità con i termini del decreto e consegnarla al tribunale.
- (2) Il tribunale emette tale ordine approvando o modificando il progetto come ritiene opportuno.
- (3) Il detentore del decreto deve consegnare al tribunale una copia della bozza con eventuali modifiche, come il tribunale può aver ordinato, e l'ufficiale esecutivo o l'ufficiale che può essere nominato per suo conto, eseguirà il documento così consegnato.
- (4) Il tribunale, o l'ufficiale da esso designato a tal fine, farà registrare il documento se la sua registrazione è richiesta dalla legge e può emettere l'ordine che ritiene opportuno in merito al pagamento delle spese di registrazione.

Arte. 440. - Decreto per i beni immobili.

- (1) Laddove un decreto riguardi la consegna di un bene immobile, il suo possesso deve essere consegnato al detentore del decreto o alla persona da lui nominata per ricevere la consegna per suo conto e, se necessario, rimuovendo qualsiasi persona vincolata dal decreto che rifiuti di liberare la proprietà.
- (2) Se un decreto riguarda il possesso congiunto di beni immobili, il possesso deve essere consegnato apponendo una copia del decreto in qualche

parte cospicua della proprietà e proclamando tale possesso con una modalità consuetamente accettata.

- (3) Laddove il possesso di un edificio o di un recinto deve essere consegnato e la persona in possesso, essendo vincolata dal decreto, non consente il libero accesso, l'ufficiale dell'esecuzione può rimuovere o aprire qualsiasi serratura o catenaccio o sfondare qualsiasi porta o compiere qualsiasi altro atto necessario per mettere in possesso il detentore del decreto.

Arte. 441. - Distribuzione dei beni.

Qualora i beni siano detenuti da o sotto l'autorità di un tribunale e più persone abbiano, prima del ricevimento di tali beni, chiesto al tribunale per l'esecuzione del decreto di pagamento di denaro pronunciato nei confronti dello stesso debitore giudiziario e non ne abbiano ottenuto soddisfazione, i beni, dedotte le spese di realizzazione, sono ripartiti tra tutti tali soggetti nel prescritto

maniera.

Capo 2. - Pignoramento dei beni

Arte. 442. - Beni non pignorabili.

I seguenti beni non possono essere pignorati o venduti in nessuna fase del procedimento:

- (1) l'abbigliamento necessario, i recipienti da cucina, il letto e la biancheria da letto del debitore del giudizio e della sua famiglia;
- (2) arnesi, libri, strumenti o arnesi di qualsiasi genere utilizzati dal debitore giudiziale nell'esercizio della sua professione, arte o commercio;
- (3) se il debitore del giudizio è un agricoltore, il bestiame e i semi di grano che possono, secondo il parere di

il tribunale, essere necessario per consentirgli di guadagnarsi da vivere;

- (4) la quantità di cibo e denaro che, a giudizio del tribunale, può essere necessaria per il debitore della sentenza e la sua famiglia per un periodo di sei mesi;
- (5) pensioni e indennità;
- (6) tre quarti dello stipendio del debitore, a condizione che l'intero stipendio sia esente da pignoramento se non supera un importo ragionevole stabilito dal tribunale e il debitore non ha altri redditi;
- (7) qualsiasi altra proprietà dichiarata da o in conformità con qualsiasi legge esente da responsabilità per pignoramento o vendita; E
- (8) gli impianti, i macchinari o gli altri strumenti destinati o destinati all'uso di pubblica utilità sia che l'amministrazione di tale pubblica utilità sia assunta dalla direzione stessa o affidata a qualsiasi persona fisica o giuridica.

Arte. 443. - Pignoramento per importo dovuto non determinato.

Qualora un decreto disponga un'inchiesta sulla rendita o sui guadagni o su qualsiasi altra questione, i beni del debitore del giudizio possono, prima che sia stato accertato l'importo da lui dovuto, essere pignorati, come nel caso di un decreto ordinario per il pagamento di denaro.

Arte. 444. - Pignoramento di beni mobili diversi dai prodotti agricoli.

- (1) Se i beni da pignorare sono beni mobili, diversi dai prodotti agricoli, in possesso del debitore della sentenza, il pignoramento deve essere effettuato mediante sequestro effettivo e l'ufficiale dell'esecuzione, fatte salve le disposizioni del comma (2), custodisce i beni in un luogo sicuro e ne è responsabile della custodia.

- (2) Quando la proprietà sequestrata è soggetta a deterioramento rapido e naturale, o quando è probabile che la spesa per tenerla in custodia superi il suo valore, l'ufficiale di esecuzione può venderla immediatamente.

Arte. 445. - Pignoramento dei prodotti agricoli.

- (1) Se i beni da pignorare sono prodotti agricoli, il pignoramento deve essere effettuato apponendo una copia del mandato di pignoramento:
 - (a) se tale prodotto è una coltura in crescita, sul terreno su cui tale coltura è cresciuta; o

 - b) se tali prodotti sono stati tagliati o raccolti in corrispondenza o in prossimità dell'aia o del luogo di trebbiatura del grano o simili o del mucchio di foraggio o in cui sono depositati.

- (2) Un'altra copia del mandato deve essere apposta sulla porta esterna o su altra parte cospicua della casa in cui il debitore è abitualmente residente o, con il permesso del giudice, sulla porta esterna o su altra parte cospicua della casa in cui egli svolge attività commerciali o lavora personalmente a scopo di lucro o in cui è notoriamente da ultimo

risiedeva o esercitava affari o lavorava personalmente per guadagno.

- (3) Al momento dell'apposizione del mandato, i prodotti si considerano passati in possesso del corto.

Arte. 446. - Disposizioni in materia di prodotti agricoli ex art Attaccamento.

- (1) In caso di pignoramento di prodotti agricoli, il tribunale adotta le disposizioni per la custodia dello stesso ritenute sufficienti e, al fine di consentire al tribunale di prendere tali disposizioni, ogni domanda di pignoramento di un raccolto in crescita deve specificare il momento in cui è probabile che sia idoneo per essere tagliato o raccolto.
- (2) Fatte salve le condizioni che possono essere imposte dal giudice nell'ordinanza di pignoramento o in ad ogni successivo ordine, il debitore del giudizio può custodire, tagliare, raccogliere e immagazzinare il prodotto e compiere ogni altro atto necessario alla sua stagionatura o conservazione.
- (3) Se il debitore della sentenza non compie tutti o alcuni degli atti di cui al comma 1, il detentore del decreto può, con l'autorizzazione del tribunale e fatte salve le stesse condizioni, farle tutte o parte di esse personalmente o da qualsiasi persona da lui nominata a tal fine, e le spese sostenute dal detentore del decreto sono recuperabili dal debitore della sentenza come se fossero incluse o facessero parte del decreto.
- (4) Non si considera che i prodotti agricoli attaccati come coltura in crescita abbiano cessato di essere attaccati o richiedano un nuovo attacco semplicemente perché sono stati staccati dal suolo.

- (5) Laddove un ordine di pignoramento di un raccolto in crescita sia stato emesso in un momento considerevole prima che il raccolto possa essere idoneo per essere tagliato o raccolto, il tribunale può sospendere l'esecuzione dell'ordine per il tempo che ritiene opportuno e può, a sua discrezione, emettere un ulteriore ordine che vieti la rimozione del raccolto in attesa dell'esecuzione dell'ordine di pignoramento.
- (6) Un raccolto in crescita per cui la sua natura non ammette di essere immagazzinato non deve essere sequestrato ai sensi del presente articolo in qualsiasi momento meno di venti giorni prima del momento in cui è probabile che sia idoneo per essere tagliato o raccolto.

**Arte. 447. - Pignoramento di beni non in possesso
Sentenza debitore.**

- (1) Se la proprietà da pignorare è un debito non garantito da un titolo negoziabile o un debito dovuto al debitore giudiziario ai sensi di un altro decreto, il pignoramento deve essere effettuato con un ordine scritto che vieta al creditore di recuperare il debito e al debitore di effettuarne il pagamento fino all'ulteriore ordine del tribunale.
- (2) Se la proprietà da pignorare è una quota del capitale di una società, il pignoramento deve essere effettuato con un ordine scritto che proibisce alla persona a nome della quale può essere la quota di trasferirla o di ricevere dividendi su di essa e alla società di registrare qualsiasi trasferimento di tale quota.
- (3) Se deve essere pignorato qualsiasi altro bene mobile o una somma di denaro, il pignoramento deve essere effettuato con un ordine scritto che vieti alla persona in

possesso dello stesso dal cederlo al debitore del giudizio.

- (4) Una copia dell'ordinanza emessa ai sensi dei commi (1)-(3) deve essere affissa in una parte ben visibile del tribunale, e un'altra copia deve essere inviata, nel caso del debito, al debitore, nel caso della quota, al funzionario della società e, nel caso di qualsiasi altro bene mobile, alla persona in possesso dello stesso.
- (5) Un debitore vietato ai sensi del comma (1) può pagare l'importo del suo debito in tribunale, e tale pagamento lo esonera con la stessa efficacia del pagamento alla parte avente diritto a riceverlo.
- (6) Qualsiasi ordine ai sensi del presente articolo deve essere accompagnato da un avviso che informa la persona in possesso della proprietà che può comparire davanti al tribunale in un giorno da fissare nell'avviso per dimostrare il motivo per cui non dovrebbe conformarsi all'ordine.

Arte. 448. - Pignoramento di azioni mobiliari.

Se i beni da pignorare sono costituiti dalla quota o dalla quota del debitore giudicante in beni mobili di sua proprietà e di un altro in qualità di comproprietari, il pignoramento è effettuato mediante avviso al debitore giudicante con il divieto di trasferire la quota o la quota o di modificarla in qualsiasi modo.

Arte. 449. - Pignoramento dello stipendio.

- (1) Se la proprietà da pignorare è lo stipendio di un dipendente, il tribunale può ordinare che l'importo dovuto sia trattenuto da tale stipendio in un'unica rata o in rate mensili, come stabilito dal tribunale.

- (2) Una copia di un'ordinanza emessa ai sensi del comma (1) deve essere inviata al datore di lavoro del debitore della sentenza e l'importo dovuto in base all'ordinanza, o le rate mensili, a seconda dei casi, devono quindi essere trattenute dallo stipendio del debitore della sentenza e rimesse al tribunale.
- (3) Se la parte pignorabile dello stipendio del debitore è già stata trattenuta e rimessa a un tribunale in virtù di un ordine di pignoramento precedente e insoddisfatto, il datore di lavoro del debitore deve immediatamente restituire l'ordine successivo al tribunale che lo emette con una dichiarazione completa di tutti i dettagli del pignoramento esistente.

Arte. 450. - Pignoramento di titoli negoziabili.

Se il bene da pignorare è un titolo negoziabile non depositato in tribunale, né in possesso di un pubblico ufficiale, il pignoramento è effettuato mediante sequestro effettivo e l'atto è portato in giudizio e trattenuto salvo ulteriore ordine del tribunale.

Arte. 451. - Pignoramento di beni in custodia giudiziale o Pubblico Ufficiale.

Se i beni da pignorare sono in custodia di un tribunale o di un pubblico ufficiale, il pignoramento deve essere effettuato mediante avviso a tale tribunale o ufficiale, richiedendo che tali beni, e qualsiasi interesse o dividendo maturato su di essi, possano essere trattenuti subordinatamente alle ulteriori ordinanze del tribunale da cui è emesso l'avviso: a condizione che, qualora tali beni siano in custodia di un tribunale, qualsiasi questione di titolo o priorità che sorga tra il detentore del decreto e qualsiasi altra persona, che non sia il debitore della sentenza, che affermi di essere interessata a tali beni in virtù di qualsiasi cessione, sequestro o altro, sarà determinato da tale corto.

Arte. 452. - Pignoramento di beni immobili.

- (1) Se la proprietà è immobile, il pignoramento deve essere effettuato con un'ordinanza che proibisce al debitore della sentenza di trasferire o addebitare alla proprietà qualsiasi diritto reale e a tutte le persone di trarre vantaggio da tale trasferimento o imposta.

- (2) L'ordine deve essere proclamato in un luogo sopra o adiacente a tale proprietà secondo la modalità abitualmente accettata, e una copia dell'ordine deve essere apposta su una parte cospicua della proprietà e quindi su una parte cospicua del tribunale.

Arte. 453. - Eliminazione del pignoramento dopo l'adempimento di Decreto.

Dove:

- (A) l'importo decretato con le spese e tutti gli oneri e le spese derivanti dal pignoramento di qualsiasi bene siano pagati in tribunale;

- (B) la soddisfazione del decreto è altrimenti resa tramite il tribunale o certificata al tribunale; o

(contro) il decreto è annullato o annullato, il pignoramento si considera revocato e, se si tratta di beni immobili, il ritiro deve essere proclamato a sue spese, se il debitore del giudizio lo desidera, con l'apposizione di copia dell'atto.

**Arte. 454. - Ordinanza di pagamento di banconote o monete a
Soggetto avente diritto ai sensi del dl.**

Se i beni pignorati sono monete o banconote, il giudice può, in qualsiasi momento durante la prosecuzione del pignoramento, disporre che tali monete o banconote, o una parte di esse sufficiente a soddisfare il decreto, siano versate alla parte legittimata dal decreto a riceverle.

Arte. 455. - Determinazione del pignoramento.

- (1) Se un bene è stato pignorato in esecuzione di un decreto ma a causa dell'inadempienza del detentore del decreto il tribunale non è in grado di procedere ulteriormente con la richiesta di esecuzione, deve respingere la domanda o per qualsiasi motivo valido e sufficiente rinviare il procedimento a una nuova data.
- (2) Con il rigetto di tale domanda il pignoramento cesserà.

Capitolo 3. - Istruttoria di reclami e obiezioni

Arte. 456. - Indagine sui crediti pignorati.

- (1) Laddove venga presentato un reclamo contro, o venga sollevata un'obiezione al pignoramento di qualsiasi bene pignorato in esecuzione di un decreto sulla base del fatto che tale bene non è soggetto a tale pignoramento, il tribunale procederà a indagare sul reclamo o sull'obiezione con lo stesso potere per quanto riguarda l'esame del richiedente o dell'opponente, e sotto tutti gli altri aspetti, come se fosse parte della causa: a condizione che tale indagine non venga effettuata laddove il tribunale ritenga che il reclamo o l'obiezione fosse inteso a causare un ritardo non necessario.

- (2) Qualsiasi reclamo o opposizione ai sensi del comma (1) deve essere presentato presentando una domanda scritta al tribunale che esegue il decreto.
- (3) L'attore o l'opponente deve fornire prove per dimostrare che alla data del pignoramento aveva qualche interesse o era in possesso della proprietà pignorata.
- (4) Se la proprietà a cui si applica il reclamo o l'obiezione è stata pubblicizzata per la vendita, il tribunale che ordina la vendita può rinviarla in attesa dell'istruttoria del reclamo o dell'obiezione.

Arte. 457. - Decisione su domanda o eccezione.

- (1) Se in seguito a detta indagine il tribunale è convinto che per il motivo indicato nella richiesta o opposizione o per qualsiasi altra ragione tale bene non è passibile di sequestro, emette un ordine di liberazione del bene, interamente o nella misura che ritiene opportuna dal pignoramento.
- (2) Se il tribunale ritiene che tale proprietà sia soggetta a pignoramento, respingerà la richiesta o l'obiezione.

Arte. 458. - Prosecuzione del pignoramento soggetto a pretesa di gravame.

Quando il tribunale ha accertato che la cosa è gravata da ipoteca o diritto *reale* a favore di una persona non in possesso, e ritiene opportuno continuare il pignoramento, può farlo, con riserva di tale ipoteca o diritto reale .

Arte. 459. - Cause per stabilire il diritto al pignoramento.

Se una richiesta o un'obiezione non viene accolta, il ricorrente o l'opponente può intentare un'azione legale per stabilire il diritto che rivendica sui beni in controversia, ma, a seconda dell'eventuale esito di tale azione legale, l'ordinanza sarà definitiva.

Capitolo 4. - Vendita in genere

Arte. 460. - Ordinanza di vendita di beni pignorati.

- (1) Qualsiasi tribunale che esegua un decreto può, su richiesta, ordinare che qualsiasi proprietà da esso pignorata e passibile di vendita, o quella parte di essa che possa sembrare necessaria per soddisfare il decreto, sia venduta, e che i proventi di tale vendita, o una parte sufficiente di essa, siano pagati alla parte autorizzata ai sensi del decreto a riceverla.
- (2) Salvo disposizione contraria, ogni vendita in esecuzione di un decreto sarà:
 - (A) condotta da un funzionario del tribunale o da altra persona che il tribunale può nominare a tal fine (di seguito denominata il banditore); E
 - (b) effettuate mediante incanto pubblico ai sensi dei seguenti articoli.
- (3) Nulla nel presente articolo impedisce al tribunale di autorizzare la vendita per trattativa privata su richiesta o con il consenso del debitore della sentenza e dopo aver sentito il detentore del decreto.

Arte. 461. - Bando di vendita all'asta.

- (1) Se una proprietà è ordinata per essere venduta all'asta pubblica in esecuzione di un decreto, il tribunale fa proclamare la vendita prevista.

- (2) Tale proclama deve essere redatto dopo la notifica al detentore del decreto e al debitore della sentenza e deve indicare l'ora e il luogo della vendita e specificare nel modo più corretto e accurato possibile:
 - (A) la proprietà da vendere e il suo valore stimato;

 - (B) qualsiasi gravame a cui è soggetta la proprietà;

 - (C) (contro) l'importo per il recupero del quale è ordinata la vendita;

 - (D) i termini e le condizioni della vendita e le modalità ei tempi entro i quali dovrà essere corrisposto il prezzo di acquisto; E

 - (e) ogni altra cosa che il tribunale ritenga importante che l'acquirente conosca per giudicare la natura e il valore dell'immobile.

Arte. 462. - Domanda di Vendita.

- (1) Una domanda di ordine di vendita deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata e verificata secondo le modalità prescritte per la firma e la verifica delle memorie e contenente, per quanto sono note o possono essere accertate dalla persona

effettuando la verifica, tutti i dettagli pertinenti della domanda.

- (2) Al fine di accertare le questioni da specificare nella proclamazione, il tribunale può convocare qualsiasi persona che ritenga necessario convocare e può esaminarlo rispetto a tali questioni e richiedergli di produrre qualsiasi documento in suo possesso o potere relativo, e può nominare un esperto per stimare il valore della proprietà da vendere.

Arte. 463. - Modo di fare i bandi.

- (1) Ogni proclama deve essere fatto e pubblicato, per quanto possibile, nel modo prescritto dalla legge.
- (2) Se il tribunale lo ordina, tale annuncio deve essere pubblicato anche su un giornale che circola nel luogo della vendita e le spese di tale pubblicazione sono considerate come spese della vendita.
- (3) Se la proprietà è divisa in lotti allo scopo di essere venduta separatamente, non è necessario fare un annuncio separato per ciascun lotto a meno che, a giudizio del tribunale, non possa essere dato un avviso adeguato della vendita.

Arte. 464. - Tempo di vendita.

Nessuna vendita di cui al presente atto potrà aver luogo, senza il consenso scritto del debitore della sentenza, se non dopo il decorso di almeno trenta giorni se si tratta di beni immobili, e di almeno quindici giorni se si tratta di beni mobili, decorrenti dalla data in cui la copia del bando è stata affissa nel tribunale del giudice che ha disposto la vendita o, ove il

annuncio è stato pubblicato su un giornale, dalla data di tale pubblicazione, se posteriore.

Arte. 465. - Sospensione della vendita.

Ogni vendita sarà interrotta se, prima dell'aggiudicazione del lotto, il debito e le spese, ivi comprese le spese di vendita, sono presentati al banditore, o gli viene fornita la prova soddisfacente che l'importo di tale debito e spese è stato pagato al tribunale che ha ordinato la vendita.

Arte. 466. -Seconda asta.

- (1) Se l'offerta più alta in una vendita all'asta non raggiunge una somma pari al valore specificato nel bando, si terrà una seconda vendita all'asta dopo l'emissione di un nuovo bando nel modo e nei tempi specificati per la prima asta.
- (2) Il valore iniziale per la seconda asta è la metà del valore stimato per la prima asta.
- (2) Se nessun offerente si presenta alla seconda asta, il tribunale può, nonostante qualsiasi disposizione contraria, autorizzare il detentore del decreto a prendere possesso della proprietà ordinata per essere venduta al suo valore stimato in piena o parziale soddisfazione del decreto, a seconda dei casi.

Arte. 467. - Acquirente inadempiente responsabile di perdita sulla ri-sporco.

- (1) Se il prezzo di acquisto non viene pagato o depositato secondo le disposizioni di legge o i termini e le condizioni di vendita, tale vendita si considera annullata e una rivendita può essere ordinata dal

tribunale dopo l'emissione di una nuova proclamazione nei modi e nei termini sopra indicati.

- (2) Qualsiasi carenza di prezzo che possa verificarsi in tale rivendita e tutte le spese relative a tale rivendita devono essere certificate al tribunale dal banditore e, su istanza del detentore del decreto o del debitore di giudizio, essere esigibili dall'acquirente inadempiente ai sensi delle disposizioni relative all'esecuzione di un decreto di pagamento di denaro.
- (3) Al pagamento del denaro d'acquisto il banditore rilascia una ricevuta per lo stesso, e la vendita diventa definitiva,
- (4) Ai fini dell'offerta, una rivendita all'asta ordinata ai sensi del presente articolo è considerata una prima asta.

Arte. 468. - Decreto-titolare Divieto di gara per immobili sprovvisti Autorizzazione.

- (1) Nessun detentore di un decreto in esecuzione del quale viene venduto un bene può, senza l'autorizzazione scritta del tribunale, una copia del quale deve essere consegnata dal tribunale al banditore, fare un'offerta o acquistare il bene.
- (2) Se un detentore del decreto acquista con tale permesso, il denaro dell'acquisto e l'importo dovuto sul decreto possono, nei termini prescritti, essere compensati l'uno con l'altro, e il tribunale che esegue il decreto deve soddisfare il decreto in tutto o in parte di conseguenza.

- (3) Se un detentore del decreto acquista, da solo o tramite un'altra persona, senza tale autorizzazione, il tribunale può, su richiesta del debitore della sentenza o di qualsiasi altra persona i cui interessi sono interessati, annullare la vendita.

Arte. 469. - Restrizione all'offerta o all'acquisto da parte degli Ufficiali.

- (1) Nessun banditore o altra persona che abbia alcun obbligo di adempiere in relazione a qualsiasi vendita deve, direttamente o indirettamente, fare offerte, acquisire o tentare di acquisire qualsiasi interesse nella proprietà venduta.
- (2) Qualora una vendita avvenga in violazione delle disposizioni del sub-articolo (1), sarà annullata.

Capo 5. - Vendita di beni mobili

Arte. 470. - Vendita di prodotti agricoli.

- (1) Se la proprietà da vendere è un prodotto agricolo, la vendita deve essere effettuata:
 - (A) se tale prodotto è un raccolto in crescita, sopra o vicino al terreno su cui è cresciuto tale raccolto; o
 - (B) se tale prodotto è stato tagliato o raccolto, presso o vicino all'aia o al luogo di calpestio del grano o simili o della catasta di foraggi su o in cui è depositato: a condizione che il tribunale dell'esecuzione o l'ufficiale dell'esecuzione possano ordinare che la vendita si tenga nel luogo di pubblica istanza, se si ritiene che il prodotto possa in tal modo essere venduto con maggior vantaggio.

- (2) La vendita deve avvenire, per quanto possibile, in un giorno di mercato.

Arte. 471. - Disposizioni speciali relative alle coltivazioni.

- (1) Se la proprietà da vendere è una coltura in crescita e la natura della coltura ne consente l'immagazzinamento ma non è ancora stata immagazzinata, il giorno della vendita deve essere fissato in modo da ammettere che sia pronto per l'immagazzinamento prima dell'arrivo di tale giorno, la vendita non si terrà fino a quando il raccolto non sarà stato tagliato o raccolto ed è pronto per l'immagazzinamento.
- (2) Qualora la natura del raccolto non ne consenta l'immagazzinamento, può essere venduto prima di essere tagliato e raccolto, e l'acquirente avrà il diritto di entrare nel terreno e di fare tutto ciò che è necessario allo scopo di curarlo, tagliarlo o raccoglierlo.

Arte. 472. - Strumenti negoziabili e azioni.

Quando l'immobile da vendere è uno strumento negoziabile o una quota di una società, il tribunale può, invece di ordinare la vendita mediante asta pubblica, autorizzare la vendita di tale strumento o quota tramite un intermediario.

Arte. 473. - Irregolarità per non inficiare la vendita.

Nessuna irregolarità nella pubblicazione o nello svolgimento della vendita di beni mobili può inficiare la vendita, ma chiunque subisca un danno a causa di tale irregolarità da parte di qualsiasi altra persona può intentare un'azione contro di lui per il risarcimento o, se tale altra persona è l'acquirente, per il recupero del bene specificato e per il risarcimento in mancanza di tale recupero.

Arte. 474. - Consegna di beni mobili e azioni.

- (1) Se il bene venduto è un bene mobile di cui è stato effettuato il sequestro effettivo, deve essere consegnato all'acquirente.
- (2) Se il bene venduto è un bene mobile in possesso di una persona diversa dal debitore del giudizio, la sua consegna all'acquirente deve essere effettuata dando avviso alla persona in possesso che gli proibisce di consegnare il possesso del bene a qualsiasi persona diversa dall'acquirente.
- (3) Laddove la proprietà venduta sia una quota di una società, la consegna della stessa deve essere effettuata mediante un ordine scritto del tribunale che proibisce alla persona a nome della quale la quota può essere detenuta di effettuare qualsiasi trasferimento della quota a qualsiasi persona diversa dall'acquirente, o di ricevere il pagamento di qualsiasi dividendo o interesse, e l'amministratore, il segretario o altro funzionario competente della società di consentire tale trasferimento o effettuare tale pagamento a qualsiasi persona diversa dall'acquirente.

Arte. 475. - Trasferimento di titoli e azioni.

- (1) Se per trasferire tale strumento negoziabile o azione è richiesta la stipula di un atto o la girata della parte a nome della quale è detenuto un titolo negoziabile o una quota, la stipula o girata avrà gli stessi effetti della stipula o girata della parte.
- (2) Fino al trasferimento di tale strumento negoziabile o quota, il tribunale può, con ordinanza, delegare una persona a ricevere qualsiasi interesse o dividendo dovuto e a firmare una ricevuta per lo stesso, e qualsiasi

la ricevuta così firmata sarà valida ed efficace a tutti gli effetti come se la stessa fosse stata firmata dalla parte stessa.

Arte. 476. - Ordine di maturazione in caso di altri beni.

Nel caso di qualsiasi bene mobile non previsto in precedenza, il tribunale può emettere un'ordinanza che attribuisce tale proprietà all'acquirente o come l'acquirente può disporre, e tale proprietà sarà conferita di conseguenza.

Capo 6. - Vendita di beni immobili

Arte. 477. - Rinvio della vendita per abilitazione al giudizio del debitore aumentare l'importo del decreto.

- (1) Quando è stato emesso un ordine di vendita di beni immobili, se il debitore della sentenza può dimostrare al tribunale che vi è motivo di ritenere che l'importo del decreto possa essere aumentato dall'ipoteca o dalla locazione o dalla vendita privata di tale proprietà, o parte di esso, o di qualsiasi altro bene immobile del debitore della sentenza, il tribunale può, su sua richiesta, rinviare la vendita della proprietà oggetto dell'ordine di vendita nei termini e per il periodo che ritiene opportuno per consentire al debitore della sentenza di elevare il importo.
- (2) In tal caso, il tribunale rilascia un certificato al debitore della sentenza che lo autorizza, entro un termine ivi indicato, a effettuare l'ipoteca, l'affitto o la vendita proposta: a condizione che tutti i soldi dovuti in base a tale ipoteca, affitto o vendita siano pagati, non al debitore della sentenza, ma, salvo nella misura in cui un detentore del decreto ha il diritto di compensare tale denaro, in tribunale.

- (3) Nessuna ipoteca, locazione o vendita ai sensi del presente articolo diventa assoluta fino a quando non è stata confermata dal corto.
- (4) Nessuna disposizione del presente articolo sarà considerata applicabile alla vendita di beni destinati alla vendita in esecuzione di un decreto di vendita in esecuzione di un'ipoteca su tali beni.

Arte. 478. - Deposito dell'Offerente.

- (1) Ad ogni vendita di beni immobili la persona dichiarata offerente deve versare, immediatamente prima di tale dichiarazione, un deposito del venticinque per cento sull'importo del suo prezzo d'acquisto al banditore.
- (2) Se il detentore del decreto è l'offerente e ha il diritto di compensare il denaro dell'acquisto, il tribunale può dispensare dai requisiti di cui al comma (1).

Arte. 479. - Termine di pagamento integrale del denaro d'acquisto.

L'intero importo dovuto per l'acquisto dovrà essere versato dall'acquirente al banditore entro quindici giorni dalla vendita dell'immobile: fermo restando che, nel calcolo dell'importo da corrispondere, l'acquirente avrà il vantaggio di qualsiasi compensazione a cui abbia diritto.

Arte. 480. - Procedura in mora di pagamento.

In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, la cauzione può, se il giudice lo ritiene opportuno, dopo aver sostenuto le spese della vendita, essere incamerata allo Stato, e la proprietà deve essere rivenduta e l'acquirente inadempiente perde ogni diritto sulla proprietà o su qualsiasi parte della somma per la quale potrebbe essere successivamente venduta.

Arte. 481. - Offerta del concorrente per avere la preferenza.

Nel caso in cui l'immobile venduto sia una quota di un bene immobile indiviso e due o più persone, di cui una coinquilina, offrano rispettivamente la stessa somma per tale immobile o per qualunque lotto, l'aggiudicatario si considera l'offerta del coinquilino.

Arte. 482. - Istanza per messa a riposo.

- (1) Se un bene immobile è stato venduto in esecuzione di un decreto, chiunque possieda tale bene o ne detenga un interesse in virtù di un titolo acquisito prima di tale vendita, può chiedere l'annullamento della vendita alle condizioni stabilite dal tribunale.
- (2) Se una persona chiede di annullare la vendita del suo bene immobile, non ha diritto, a meno che non ritiri la sua domanda, di presentare o perseguire una domanda ai sensi del presente articolo.
- (3) Nulla nel presente articolo esonera il debitore da qualsiasi responsabilità a cui possa incorrere in relazione a costi e interessi non coperti dall'annuncio di vendita.

Arte. 483. - Istanza di revoca per irregolarità o frode.

Quando un bene immobile è stato venduto in esecuzione di un decreto, il detentore del decreto, o qualsiasi persona avente diritto a partecipare a una ripartizione tassabile dei beni, o i cui interessi sono lesi dalla vendita, può chiedere al tribunale di annullare la vendita a causa di un'irregolarità materiale o di frode nella sua pubblicazione o conduzione: fermo restando che nessuna vendita può essere annullata per irregolarità o frode a meno che il richiedente non dimostri al tribunale di aver subito un danno grave a causa di tale irregolarità o frode.

Arte. 484. - Domanda di accantonamento di vendita in assenza di interessi vendibili.

L'acquirente in qualsiasi vendita di questo tipo in esecuzione di un decreto può chiedere al tribunale di annullare la vendita, sulla base del fatto che il debitore della sentenza non aveva alcun interesse vendibile nella proprietà venduta.

Arte. 485. - Quando la vendita diventi assoluta o venga accantonata.

- (1) In assenza di domanda entro due mesi dalla vendita, la vendita diventa assoluta.
- (2) Nel caso in cui una tale richiesta venga presentata ma sia respinta, il tribunale emette un'ordinanza che conferma la vendita e quindi la vendita diventa definitiva.
- (3) Se la vendita di beni immobili è diventata definitiva, il tribunale rilascia un certificato che specifica la proprietà venduta e il nome della persona che al momento della vendita è dichiarata acquirente. Tale certificato reca la data del giorno in cui la vendita è divenuta definitiva.
- (4) Laddove tale richiesta sia presentata e accolta, il tribunale emetterà un'ordinanza che annulli la vendita: a condizione che non venga emessa alcuna ordinanza a meno che non sia stata data comunicazione della richiesta a tutte le persone interessate.
- (5) Quando una vendita di beni immobili è annullata ai sensi del comma (4), l'acquirente ha diritto a un'ingiunzione per il rimborso del suo denaro di acquisto, con o senza interessi come il tribunale può stabilire, nei confronti di qualsiasi persona a cui è stato pagato.

Arte. 486. - Consegna dei beni occupati in giudizio-debitore.

Se l'immobile venduto è occupato dal debitore giudiziario o da una persona per suo conto o da una persona che rivendica a titolo creato dal debitore giudiziario, e successivamente l'immobile è pignorato ed è stato rilasciato un certificato in merito, il tribunale, su domanda dell'acquirente, ordina che la consegna sia effettuata mettendo in possesso dell'immobile l'acquirente o qualsiasi persona da lui designata per ricevere la consegna per suo conto e, se necessario, allontanare chiunque rifiuti di liberarlo.

Arte. 487. - Consegna dell'immobile occupato dal conduttore.

Nel caso in cui l'immobile venduto sia occupato da un inquilino o da altro soggetto legittimato ad occuparlo e ne sia stata rilasciata l'attestazione ai sensi dell'art. 485, terzo comma, il tribunale, su istanza dell'acquirente, ordina che la consegna avvenga mediante l'apposizione della copia dell'atto di vendita in un punto ben visibile dell'immobile e la proclamazione all'occupante con le modalità d'uso, in luogo conveniente, che gli interessi del debitore sono stati trasferiti all'acquirente.

Capitolo 7. - Resistenza alla consegna del possesso

Arte. 488. - Resistenza o ostacolo al possesso di beni immobili.

- (1) Se il titolare di un decreto per il possesso di beni immobili, o l'acquirente di tali beni venduti in esecuzione di un decreto, è ostacolato o ostacolato da qualsiasi persona nell'ottenere il possesso della proprietà, può presentare una domanda al tribunale lamentando tale resistenza o ostacolo.

- (2) Il tribunale fissa un giorno per indagare sulla questione e convoca la parte contro la quale è presentata la domanda a comparire e rispondere al
Stesso.

Arte. 489. - Resistenza o impedimento da parte del debitore del giudizio.

Se il tribunale è convinto che la resistenza o l'ostruzione è stata causata senza giusta causa dal debitore del giudizio o da altra persona su sua istigazione, dispone che il richiedente sia messo in possesso della proprietà, e se il richiedente è ancora ostacolato o ostacolato nell'ottenere il possesso, il tribunale può anche, su istanza del richiedente, ordinare il debitore del giudizio, o chiunque agisca su sua istigazione, per essere trattenuto nel carcere civile per un periodo non superiore a trenta giorni.

Arte. 490. - Resistenza o ostacolo da parte di autentico Denunciante.

Quando il tribunale ha accertato che la resistenza o l'ostacolo è stata causata da una persona diversa dal debitore del giudizio, affermando in buona fede di essere in possesso del bene per conto proprio o per conto di una persona diversa dal debitore del giudizio, il giudice ordina il rigetto della domanda.

Arte. 491 - Espropriazione da parte del Detentore o dell'Acquirente.

- (1) Se una persona diversa dal debitore del giudizio dispone di beni immobili dal titolare di un decreto per il possesso o di tali beni o se tali beni sono stati venduti in esecuzione di un decreto, dall'acquirente, può presentare una domanda al tribunale lamentando tale espropriazione.
- (2) Il tribunale fissa un giorno per indagare sulla questione e convoca la parte contro la quale

la domanda è fatta per comparire e rispondere al
Stesso.

- (3) Se il tribunale è convinto che il richiedente fosse in possesso della proprietà per proprio conto o per conto di una persona diversa dal debitore della sentenza, ordina che il richiedente sia messo in possesso della proprietà.

Arte. 492. - Disposizioni non applicabili al cessionario lite si blocca.

Nessuna disposizione del capo precedente si applica alla resistenza o all'ostacolo all'esecuzione di un decreto di possesso di beni immobili da parte di colui al quale il debitore giudiziario ha trasferito i beni dopo l'apertura della causa in cui è stato emesso il decreto o all'espropriazione di tale persona.

Arte. 493. - Ordini conclusivi soggetti a regolare causa.

Chiunque non sia debitore di una sentenza contro il quale è stata emessa un'ordinanza ai sensi del capitolo precedente può intentare un'azione legale per stabilire il diritto che rivendica all'attuale possesso della proprietà, ma, subordinatamente all'esito di tale azione legale, se del caso, l'ordinanza sarà definitiva.

Capitolo 8. - Esecuzione delle sentenze straniere

Arte. 494. Principio

- (1) Salvo quanto diversamente previsto dalle convenzioni internazionali, le sentenze straniere non possono essere eseguite in Eritrea se non in conformità con le disposizioni del presente capo.
- (2) Nessuna sentenza straniera sarà eseguita in Eritrea a meno che non venga presentata una richiesta in tal senso.

- (3) La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata alla sezione del tribunale superiore situata nella regione in cui deve aver luogo l'esecuzione.

Arte. 495. Modulo di domanda

Una domanda per l'esecuzione di una sentenza straniera deve essere scritta e deve essere accompagnata da:

- (A) una copia autenticata della sentenza da eseguire; E
- (B) un certificato firmato dal presidente o dal cancelliere del tribunale che ha emesso la sentenza che dichiara definitiva ed esecutiva tale sentenza.

Arte. 496. - Presupposti per l'accoglimento della domanda.

L'autorizzazione ad eseguire una sentenza straniera non è concessa a meno che:

- (1) l'esecuzione delle sentenze eritree è consentita nel Paese in cui è stata emessa la sentenza da eseguire;
- (2) la sentenza è stata emessa da un tribunale debitamente costituito e costituito;
- (3) al debitore della sentenza è stata data l'opportunità di comparire e presentare la sua difesa;
- (4) la sentenza da eseguire è definitiva ed esecutiva; E
- (5) l'esecuzione non è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Arte. 497. - Procedimento.

- (1) Il tribunale a cui è presentata la domanda deve abilitare la parte contro la quale deve essere pronunciata la sentenza

essere eseguito per presentare le sue osservazioni entro il termine da esso fissato.

- (2) Il tribunale decide se possono essere presentate memorie.
- (3) In caso di dubbio il giudice può sospendere la decisione fino a quando non siano stati chiariti tutti i punti dubbi.

Arte. 498. - Sentenza.

- (1) La decisione deve essere presa sulla base della domanda, a meno che il tribunale, per qualche motivo speciale da registrare, decida di ascoltare le mutandine in un'udienza che fissa.
- (2) Il tribunale decide allo stesso tempo sulle spese.
- (3) Se la domanda è accolta e il permesso di esecuzione è concesso, la sentenza straniera sarà eseguita in Eritrea come se fosse stata emessa da un tribunale eritreo.

LIBRO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Arte. 499. - Poteri disciplinari.

Ogni presidente di tribunale o presidente di tribunale può adottare le misure necessarie per assicurare l'ordine in tribunale e l'amministrazione della giustizia in conformità con le disposizioni del presente codice e può punire sommariamente con un'ammenda qualsiasi parte, difensore o altra persona che si sia resa colpevole di condotta impropria nel corso di qualsiasi procedimento.

Arte. 500. - Punizione sommaria di taluni reati.

Qualsiasi tribunale può punire sommariamente reati flagranti di oltraggio alla corte ai sensi del codice penale.

Arte. 501. - Regolamento.

Le autorità competenti promulgheranno regolamenti riguardanti qualsiasi materia che possa o debba essere prescritta dal presente Codice.